Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO VII

FASCICOLO III

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

BIBLIOTECA NAZIONALE
22 DIC 1936

G. C. SANSONI - FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E 260 Per. St. 965

ANNO VII FASCICOLO III

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA 22 DIC 1936

G. C. SANSONI - FIRENZE

1936-XIV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VII FASCICOLO III

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

SOMMARIO

FILIPPO CARLI, *Il problema dei rapporti fra etica ed economica in alcuni tipi di dottrine* . . . . Pag. 179
ETTORE LOLINI, *La misurabilità dei valori e dei bisogni economici* 202
LIONELLO R. LEVI, *Il problema della organizzazione corporativa locale* 231
COMMENTI E DISCUSSIONI:
Ancora sulla corporatività come essenza assoluta dello Stato . . 263
Storia e Scienza 265
LIBRI E OPERE RICEVUTE 267

G. C. SANSONI — FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36.** - Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12.** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
della R. Università di Pisa

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI
Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. PIROU, W. SOMBART, E. F. M. DURBIN, E. M. PATTERSON, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di BROCARD, DOBBERT, J. A. HOBSON, D. LANDAUER, LORWIN, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di UGO SPIRITO. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. VIII-206. . . . . **15,–**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di BECKERATH, COLE, CONDLIFFE, DOBBERT, LORWIN, NAGAO, SPIRITO. – Prefazione di G. BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. VI-244 . . . . **15,—**

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. MOSSA. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. IX-176 . . . . **12,—**

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. STALIN, V. MOLOTOV, G. F. GRINKO. – Con un'Avvertenza di GIUSEPPE BOTTAI (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. SCHMITT. – Scritti scelti e tradotti da D. CANTIMORI. – Prefazione di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. X-234 . . . . **15,—**

III. **CHE COSA È IL DENARO?** – di G. D. H. COLE. – Traduzione di CESARE SERVADIO.
Volume in-8, di pagg. X-462 . . . . **20,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI, UGO SPIRITO E ARNALDO VOLPICELLI

In agili volumi in-8, rilegati, contenenti opere intere o antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI
(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del Lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. XX-256, rilegato . . . L. **25,—**

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. XXXVI-248, rilegato . . . L. **25,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL PROBLEMA DEI RAPPORTI FRA ETICA ED ECONOMICA IN ALCUNI TIPI DI DOTTRINE

1. — La discussione intorno ai rapporti fra Etica ed Economica iniziatasi già da tempo in Inghilterra ed in Francia, dove è stata recentemente reimpostata dalla *Revue d'économie politique*, riaccesa in Italia sopratutto a causa delle necessità di revisione critica imposta dalla prassi corporativa, risponde alle intime esigenze dello spirito in questo momento, in cui non soltanto nell'ordine del sapere, ma anche in quello della realtà, accadono le più profonde trasformazioni. Per ottant'anni, dalla pubblicazione dei « *Principi* » di Ricardo (1817) al Cours del Pareto (1896-97), il pensiero economico si era svolto lungo la linea dell'astrazione crescente, giungendo alla formazione di sistemi puramente concettuali la cui validità si ricercava nella sola coerenza logica dei loro elementi, quanto dire nella concatenazione dei nessi formali che le proposizioni di cui erano costituiti avevano fra di loro, indipendentemente da ogni contenuto intrinseco e sostanziale. Veniva anzi esplicitamente considerato come irrilevante (Pantaleoni) che la premessa dell'Economica, da cui erano dedotte tutte le proposizioni che poi costituivano il sistema, fosse o no conforme alla realtà. E codesta irrilevanza dava la sua legittimazione altresì alla concezione statica dell'economia ossia ad una concezione anch'essa irreale e puramente concettuale, perché, prescindendo dal fattore *tempo*, essa prescindeva dal movimento, ossia dalla vita medesima.

D'altra parte il processo di progressiva astrazione concettualistica del pensiero economico, col prescindere da ogni aspetto della realtà che non fosse quello considerato come esclusivamente economico, anzi esplicitamente prescindendo dalla società (Walras) aveva operato il più assoluto distacco fra l'Economica da una parte e l'Etica, il Diritto e la Politica dall'altra — fenomeni di natura essenzialmente sociale. Onde lo stato di insoddisfazione degli spiriti più pensosi, ai quali da un lato la-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sciavano il vuoto le formule innestantisi sulla concezione dell'*homo œconomicus :* e dall'altro non potevano bastare le disquisizioni più o meno confuse di alcuni scrittori che, incapaci di concepire una scienza pura dell'ordine economico, confondevano l'Economica con una precettistica od un'arte di governo.

Ecco la ragione per cui in questi ultimi anni si è riaccesa la discussione sul problema del rapporti fra Etica ed Economica, discussione alla quale economisti e filosofi italiani hanno portato il loro contributo. Basti pensare ai lavori del Mazzei, [1] dell'Amoroso, [2] del Lorenzoni, [3] del Vito [4] e di Einaudi [5] da una parte e di Giorgio del Vecchio dall'altra. [6]

Anche questo come tutti gli altri movimenti di pensiero, ha dei precedenti: cosicché è possibile inquadrarlo storicamente.

2. — Quando si discorre del problema dei rapporti fra Etica ed Economica si possono dire due cose fra loro del tutto differenti: si può cioè alludere: 1° alla possibilità di valutazioni etiche di *fatti* economici; oppure — 2° — alla possibilità di valutazioni etiche di *principî* economici. Questi due aspetti costituiscono in realtà due momenti distinti nella storia del problema, momenti di cui il primo ha di gran lunga preceduto il secondo. E si spiega. Affinché si potesse fare una valutazione etica di principî economici, era necessario che non solo questi principî esistessero, ma anche che costituissero un tutto abbastanza autonomo ed organico da poter formare oggetto di indagine critica: ciò significa che era necessario si perfezionasse il processo di differenziazione dell'Economica dal nucleo primogenio delle scienze morali (ossia dalla filosofia della pratica) con cui essa era originariamente omogeneizzata: ed è ben noto che questo processo si è compiuto solo negli ultimi 150 anni. Invece

[1] MAZZEI, *Principi etici ed economia*, in: Il XL Anniversario dell'Enciclica « Rerum Novarum », Milano 1931.

[2] AMOROSO, *L'etica del sistema economico corporativo* in: « Rivista italiana di Statistica, Economia e Finanza », 1932.

[3] LORENZONI, *Economia ed Etica*, in « La Riforma Sociale », 1933.

[4] VITO, *Economia ed Etica*, in: « Rivista Internazionale di Scienze Sociali » Maggio 1936.

[5] EINAUDI, *Morale et Économique*, in: « Revue d'economique politique » Mars-Avril, 1936.

[6] GIORGIO DEL VECCHIO, *Diritto ed Economia*, Roma, 1935.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'altro ordine di valutazioni poteva effettuarsi anche quando tale processo non era avvenuto, perché la filosofia della pratica investendo tutta la condotta, poteva valutare anche quella parte o quell'aspetto della condotta che poi fu chiamato economico perché si rivela nella consecuzione di utilità: si poteva anche allora presentare — come effettivamente si presentò — al pensiero il problema dei rapporti fra l'utile e il giusto, fra l'utile e il dovere. Storicamente, dunque, due momenti diversi; ma anche dal punto di vista dottrinale differenti: poiché mentre quest'ultima è una ricerca di filosofia morale, la prima è, o può essere, se correttamente impostata, una ricerca economica, in questo senso che può diventare un'indagine sulla validità della scienza economica stessa: e, anche di questo punto di vista, non poteva non essere succedanea alla prima.

La quale fu posta primamente del Cristianesimo, mentre dalla società pagana fu avvertita solo in via eccezionale, da alcuni pensatori isolati o da esigue minoranze. Non è possibile, difatti, che si presenti un problema dei rapporti fra il *bene* e l'*utile*, se non esiste un principio etico assoluto, quanto dire un metro assoluto ed universale alla stregua del quale possano misurarsi tutti gli altri valori sociali: e questo metro fu posto solo dalla morale cristiana. Nella società pagana come la religione fu essenzialmente particolaristica, così la morale fu essenzialmente relativa: e per la morale relativa, il fatto porta in sè stesso la propria giustificazione. Socrate avvertì il problema della norale assoluta, ossia di un criterio di giustificazione superiore alla legge stessa e agli stessi dèi: ma appunto per questo fu accusato di asebia, di empietà, e subì il sacrificio. Anche gli stoici posero lo stesso problema, ma furono un'esigua minoranza. In realtà né i Greci né i Romani si posero neppure lontanamente il problema della giustificazione della ricchezza. Organizzata da una piccola minoranza di individui straricchi, la società romana non si chiese neppure un attimo perché conquistasse il mondo, ossia le ricchezze degli altri. Nessuno pensò ad una giustizia sociale nei riguardi della ripartizione della ricchezza. Aristotele giustifica la gerarchia sociale e l'esistenza della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stessa schiavitù, solo perché è un fatto. Quando discorre dell'interesse, Aristotele lo nega non in considerazione di principî etici, ma semplicemente perché ritiene che la moneta sia improduttiva: solo i canonisti aggiungeranno a questa erronea veduta la valutazione etica.

Col fissare il principio « ama il prossimo tuo come te stesso », o « non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso », la morale cristiana pose un principio avente un valore universale e quindi un metro assoluto per la valutazione della condotta. È allora, e soltanto allora, che si pone in via generale il problema dei rapporti fra il bene e l'utile, fra la ricchezza e il dovere. Già la Patristica pone il problema della giustificazione della ricchezza e fissa i criterî della sua soluzione: essa avverte il problema della liceità dell'attività commerciale e fissa dei principî limitativi alla consecuzione delle utilità. La Scolastica poi avverte e pone anche altri problemi. Vivendo nel tempo in cui la società mercantile del Comune viene realizzando le sue grandi conquiste, Alberto Magno, San Tommaso si pongono il problema della giustizia di tali conquiste, si pongono il problema della giustizia dell'ordine economico in generale. Ecco la ricerca del giusto prezzo, del giusto salario, della liceità del-dell'interesse e via dicendo.

La concezione di un *prezzo giusto* segna una data nella storia nel pensiero, nello stesso tempo che nella storia del costume. Poiché, mentre prima le valutazioni etiche si erano riferite al fenomeno generale della ricchezza, sulla base dei noti detti del Vangelo, adesso, con la filosofia scolastica, vennero riferite al fenomeno specifico del mercato, ossia al centro stesso della vita economica, sulla base di criterî che, pure essendo illuminati dal Vangelo, erano tuttavia obbiettivamente umani. In che modo ? — Pensando l'individuo come essenzialmente sociale e quindi pensando anche i rapporti economici come rapporti essenzialmente sociali: e perciò soggetti anch'essi a quel principio della *proportio hominis ad hominem* che tutta la condotta sociale regge e governa. È qui il significato del principio del giusto mezzo che è il principio basilare dell'etica economica degli Sco-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lastici: il quale, dunque, non è il *juste milieu* di Guizot e dei liberali del 1830, ma l'espressione di quella *proportio*, od equilibrio se così si vuol dire, fra l'individuo e il tutto di cui egli fa parte, fra i valori individuali e i valori sociali. Nel caso speciale del prezzo esiste una stima individuale delle cose, e una stima comune o sociale, *communis aestimatio :* giudizio soggettivo il primo, obbiettivo il secondo, poiché rispecchiante le condizioni del mercato: [1] ed è quando il primo coincide col secondo che il prezzo è giusto. In questa concezione il mercato diventa il centro della *proportio* sociale e quindi il luogo di convergenza della *aequitas* dei prezzi, perché il luogo in cui si elabora la *communis aestimatio*. Il giusto mercato è il luogo in cui l'individuo sa di poter vendere la sua merce a quel prezzo al quale egli sarebbe disposto a comprarla se si trovasse nelle stesse condizioni in cui si trova il suo compratore: è l'applicazione del principio « fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te stesso ».

Questi ed altri principî, non sempre altrettanto esatti (ad esempio la condanna dell'interesse) furono dunque delle valutazioni etiche di fenomeni economici ed ebbero un grande influsso sulla condotta economica per lungo tempo. E queste posizioni rimasero immutate, ideologicamente, fintanto che l'Economica rimase fusa nella Filosofia della pratica, mentre nuove posizioni si determinarono quando l'Economica riuscì a differenziarsi conquistando autonomia di scienza.

3. — Il processo per cui dalla Filosofia della pratica si differenziò l'Economica si perfezionò a mano a mano che si svolse il processo di astrazione e di isolamento di un *determinato aspetto* della condotta: quell'aspetto per cui si cerca di raggiungere un risultato colla minore quantità possibile di mezzi. Questo, anzi, si chiamò senz'altro il *principio economico :* e tutte le azioni umane, considerate nell'*aspetto* per cui si realizza tale principio formarono oggetto di una ricerca che si chiamò Economica. Allora, quale fu l'atteggiamento di questa rispetto alla

[1] Ciò è stato egregiamente dimostrato dal Sapori.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scienza madre dalla quale si era staccata, ossia alla filosofia della pratica? Tale atteggiamento è reso dal seguente pensiero di G. B. Say: « Le philosophe spéculatif peut s'occuper à chercher les vrais fondements du droit de propriéte; le jurisconsulte peut établir les règles qui président à la transmission des choses possédées: la science politique peut montrer quelles sont les plus sûres garanties de ce droit; quant à l'économie politique elle ne considère la propriété que comme le plus puissant des encouragements à la multiplication des richesses ».[1] È un atteggiamento, dunque, d'*indifferenza* rispetto alle esigenze del pensiero etico e giuridico-politico.

Diciamo subito che ciò era inevitabile, poiché ogni scienza si forma appunto mediante un processo ideologico d'isolamento di quella parte o di quell'aspetto della realtà che poi costituirà l'oggetto specifico della sua indagine. Il fatto è che, per tal modo, si perdettero i contatti fra l'Economica e l'Etica, anzi il processo di astrazione andò tant'oltre che si perdettero i contatti con l'umanità stessa. Dapprima furono i concetti naturalistici che si trasferirono alla ricerca economica: onde si parlò di leggi naturali, d'ordine naturale dell'Economia, ed al concetto di giusto prezzo si sostituì quello di prezzo naturale (*natural* o *necessary price*). Poi furono i principî della matematica che furono applicati ai fenomeni della ripartizione della ricchezza (Cournot, 1838) ed agli stessi fenomeni psichici (Gossen, 1854), ed infine a tutto l'ordine delle utilità, di cui si perdette di vista il momento qualitativo (dipendente dalla varia natura dei fini), per conservare il solo momento quantitativo: solo modo, del resto, per giungere alla formulazione di uniformità dopo essere partiti da una premessa individualistica: ma modo che sbalzava la scienza al di fuori dell'orbita della vita reale, perché al di fuori della società, che è etica, diritto, politica, religione, arte ed anche economia. Si diceva, continuando il pensiero di Say: altri faranno le applicazioni pratiche, noi ci contentiamo di constatare le uniformità esistenti nella situazione di fatto: co-

[1] SAY, *Traité*, Liv. I, chap. XIV; della 6ª ed. Bruxelles, 1827, pag. 103.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sicché si postulava una situazione di fatto, dinanzi alla quale l'economista era in istato di perfetta indifferenza.

E perciò era altrettanto inevitabile che almeno una frazione degli economisti si sentisse insoddisfatta e si ponesse il quesito non solo di conoscere le uniformità esistenti nella situazione di fatto, ma di modificare una realtà che i primi accettavano come immodificabile, o della cui modificabilità si dichiaravano indifferenti. Si veniva così a prospettare la possibilità di un *meglio* nell'ordine economico, e quindi di un *dover essere* economico. Tale fu l'atteggiamento spirituale degli economisti eterodossi. Si cominciò col mettere in questione il sistema della ripartizione del prodotto fra i cooperanti alla produzione, poi lo stesso istituto della proprietà e lo stesso capitale. Cosicché, dunque, non erano più i moralisti che facevano delle valutazioni etiche, ma gli economisti, o almeno questa frazione degli economisti: giacché si propugnavano tali modificazioni ai sistemi vigenti in vista di un meglio economico, in vista di una giustizia sociale, anche se non si percepiva in modo riflesso questo ideale. Quando Sismondi, [1] facendo la critica a Ricardo ed a Say, dimostrava che le crisi di sovraproduzione dipendono dal cattivo sistema di ripartizione proprio della società borghese e che pertanto a questo sono connesse e la disoccupazione e la miseria, fondava su un ideale di giustizia sociale il suo schema di ripartizione — analogamente a quanto fece poco dopo Proudhon con la *Philosophie de la misère*. Quando Rodbertus fa la critica della proprietà privata e Marx quella del capitale, essi contrappongono alla organizzazione liberale del lavoro una forma organizzativa ritenuta migliore e più conforme ad ideali di giustizia. *Verso la giustizia sociale* intitola senz'altro uno dei suoi ultimi lavori [2] Achille Loria, impostato sulla tesi della proprietà collettiva del suolo. E in via generale i costruttori di schemi ideali di società, Saint-Simon, Fourier, Owen, Louis Blanc, Considérant ecc. contrapposero una nuova forma economico-sociale a quella esistente, facendo così implicitamente una valutazione

[1] SISMONDI, *Nouveaux principes d'Économie politique*, 1819.
[2] Roma, 1915.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

etica dei principî economici che consacravano la società esistente.

Questo movimento non poteva lasciare indifferenti gli economisti ortodossi; alcuni dei quali pertanto, insoddisfatti dalla anumanità dell'economia classica, cercarono di dare all'indagine una portata pratica ed etica. Ecco che Villeneuve-Bargemont, pubblica *L'économie politique chrétienne ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France et en Europe;* [1] ecco quel magnifico classico che è Cherbuliez con *Etudes sur les causes de la misère,* [2] raccolta di saggi di cui alcuni risalgono al 1843 — coi quali propugna un ideale di giustizia basato sulla collaborazione delle classi e quindi al di fuori e contro il socialismo; mentre Pellegrino Rossi e Baudrillart, direttore (1860) del *Journal des Economistes,* affrontano esplicitamente il problema dei rapporti fra Etica ed Economica. Intanto la scuola dei cristiano-sociali con Le Play alla testa [3] dalla osservazione diretta dei fatti concreti — che la economia classica va sempre più perdendo di vista — trae argomento per propugnare una riforma sociale basata sui principî dell'etica cristiana.

In ogni caso sono non più i moralisti, ma gli economisti stessi che, per reazione dell'economia liberale, sentono il bisogno di riaccostare i principî alla vita sociale concreta, facendo, dei principî stessi, implicitamente od esplicitamente una valutazione etica. Un posto a parte in questo movimento merita Leone Walras.

4. — Walras merita un posto a parte, sia per la sua statura intellettuale, essendo egli stato uno del maggiori pensatori dell'ultimo trentennio del secolo scorso, sia per la sua peculiare posizione ideologica nei riguardi del problema di cui si discorre. Mentre, difatti, egli fu uno dei maggiori costruttori dell'Economia pura, nella sua espressione più anumana di matematica,

[1] Bruxelles, 1837.
[2] Paris, Guillaumin, 1853.
[3] Su Le Play e la sua scuola, v. le mie *Teorie Sociologiche*, Padova, Cedam, 1925.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fu in pari tempo uno dei pensatori che maggiormente sentirono la necessità di riaccostare l'Economica all'Etica. Posizione quanto mai difficile: perché, se l'Economia pura è tutta basata sulla premessa « prescindendo dallo stato sociale », come era possibile costruire una Economia sociale, che avesse qualche legame con l'Economia pura ? Problema che Walras non risolse con la sua tricotomia della scienza economica, per la quale egli divise l'oggetto della ricerca in tre parti distinte, assegnando, com'è noto, all'Economia pura il fenomeno dello scambio, all'Economia applicata la produzione, ed all'Economia sociale la ripartizione: talché, più che costruire dei ponti, egli scavò delle trincee.

Non è senza emozione che si legge la pagina nella quale Walras racconta l'impressione ricevuta dal padre suo, Antoine-Auguste, quando nel 1824, leggendo il passo di Say sulla proprietà, vide posto il principio dell'indifferenza della scienza economica. « C'était — commenta Walras figlio — tout au moins faire abstraction du point de vue de la justice pour ne s'attarder qu'au point de vue de l'intérêt ». È così che Antoine Walras si propose un compito che doveva perseguire per quarant'anni, ossia « de fonder la théorie du droit de propriété sur une base économique et philosophique en même temps » cercando « de faire cesser à ses propres yeux le conflit élevé entre le point de vue de l'utilité et le point de vue de l'équité, et il y parvint en rapportant exclusivement au premier de ces deux points de vue la théorie de la production, et au second la théorie de la répartition des richesses ».[1] Ora, Leone Walras, che ebbe un culto pel padre e che, come egli stesso riferisce, fu tanto influenzato dal pensiero di lui, adottò questo stesso procedimento.

Fino dal 1860, nell'epoca cioè in cui era molto dibattuta in Francia la questione dei rapporti fra Morale ed Economia egli scrisse un saggio in proposito, che mandò al Baudrillart per il *Journal des Economistes* e che da questi fu, come alle-

[1] L. WALRAS, *Études d'economie sociale, Lausanne*, Paris, 1896, pag. 27-28. Il passo è nel saggio « Théorie générale de la société » scritto nel 1867-68.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gramente racconta Walras, rifiutato. Ma fin d'allora egli aveva già fissato il proprio pensiero, che poi sviluppò nella *Théorie de la richesse sociale*, la quale è la teoria della proprietà e dell'imposta. Giustamente osserva il Walras che il problema della ripartizione della ricchezza e quindi della proprietà va connesso con quello dell'imposta, cosa che gli economisti hanno trascurato. [1] Ora, il problema è di « trouver une formule nouvelle de répartition de la richesse, par la propriété et par l'impôt, entre l'individu et l'Etat conformément à l'intérêt social et à la justice sociale ». [2] Il problema non potrebbe essere posto più nitidamente: distinzione, sì, ma possibilità di concordanza fra interesse e giustizia; separazione, sì, ma anche possibilità di conciliazione fra individuo e Stato. [3]

Quale, dunque, il criterio di legittimazione della proprietà? quale quello dell'imposta? Deve poter esistere una EQUA *imposta*, basata su una EQUA *ripartizione della proprietà*. Nell'individualismo degli economisti, la teoria dell'imposta rimane priva di base; [4] ma altrettanto si dica dello spiritualismo filosofico vigente: il quale, giustificando la proprietà individuale sul fondamento della personalità morale, rende logicamente impossibile una qualsiasi partecipazione dello Stato alla ricchezza. No, solo le facoltà personali sono, per diritto naturale, proprietà dell'individuo; invece le terre sono, per diritto naturale, proprietà dello Stato. Ma è nel Teorema II della *Théorie de la propriété* che il ragionamento di Walras si precisa assai meglio che nella *Théorie générale de la Societé*. Quì Walras aveva posto dei principî sociologici i quali sono di una vivente attualità: l'uomo non vive che in società e mediante la società, noi siamo nello Stato sociale e non viviamo e non esistiamo se non mediante esso: *in eo vivimus, movemur et sumus* ». [5] Ebbene, dire

[1] Così nel saggio del 1867-68 *op. cit.*, pag. 43.

[2] *Ibidem*, pag. 49.

[3] Vedasi, in proposito, la magnifica 5ª lezione « De la concordance de l'intérêt et de la justice » *Op. cit.*, pag. 126 e segg.

[4] *Ibidem*, pag. 56-7.

[5] Sezione VI, pag. 152-3. Cfr. a pag. 90 le sue vedute sull'uomo sociale: non si potrebbe dir meglio. Ma, e l'*homo oeconomicus*? Ma, e come può concepirsi in Economia pura lo scambio

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che l'homme n'est qu'une personne morale que dans la société et par la société, que tous les hommes, dans la société sont égalemment des personnes morales, et doivent profiter égalemment des ressources naturelles qui leur sont offertes pour poursuivre leur fin et accomplir leur destinée, c'est dire que les terres appartiennent à l'Etat ».[1] Ma questi sono ragionamenti filosofici, non economici; e tuttavia emerge anche il criterio economico, quello dell'utilità, come segue: « J'attribue les terres, les fermages et les capitaux créés avec les fermages, au domaine collectif, en vertu de l'utilité même qu'il y a reserver au domaine individuel les facultés personnelles, les salaires et les capitaux créés avec les salaires.[2] Ed ecco la teoria dell'imposta fondata sull'*interesse* e sulla *giustizia:* « L'intérêt comme la justice demande donc que le prix du service de la terre aille à l'Ètat et couvre ses dépenses. C'était, en somme, l'idée des physiocrates, de Quesnay, de Turgot, dont le seul tort fut de donner à leur théorie de l'impôt unique sur la rente une base trop large en voyant dans la terre toute la richesse sociale ». Già, la tesi dei fisiocrati, ma semplicemente rovesciata: pei fisiocrati, che affermano la proprietà individuale della terra, e in pari tempo questa come unica fonte di ricchezza, la terra è l'unica fonte dell'imposta, mentre per Walras non c'è più l'imposta, perché lo Stato, essendo l'unico proprietario della terra, trae i propri mezzi dai fitti. Comunque, tale è il pensiero Valrasiano; tale il suo grande sforzo di conciliare l'interesse con la giustizia, sul terreno della conciliazione dell'individuo con lo Stato. A questo punto Walras critica il marxismo e la teoria del valore da cui Marx parte, « cette erreur qu'Adam Smith avait déjà en partie commise »,[3] e, contrapposta la propria teoria del valore, viene alle conseguenze « Pour empêcher les exactions du capitaliste-entrepreneur, le marxisme met toutes les entreprises aux mains de l'Etat. Ainsi son organisation de

prescindendo dallo stato sociale, se lo scambio deve pure avvenire fra uomini, i quali non vivono, se non *en société et par la société* ?

[1] *Théorie de la propriété*, Théorème II, vol. cit. pag. 218.

[2] *Ibidem*, pag. 224.

[3] *Ibidem*, pag. 226.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la production est subordonnée à son organisation de la répartition » — mentre per Walras queste sono due categorie indipendenti l'una dall'altra. E tuttavia c'è anche qui un problema di giustizia, la soluzione del quale richiede l'intervento dello Stato per impedire agli imprenditori di fare dei benefici in modo diverso che nelle condizioni di libera concorrenza. « On y arriverait en faisant intervenir l'Etat soit pour exercer les entreprises lui-même, soit pour les concéder au mieux de l'intérêt social, toutes les fois qu'elles ne sont pas susceptibles de libre concurrence ». [1] In definitiva, dunque, l'interesse sociale coincide con la giustizia sociale.

Sforzo grandioso di costruzione, che però lascia insoddisfatti perché non lascia vedere la connessione logica fra i principî teorici ed il sistema pratico: chè anzi appare un vero e proprio jato fra quelli e questo, l'economia dello scambio (pura) e l'economia della produzione (applicata) essendo basata sul principio dell'*utile*, l'economia della ripartizione (sociale) essendo basata sul principio della *giustizia*. In realtà, in quest'ultimo campo Walras è filosofo, nei due primi economista (e quale economista !); ma le due personalità non si fondono. È un economista che, sorretto da un'immensa cultura e da un'altissima mente, fa talora anche il filosofo, ed è in questa sede che egli fa delle valutazioni etiche di *fatti* e di *istituti*. Ma non così si risolve il problema dei rapporti fra un sistema teorico di Economia e un sistema di morale: il quale problema è questo: se sia possibile costruire un sistema teorico di economia in modo tale che esso abbia una portata etica. Tale fu l'impostazione datagli per primo da Alfredo Marshall.

5. — I *Principî* di Marshall (1890) sono stati un punto di arrivo e nello stesso tempo un punto di partenza: punto di arrivo perché luogo di convergenza delle due grandi correnti che tenevano il campo nella teoria del valore, quella oggettivista o del costo di produzione o della offerta, e quella soggettivista

[1] *Économie appliquée*, Lausanne, 1898, pag. 475.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

o della utilità o della domanda; punto di partenza perché inizio di tutta una serie di perfezionamenti a cui doveva dar luogo l'inserzione, fatta da Marshall, di nuovi elementi nella indagine economica. Ma più ancora che per i contributi innovatori da lui portati in *singoli settori* della scienza, il concetto di quasi-rendita, la rendita del consumatore, la impresa rappresentativa, la elasticità della domanda, l'analisi delle economie interne, ed esterne,[1] l'influenza di Marshall è stata grande per il nuovo *spirito informatore* della ricerca. Marshall fissò la propria posizione scientifica nella prolusione che tenne all'Università di Cambridge nel 1885, succedendo a Fawcett. La critica del soggetto economico di Ricardo e dei suoi successori si trova in quel discorso inaugurale,[2] come ivi si trova esposto lo spirito del metodo che Marshall intendeva di seguire. Poi coi *Principles of Economics* (1890) egli dimostrò concretamente come si possa rimanere sul terreno della indagine teorica e nello stesso tempo rimanere aderenti alla realtà effettuale; come si possano far intervenire nella indagine elementi extra-economici pure facendo una costruzione puramente economica. Anche Mill, prima lui, aveva cercato d'inserire il tempo nella ricerca; anche la scuola storica, prima di lui, aveva portato la indagine sul terreno della realtà; ma egli per primo, introducendo il tempo, riescì a fare una analisi sistematica dei movimenti e delle reazioni che alcuni fattori extra-economici determinano sull'ordine economico: e ciò ai fini di una più integrale comprensione di questo. Lo scopo rimaneva pur sempre d'ordine gnoseologico, anzi, come egli si espresse, lo scopo era non di formare un corpo di verità concrete, ma di perfezionare lo strumento per la sco-

[1] Tali gli apporti originali del Marshall secondo il PIGOU, In memoriam, in *Memorials of Alfred Marshall*, London, Macmillan, 1925 pag. 87. Secondo GUSTAVO DEL VECCHIO i grandi insegnamenti marshalliani sono: la teoria dei periodi lunghi e brevi, le ricerche sulla elasticità della domanda e della offerta, la rendita del consumatore, la distinzione fra le varie specie di equilibrio economico e l'analisi della domanda di moneta in *Vecchie e nuove teorie economiche*, nel vol. I della *Nuova collana di Economisti* pag. 411.

[2] They regarded men as, to so speuh, a constant quantity and gave themselves little trouble to study his variations. The people whom they knew were chiefly city men ». In « The present position of Economics », pubbl. da PIGOU, *Memorials*, cit., pag. 154-5. Ed oltre (ibidem pag. 160): « When they spoke of the *economic man* as governed by selfish of rather self regarding motives, they did not express their meaning exactly... ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

perta di verità concrete.[1] Per raggiungere più agevolmente questo intento, si servì, fra l'altro, dell'analogia biologica che egli contrappose alla analogia meccanica;[2] ma non si deve attribuire a tale aspetto dell'opera marshalliana, più peso di quello che non convenga dare a un semplice mezzo strumentale.[3] Mezzo strumentale, comunque, rappresentativo dello spirito informatore della ricerca, che è veramente l'essenziale. E questo spirito consiste nel proposito di fornire un mezzo di ricerca di verità concrete, ossia di verità non astratte e aventi un valore *per sé*, ma aventi un valore *per la vita*. Egli vide — come ricorda il suo insigne discepolo, il Pigou — che l'uso eccessivo di ragionamenti astratti, di cui il ragionamento matematico è il tipo, può condurre a dei giocattoli intellettuali, (*intellectual toys*) a problemi immaginari non conformantisi alle condizioni della vita: onde egli volle dare un organismo di pensiero e di metodo atto a costituire la base di soluzioni pratiche, per rendere, ove possibile, migliori le condizioni dell'esistenza. In questo senso egli poté dire che la scienza economica deve essere un'ancella dell'etica ed una ministra della pratica.[4] Marshall non fece né dell'etica né della pratica; ma costruì una scienza puramente teorica o gnoseologica atta a dare alla morale una base per formulare norme di condotta e perciò e in questo senso avente un valore etico. È così che egli deve considerarsi come il punto di partenza del movimento che condusse alle presenti discussioni.

E difatti l'influenza che ebbe Marshall sullo sviluppo ulteriore della scienza economica nel senso della sua « umanizzazione » fu grandissima: influenza diretta e indiretta. Direttamente egli influì sul pensiero dei suoi discepoli, Pigou, Keynes, Hawtrey,

[1] In PIGOU, Loc. cit. pag. 86. Cfr. « Present position ecc. » stesso vol. pag. 159.

[2] « *Biological* analogies are to be preferred to the mechanical, other things being equal ». V. *Meckanical and biological analogies*, in « Economics » In *Memorials*, pag. 317.

[3] Troppo peso vi ha dato il VITO, che pure analizza con profondità il pensiero marshalliano in *La concezione biologica dell'Economia*, Milano, 1935.

[4] « Starting out then with the firm view that economic science is chiefly valuable, neither as un intellectual gymnastic nor even as a means of winning truth for its own sake, bus as a handmaid of ethics and a servant of practice... » PIGOU, loc. cit. pag. 84.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Robertson, e dei molti economisti estranei al mondo inglese i quali accettarono e svilupparono le sue tesi caratteristiche, indirettamente egli influì sul pensiero economico contemporaneo dando con la sua opera la dimostrazione tangibile della portata del metodo sociologico. Questi due ordini d'influenze sono connessi l'uno all'altro. Come scrive egregiamente il Vito « la considerazione del tempo produce, se ci è permessa l'immagine, l'effetto dell'apertura di una valvola che permette l'entrata nello schema teorico di svariatissime manifestazioni di vita, fino allora tenute violentemente compresse dal cerchio di ferro della ipotesi « una cosa per volta », che vicendevolmente s'intrecciano e si modificano e si alterano e si potenziano e talora si distruggono ». [1] Ma ciò vuol dire precisamente introdurre in Economia il metodo sociologico, giacché studiare sociologicamente un fenomeno significa mettere in evidenza i nessi con tutti gli altri fenomeni coi quali esso ha o si presume che abbia rapporti. [2] Ciò significa in pari tempo portare la ricerca economica sul terreno della realtà e nell'orbita della vita, ossia umanizzarla. Ecco perché Marshall fece prima, assai prima di noi tutti, la critica dell'*homo oeconomicus*, liberando l'Economia dalla premessa-ipotesi di un soggetto operante solo per motivi egoistici e tenendo conto invece dell'uomo reale operante per una molteplicità di motivi. [3] La quale molteplicità di motivi ha la sua origine dal

[1] « One of the debls which we owe to Comte's genius, lies in the clearness and vigour with which he showed how complex social phenomena are, how intricately interwoven one another, and withal how changeful ». *The present position* ecc., vol. cit., pag. 163.

[2] VITO, *La concezione biologica dell'Economia*, cit. pag. 30.

[3] I grandi economisti sanno bene quello che hanno voluto fare con questa ipotesi — Walras sa bene che « l'homme n'existe qu'en société et par la société. L'homme réel c'est l'homme dans la société » (V. sopra). Soltanto, quell'astrazione è necessaria, soggiunge Walras, per la costruzione della scienza sociale: ed è qui che può cominciare, come comincia per noi, il dissenso sulla legittimità di questo procedimento di astrazione e quindi della ipotesi stessa. E' una contraddizione interna il voler costruire una *scienza sociale* (e tale è l'economia, anche l'economia dello scambio) sul fondamento di una ipotesi che si costruisce precisamente astraendo dal « *milieu social* » ossia da quell'ambiente che prima si è detto condizionare la formazione dello stesso individuo.

Quanto all'egoismo appiccicato dagli economisti, all'*homo oeconomicus*, bisogna riconoscere che fu proprio una stortura; nè si comprende come una mente così raffinata come quella di Pantaleoni, abbia potuto seguire questa via, ricollegando un concetto grossolano a un puro schema. Ma non è sul concetto di egoismo che bisogna basare la critica, come fa GIORGIO DEL VECCHIO, in « Diritto ed Economia » cit. pag. 6 mentre è sulla validità del procedimento logico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fatto che l'individuo vive necessariamente in società ed è in una molteplicità di relazioni, che hanno come substrato elementi d'ordine etico, giuridico, religioso, affettivo. Marshall si servì, come ho accennato, dell'analogia biologica solo perché questa gli offriva uno schema dinamico da contrapporre allo schema statico dell'economia ricardiana e post-ricardiana. Ricardo e i suoi successori, partendo da una premessa statica, attribuirono alle forze della offerta e della domanda un'azione molto più meccanica e regolare che non si rinvenga nella vita reale. Insomma, l'analogia biologica offrì a Marshall solo l'idea del *movimento* e delle *variazioni* necessariamente connesse alla vita; ma il *contenuto della vita* egli ricercò nella molteplicità dei motivi dell'operare umano: concezione eminentemente sociologica.

E tuttavia Marshall fece opera di Economia pura, nel senso che diede alla ricerca un contenuto d'ordine gnoseologico e non deontologico. Egli si servì, cioè dell'analisi dei vari motivi (accertabili obbiettivamente dalle loro espressioni in moneta) per approfondire la *conoscenza* di determinati fenomeni d'ordine puramente economico. Così quando egli discorre degli affetti domestici come della molla fondamentale del risparmio, fa intervenire questo fattore extra-economico per approfondire la conoscenza del processo di capitalizzazione. Nello stesso tempo però, così facendo egli giunge ad una forma di conoscenza avente un valore pratico, rimanendo fedele al principio che l'« Economia deve intendersi quale studio degli aspetti e delle condizioni della vita politica, sociale e privata dell'individuo; ma più specialmente della sua vita sociale. Gli scopi dello studio sono di raggiungere conoscenza per sè stessa, e di ottenere guida nella condotta pratica della vita, e specialmente della vita sociale ».[1] In questo senso e solo in questo senso, l'Economia diventa a « handmaid of Ethics and a servant of practice » (Pigou). Ma non si fa confusione, non identificazione fra Economia ed Etica, fra scienza gnoseologica e scienza deontologica, fra essere e dovere.

[1] *Principles*, ed. cit, pag. 42.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Su queste direttive lavorarono e lavorano i suoi successori. La scuola di Cambridge, dando all'Economica un fine pratico, nel senso suddetto e portando il centro della ricerca sull'uomo reale, dichiara di scegliere come criterio dei suoi giudizi non più, come la generazione precedente, la nozione imprecisa e freddamente obbiettiva di ricchezza (Wealth), ma quella sociale e umana di benessere (Welfare). [1] Ora, questa nozione di benessere acquista una colorazione etica in quanto il benessere sociale si realizza mediante una più equa ripartizione del reddito, del dividendo nazionale, fra gli individui, mediante cioè una più larga applicazione del principio di giustizia sociale. E tuttavia Hobson va ancora più in là, perché non può accettare i residui di marginalismo accolti dalla scuola di Cambridge. Egli vede un'assoluta incompatibilità fra la teoria marginale e l'economia del benessere, e quindi ripudia totalmente la prima. Arte e scienza sono assolutamente legate fra di loro: « l'Economica non può essere dissociata dall'Etica; « l'Etica non è un'intrusa nei fatti economici. I fatti economici e sociali sono al tempo stesso etici ». [2] Anche l'Hawtrey, l'Andesrson, il Knight, anche il Cole di Oxford, anche il Veblen e gli « istituzionalisti » americani, ammettono la necessità di valutazioni etiche e politiche come fini della vita economica.

In un analogo ordine d'idee si trovano gli scrittori italiani di economia corporativa.

6. — Le tesi sostenute dagli scrittori di Economia corporativa nei riguardi del problema dei rapporti fra Etica ed Economica sono: 1° la tesi identificatrice (l'Economica è una parte integrante dell'Etica), 2° la tesi subordinatrice (l'Economica è distinta dall'Etica, ma è ad essa subordinata). La prima ha come più autorevole rappresentante l'Arias, fra gli economisti e Giorgio Del Vecchio, fra i filosofi; la seconda è sostenuta con

[1] Tutti sanno che alludo al Pigou. Cfr. G. PIROU, *L'Utilité marginale*, Paris, 1932, pag. 259 e HOMAN, *Contemporary economic Thougth*, New York, 1928.

[2] HOBSON, *The social problem*, London, 1901, pag. 69; cfr. *Life and Wealth a human valutation*, London, 1926. Per l'influsso di Marshall su Hobson v. ad es. VITO, *L'essenza dell'economia corporativa*, Milano 1935, pag. 24.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vigore e perspicuità sopratutto da Francesco Vito. Ora, le discussioni svoltesi fra questi scrittori reciprocamente, nonché tra loro ed Einaudi, giovano a chiarire il loro rispettivo pensiero. Nel suo notevole lavoro « Diritto e Economia »[1] Del Vecchio negava la validità stessa della scienza economica sulla base della identificazione fra ipotesi « edonistica » e ipotesi « egoistica », [2] in quanto da tale ipotesi non può trarsi nessun principio di obbligazione — ed affermava la sua validità solo in tanto in quanto i suoi risultati siano ricompiuti dalle norme morali « La morale e il diritto abbracciano in verità tutta la vita, e non solo quella particolare sua manifestazione. Essi pongono i principii e i fini necessari, sottraendoli al puro arbitrio; essi non dicono soltanto che se si vuole raggiungere un certo scopo, o seguire un certo interesse, conviene contenersi in un certo modo; ma dicono anche, e sopratutto, che è assolutamente doveroso imprimere certe direzioni all'attività, volere certi fini, rispettare certi valori. Solo subordinatamente a ciò possono valere le cognizioni dei nessi causali, e le cosidette norme tecniche, che altro non sono che espressioni invertite di tali nessi, e cioè indicazioni ipotetiche, rimesse al semplice arbitrio ». [3] Dunque, l'Economica per essere valida non può essere se non una parte integrante dell'Etica. E in tale ordine d'idee è l'Arias, il quale osserva che « il principio economico è lo stesso principio morale *che si realizza* in una determina sfera dell'attività individuale e collettiva, soggetta anch'essa al suo dominio ». [4] E, in altro scritto, dopo avere citato un passo di Del Vecchio, soggiunge: « Non altrimenti io vado affermando che il principio economico è lo stesso principio etico che si realizza nell'ordine dei rapporti derivanti dalla vita della ricchezza, e che in ragione di tale principio debbono essere ricostruite tutte le dot-

[1] GIORGIO DEL VECCHIO, *Diritto ed Economia*, Conferenza letta all'Istituto Nazionale Fascista di Cultura di Roma, il 18 marzo 1935; pubblicato nella « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto », Anno XV fasc. VI nella « Revue d'Économie politique » febbraio 1936; e in estratto, Roma 1935. Io cito in base all'estratto.

[2] *Op. cit.* pag. 14 e 15.

[3] *Op. cit.* pag. 22.

[4] Prolusione al corso di Roma, pubbl. in « Economia » febbraio 1936; pag. 18 dell'estratto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trine economistiche.... »[1] E altrove più esplicitamente: « l'economia è la politica stessa, cioè un aspetto dell'etica che valuta ed attua i fini etico-politici, servendosi, ove occorra, di variabili procedimenti tecnici, strumenti della politica, cioè dell'economia ».[2] Dove l'identificazione è fatta non solo tra l'Economia ed Etica ma anche — pel tramite di questa — con la Politica.

Rispondeva Einaudi a Giorgio Del Vecchio;[3] 1° che non si deve confondere il principio economico col principio egoistico, per quanto alcuni grandi economisti abbiano contribuito a questo equivoco; 2° che l'Economica non è una scienza deontologica, ma soltanto gnoseologica; 3° che non è esatto che essa si occupi soltanto dei modi di soddisfacimento dei bisogni, materiali, poiché si occupa di tutta l'attività umana in un aspetto determinato; 4° che la scienza economica è scienza di mezzi e precisamente studia i modi razionali con cui gli uomini usano i mezzi limitati di cui dispongono pel conseguimento di determinati risultati, cosicché il principio economico diventa il principio razionale.[3] Replicava l'Arias che « per un impiego ragionevole dei mezzi non c'è bisogno di una *scienza economica:* sono sufficienti i suggerimenti delle varie tecniche, massime la tecnica aziendale, strumento della politica, e quindi dell'economia politica. Il principio politico, *quando sia derivato dal principio etico,* è sufficiente a sé stesso ed include il principio economico, giustamente inteso e finalmente liberato da tutti i residui di una « disgraziata filosofia ».[4] Tale è la tesi identificatrice.

La tesi subordinatrice è sostenuta con molta intelligenza, se non con pari rigore logico, da Francesco Vito. L'Economia è scienza autonoma, ma deve essere *subordinata* all'Etica. « La scienza economica studia l'operare umano sotto un particolare

[1] In « Economia » agosto 1936, pag. 108.

[2] In « Economia » maggio 1936, pag. 401.

[3] EINAUDI, *Morale et Economique*, in « Revue d'Économie Politique, mars-avril 1936.

[3] Sulla discussione tra Del Vecchio ed Einaudi v. gli ottimi articoli di VITO nell'*Avvenire d'Italia*, 5, 11, 14 marzo e 7 giugno 1936.

[4] In « Economia », agosto 1936, pag. 114. Il corsivo è dall'Arias.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

aspetto. Su tutta l'attività umana stende il suo impero sovrano l'Etica. La scienza economica deve necessariamente fare i conti con l'Etica ».[1]

E altrove: « l'Economia, intesa come un aspetto dell'attività umana, è subordinata all'etica e alla politica, perché essa è, per definizione, adeguamento di mezzi a fini d'ordine etico e politico ».[2] Questa posizione dottrinale è fieramente criticata dall'Arias. Non è vero che la scienza economica sia necessariamente legata alla scarsezza dei mezzi: « In un regime di mezzi limitati l'istinto del piacere lasciato libero, porterebbe all'abbrutimento ».[3] Non è vero che l'Economia *debba fare i conti* con l'Etica, perché è l'Etica stessa: « Il principio economico, ripetiamolo ancora una volta, è lo stesso principio atico-politico ». Non è vero che la scienza economica sia scienza autonoma: « l'autonomia poteva averla la falsa economia, almeno nel significato cosidetto tradizionale; l'economia politica non può aspirare ad un'autonomia male intesa che la corromperebbe e finirebbe coll'inocularle da capo i due veleni, ugualmente mortali, dell'edonismo, più o meno meccanico, e dell'indifferentismo, necessariamente scettico ».[4]

Io faccio opera di storico delle dottrine, e cerco quindi di esporre il pensiero degli altri; ma poiché bisogna pure dare una interpretazione critica a questo pensiero, mi sia lecito di fare alcune osservazioni, tanto più che queste potranno condurre a fissare una nuova posizione rispetto al problema dei rapporti fra Etica ed Economica. A me pare chiaro che la tesi identificatrice non risolva, ma faccia scomparire senz'altro il problema. Considerata l'Economica come una parte integrante dell'Etica, essa diventa della filosofia, come del resto è in San Tommaso, il quale non ha mai voluto fare della scienza economica, ma soltanto della Filosofia della pratica. Il problema dei rapporti fra Etica ed Economia è già risolto prima di essere posto,

[1] VITO, *Economia ed Etica*, Milano, 1935, pag. 164.

[2] VITO, *La revisione della teoria del commercio internazionale*. In « Giornale degli Economisti », luglio 1936.

[3] In « Economia », maggio 1936, pag. 400.

[4] *Ibidem*, pag. 401-2.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

poiché uno dei termini è scomparso per la definizione stessa che se n'è data. A me pare ancora che, in tutto questo, ci sia sotto un equivoco, e precisamente che si confonda l'*attività* con la *scienza* che deve studiare questa attività, confusione che non faceva affatto San Tommaso, perché egli voleva valutare eticamente proprio determinate manifestazioni dell'operare umano. Tale confusione è fatta da tutti, da Arias, da Del Vecchio, da Vito. Quando Arias scrive: « In un regime di « mezzi limitati » l'istinto del piacere lasciato libero porterebbe all'abbrutimento.... » o quando Vito scrive che « l'Economia deve fare i conti con l'Etica » perché « su tutta l'attività umana stende il suo impero sovrano l'Etica » si confondono i *fatti*, ossia la realtà che deve essere studiata e la *rappresentazione ideologica* di questa realtà, ossia i principî, la scienza. Altro è esaminare l'usura dal punto di vista morale, e altro è fare la teoria dell'interesse. E il nostro problema è di valutare eticamente dei principî, non delle forme di attività.

Da questo punto di vista, soggiungo che non comprendo che cosa significhi subordinare una *scienza* ad un'altra. Una forma di attività può essere subordinata a determinate direttive, etiche religiose, politiche, ma una scienza, che vuol dire un sistema ordinato di principî, la rappresentazione ideologica di un dato modo della realtà, come può essere subordinata alla rappresentazione ideologica di un altro modo della realtà ? Giustamente gli scolastici facevano una gerarchia delle scienze subordinandole alla Teologia, la scienza del divino, da cui tutto l'umano procede, ma, sul terreno dell'umano, non v'è ragione alcuna di fare tale gerarchia. Una scienza potrà essere il presupposto di un'altra: così la biologia presuppone la chimica, come questa la fisica; ma ciascuna di esse è sovrana nel suo ambito di ricerche. Il che non significa già che esse debbano ignorarsi reciprocamente, chè anzi i risultati delle une non possano e non debbano essere coordinati a quelli delle altre. Per questa ragione l'Economica deve essere coordinata all'Etica ed alla Politica. Ma forse lo stesso Vito ha voluto esprimere questo concetto, e la parola lo ha tradito.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Se così è, io sono d'accordo con lui. In pari tempo non posso non accettare molte delle cose dette da Einaudi: il quale, per vero dire, non ha fatto nessun ripiegamento, come invece hanno creduto parecchi, ma ha fatto semplicemente una *messa a punto*. Non c'è più, difatti, nessun economista degno di questo nome che consideri l'egoismo come il movente delle azioni di cui deve occuparsi la scienza economica; non c'è più nessun economista degno di questo nome che consideri l'Economia come la scienza che studia il soddisfacimento di bisogni materiali. Ma bisogna andare più in là. Anzitutto bisogna conservare il concetto di utilità, ma in pari tempo bisogna allargarlo ammettendo *vari tipi di utilità* in dipendenza dei vari fini individuali e statali; è necessario conservare il principio di soggetto economico, ma in pari tempo allargarlo ammettendo la *pluralità dei soggetti* e precisamente dell'individuo e dello Stato; è necessario conservare il principio della limitatezza dei mezzi e della razionalità del loro impiego quale economicità ma allargare in *pari tempo* questo principio applicandolo all'individuo e allo Stato. Basta estendere a tal fine, a tutta l'economia il principio che Walras ammette per la economia della ripartizione, l'*homme nell'existe que dans et par la société* », in pari tempo però rendendolo concreto poiché non esiste una società in astratto, ma solo delle società concrete, di cui la più alta espressione è la società giuridicamente organizzata « Stato ».

Ed ecco il postulato della pluralità dei soggetti economici: individuo e Stato, ecco, — per ciò stesso — quello della pluralità dei fini e dei tipi di utilità. Allora potremo cominciare a costruire quel congegno per la scoperta di verità concrete che è la scienza economica; la quale pertanto sarà scienza autonoma, indagine dei modi con cui l'individuo e lo Stato impieghino razionalmente (ossia economicamente) i mezzi limitati di cui dispongono, pel conseguimento di determinati fini. Ma non c'è razionalità, ed economicità, se questa non è tale insieme per le parti e pel tutto: essa dunque consiste nella armonica consecuzione dei fini col minore sforzo possibile così per le parti come pel tutto, il che significa armonica consecuzione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

delle utilità massime da parte dell'individuo e dello Stato, così armonica da diventare una *equi-distribuzione delle utilità*. Che se l'ordinamento giuridico ci apparirà quale strumento indispesabile di codesta logica economica attuantesi appunto nella equi-distribuzione delle utilità, noi non esiteremo a porre l'ordinamento giuridico nel quadro dei principî chiamati a comporre il nostro sistema teorico. Ed ecco che, per tal modo, noi potremo costruire una scienza economica avente una portata etica.

Siamo ricondotti sulle vie marshalliane: alla esigenza, cioè, di costruire un sistema teorico, il quale abbia una portata pratica e possa servire ai fini della vita, che è essenzialmente sociale e quindi etica. In questo senso, e solo in questo senso Marshall ha parlato di Economica come di *servant* della pratica; ed è in questo senso e per questa via che l'Economica acquista un valore morale. È compito della scienza dell'Economia corporativa di dare questa dimostrazione, più decisamente di quanto non abbia fatto Marshall e la sua scuola, tanto benemeriti per avere posto nettamente il problema e avere indicato alcuni caposaldi della sua soluzione.

Ma quello che io qui intendevo di dire era semplicemente che esiste la possibilità di una terza soluzione al problema dei rapporti fra Etica ed Economica.

FILIPPO CARLI.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LA MISURABILITÀ DEI VALORI E DEI BISOGNI ECONOMICI

1. La concezione razionalista e positivista della scienza economica ed il principio di « economicità ». — 2. La scienza economica considerata come una specie di fisica dei valori e dei fatti economici. — 3. Confusione fra comparazione e misurabilità. — 4. Le valutazioni e le scelte economiche sono atti psicologici, ma non sono identificabili cogli atti logici. — 5. Non esiste una misura psico-fisiologica dei valori e dei bisogni economici, ma solo una misura politico-sociale, basata sull'universale apprezzamento dell'oro e della moneta aurea.

I.

La concezione razionalista e positivista della scienza economica ed il principio di economicità.

La scienza economica moderna è caratterizzata da una concezione razionalista e positivista del sapere e della conoscenza, secondo la quale non sarebbe possibile conoscere se non la realtà fenomenica e cioè la realtà del mondo fisico, quale appare alla nostra attività sensibile, conoscenza *positiva e scientifica*, perchè può essere sempre controllata sperimentalmente dai nostri sensi. Da ciò deriva la convinzione (che in molti individui assume il carattere mistico di una religione *scientifica*) che le scienze naturali siano il tipo per eccellenza di sapere e che anche la conoscenza dei fatti umani si debba raggiungere col procedimento e col metodo proprio di queste scienze.

Tale concezione è inoltre basata sulla convinzione che la verità dedotta dalla logica formalistica e dalle matematiche siano delle verità assolute ed eterne, mentre i moderni critici della scienza, tra i quali primi il Mach ed il Poincarè, hanno dimostrato che si tratta soltanto di verità relative e contingenti alle ipotesi, che si sono poste, cadute le quali cade, come un castello basato sull'arena, tutta la costruzione logico-formalista.

Com'è noto, il razionalismo ed il positivismo identificano i giudizi e le azioni dell'uomo ed i suoi sentimenti, spiacevoli o dolorosi, ai fenomeni razionali, biologici e quantitativi e riducono le varie categorie di valori umani (logici, morali, estetici, economici) ai soli valori

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

logici, in modo che, per la scienza economica, i giudizi, le valutazioni, i gusti ed i bisogni umani e le scelte economiche e quindi le azioni economiche, come pure i sentimenti piacevoli e dolorosi, costituirebbero dei semplici *dati*, come i fatti del mondo esterno, come per es.: la materia, la luce, l'elettricità ecc., e non dei prodotti delle creazioni della psiche o dello spirito umano.

Per scoprire le leggi, che regolano le relazioni o rapporti fra dei fatti del mondo fisico e cioè fra delle cose e delle quantità, quali i beni economici, la quantità della popolazione ecc. e dei fatti psichici o spirituali, quali i giudizi e le valutazioni, i gusti od i bisogni economici e le scelte economiche e quindi *l'utilità economica*, la scienza economica (per rendere omogenei i due termini dell'equazione e procedere quindi al calcolo matematico) ha ridotto il secondo termine, e cioè il valore od utilità economica, costituito da fatti psichici e spirituali, ad una *quantità determinata*. Contro questa arbitraria ed assurda riduzione, che costituisce il presupposto fondamentale della base naturalistica e razionalista della scienza economica, ha aperto la sua battaglia ideale di studioso di problemi economici e sociali l'autore del presente studio, col suo recente libro: « *Dall'economia classista all'economia corporativa* ».[1]

* * *

Il problema se la scienza economica possa avere o no una base teorica naturalistica e quantitativa ha un' importanza fondamentale, non solo per l'avvenire degli studi economici e sociali, ma anche per la stessa vita economica e sociale dei popoli, sulla quale la metafisica razionalista e positivista della scienza economica tradizionale ha grandemente influito a determinare la progressiva *disumanizzazione* coll'artificiale separazione dei problemi conoscitivi e teorici dell'economia, dai problemi pratici o di politica economica e colla riduzione ideologica di tutta la vita economica dei popoli al *fattore economico quantitativo*, al numero, alla quantità, che porta al trionfo del quantitativo sul qualitativo, del materiale

[1] Ed.: « I Commentari dell'Azione Fascista », pag. XXI-402, Roma 1934 XII.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sullo spirituale, del razionale sull' irrazionale, disumanizzando così il soggetto stesso dell'economia e cioè l'uomo sociale, ridotto dalla scienza economica ad una pura astrazione razionale, ad un meccanismo agente in un modo uniforme presso tutti gli uomini (*homo oeconomicus*), che sono così privati della loro personalità e responsabilità economica e ridotti tutti fra di loro razionalmente eguali.

La concezione razionalista e positivista della scienza economica costituisce oggi, per la grande maggioranza degli economisti professionali o cattedratici, una specie di *religione scientifica*, che fà considerare come una aberrazione dell' intelletto e della ragione ogni tentativo audacemente rivoluzionario del pensiero umano, che intenda di scuotere le basi tradizionali del problema conoscitivo e teorico della scienza economica tradizionale. Gli economisti, mentre hanno aperto le porte dell'economia pratica alle nuove correnti del pensiero economico, specialmente del pensiero economico corporativo, procurano, con ogni mezzo, di tener chiuse le porte dell'economia teorica o conoscitiva e cioè della vera scienza economica (superiore alle contingenze transeunti della politica economica) alla cognizione ed all'esame delle critiche, che ne infirmano i principî fondamentali.

Il fulcro della nostra critica della scienza economica tradizionale, critica ampiamente svolta nel succitato libro, è costituito dalla dimostrazione della non misurabilità *dell'utilità economica od ofelimità dei beni*, che non è una proprietà obiettiva dei beni economici e quindi fenomeno del mondo fisico, né un attributo fisiologico dell'organismo umano, ma sibbene una valutazione, un giudizio della psiche e cioè dello spirito umano che appartiene non al mondo dei fatti esterni o naturali, ma sibbene al mondo dei fatti interni o spirituali dell'uomo, i quali l'edonimetria ha ritenuto di poter ridurre a fatti del mondo fisico e quindi a *quantità determinate* basandosi sulla forma più grossolana di materialismo psicologico.

* * *

Per i seguaci della scienza economica tradizionale la concezione positivista razionalista e di tale scienza, basata sulla misurabilità dell'utilità economica od ofelimità dei beni, ha assunto oggi il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

carattere di un dogma intangibile, dichiarato *tabù* dagli economisti cattedratici, che disdegnano di discutere un tale problema, la cui sola impostazione critica viene giudicata come un indice di aberrazione e di disorientamento spirituale, che renderebbero incapace la mente di uno studioso a comprendere i fatti economici e specialmente a tentare la loro trattazione teorica.

Debbo quindi essere grato al prof. Agostino Lanzillo, docente universitario di Economia Politica, di avere portato a conoscenza del mondo scientifico il mio libro, anche se il suo giudizio sia francamente e totalmente contrario alla tesi fondamentale sostenuta in detto libro e cioè alla non misurabilità dell'utilità economica od ofelimità dei beni, la cui misurabilità costituisce appunto il presupposto fondamentale della scienza economica razionalista.

Agostino Lanzillo, al quale sono legato da lunghi anni dalla più cordiale amicizia, che non potrà mai essere turbata dai nostri dissensi dottrinali, ha una concezione tipicamente positivista e razionalista della scienza economica e ciò non ostante che, nei suoi anni giovanili, abbia manifestato, come seguace e divulgatore del pensiero e dell'opera scientifica di Giorgio Sorel, decise tendenze spiritualiste ed idealiste e quindi antirazionaliste, antinaturaliste ed antipositiviste (caratteristiche della filosofia bergsoniana) nello studio dei fatti economici e sociali. [1]

Lanzillo infatti ritiene, nel suo studio: « *La misurabilità dei bisogni in economia* », [2] una conseguenza del disorientamento e dello squilibrio spirituale contemporaneo la critica economica alle basi

[1] Agostino Lanzillo infatti così scriveva a pag. 108 e 109 del suo ottimo studio critico divulgativo su *Giorgio Sorel* (Ed. Libreria Editrice Romana, Roma, 1910): « la tradizione secolare d'Italia e diciannove secoli di cattolicismo ci portavano irresistibilmente all'indagine speculativa, alla sintesi filosofica, alla ricerca alata delle cause delle cose; una artificiale e assurda importazione straniera ci trasporta al positivismo, la filosofia più profondamente antitetica all'anima, alla coscienza, alla storia italiana e per più di venti anni imperversa su noi e tutto travolge, va contro le tradizioni in nome dell'esperienza, distrugge la gloriosa scuola del nostro diritto punitivo, creazione genuina e meravigliosa del genio italiano, in nome dell'antropologia dei maniconi, paralizza lo sviluppo del pensiero filosofico, annulla nella degenerazione del socialismo le vivaci energie rivoluzionarie della vecchia Internazionale. Ma v'ha qualche cosa di più: riformismo e positivismo, le due cause forse precipue della decadenza italiana, sono come ho detto, nate lungi da noi si tratta d'importazioni artificiose invece che di creazioni spontanee della vita italiana ».

[2] Estratto dalla Raccolta di studi in onore di RICCARDO DALLA VOLTA. Ed. Firenze, Casa Ed. Pol. Universitaria, 1936-XIV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

razionaliste e quantitative della scienza economica, collaudate da un secolo di esperienza, critica, che sarebbe perciò condannata all' insuccesso.

Ed a proposito del mio libro: « *Dall'economia classista all'economia corporativa* », nel quale tale critica è ampiamente sviluppata, con argomenti specialmente fondati sulle scoperte della psicologia contemporanea, sia filosofica, che sperimentale, Lanzillo scrive: « È uscito di recente un grosso volume che ritenta di distruggere i punti fondamentali della nostra costruzione scientifica. Il piacere e il dolore non sono misurabili — secondo il critico — e la legge del Gossen è quindi puro empirismo senza fondamento scientifico. La legge stessa è errata psicologicamente secondo i dettami della psicologia sperimentale moderna, è errata scintificamente. È un errore ridurre a rapporti quantitativi i fatti economici, dato che essi corrispondono ad uno stimolo psicologico delle azioni umane non a rapporti di natura fisica. Si obietta ancora che è un errore ridurre la scienza economica ad una meccanica delle utilità e dei piaceri non potendo le dottrine psicologiche consentire tale riduzione, perché i fatti psichici sono puramente qualitativi e quindi estranei alla nozione di quantità e di grandezza.

Non ha interesse il riferire per esteso le argomentazioni del Lolini, perché una polemica scientifica su un argomento del genere avrebbe avuto significato se il Lolini avesse sostituito al concetto attuale un altro concetto, od altra ipotesi sulla quale costruire la scienza. Onde il suo esperimento resta sterile. Il libro del Lolini è indizio però di quel disorientamento dello spirito del quale parlavamo testè. L'egregio autore invero pretende, nella seconda parte del volume, dare le basi dell'economia corporativa, senza avvedersi che, se si nega la economia marginalistica, [e cioè naturalistica] è difficile costruire una qualsiasi teoria dell'economia corporativa ! »

* * *

La sostituzione al « *principio di economicità* » della scienza economica tradizionale (concepito sia come un fatto biologico — quantitativo e quindi come un fatto naturale, sia come concetto lo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gico e quindi come un fatto razionale), di un « *principio di economicità storico-sociale* » e quindi spirituale ed irrazionale, perché creato non dalla natura, ma dall'uomo e non dalla ragione, concepita come meccanismo ragionante in base alla logica formale, ma sibbene concepita come pensiero creatore, costituito di sentimenti valutativi ed emotivi, non rappresenta per Lanzillo un fatto nuovo, neppure degno di rilievo dal punto di vista scientifico e dottrinale. E ciò perché, così argomentando, esco dai confini sacri della conoscenza e della verità certa ed obiettiva, che sarebbe quella insegnata dal positivismo e dal metodo positivista. La scienza economica tradizionale ed il socialismo scientifico, per economicità o valore economico dei beni intendono la manifestazione corporea, sensibile dell'attività psichica o spirituale dell'uomo, che giudica dell'economicità o meno di un dato bene, ed in base a questo presupposto materialista e positivista, Lanzillo ritiene appunto misurabile l'economicità o il valore economico od ofelimità dei beni, che ridotta ad un fenomeno del mondo fisico diventa misurabile, come sono misurabili il tempo e lo spazio.

Noi abbiamo invece dimostrato che l'economicità dei beni è un fatto storico-sociale e quindi spirituale, che sorge coll'economia di scambio, che è sconosciuta alle forme naturalistiche dell'economia, quali sono le economie delle società animali e le economie dei popoli selvaggi e barbari, che si appropriano dei beni non collo scambio, ma sibbene colla violenza e colla frode. L'economicità e cioè il valore economico dei beni, è un fatto spirituale, [1] non un fatto naturale e biologico dell'uomo, come potrebbe essere la vista e l'udito, che dalla creazione dell'uomo ad oggi, si manifestano sempre nelle identiche forme ed a mezzo di organi del corpo umano e che appartengono quindi non al mondo dello spirito,

[1] « Il valore economico di una merce è un « forma » di essa, uno speciale punto di vista, da cui l'esamina l'IO, un particolare atteggiamento dello spirito di fronte ad essa; non è una proprietà intrinseca della merce stessa. L'economicità nasce come finalità oggettiva della volontà e sussiste solo finchè e nella misura (in cui) sussiste la volontà: dunque è spirituale anche essa. È un errore contrapporre i valori economici agli altri ed isolare l'Economia dalle altre Teorie dei Valori. L'Economia è anche essa scienza psicologica e filosofica come tutte le altre teorie dei valori ». GUIDO DELLA VALLE, *Teoria generale e formale del Valore*. Vol. I, pag. 33. Ed. Paravia e C.i, Torino, 1916.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma sibbene al mondo della natura fisica e perciò appunto la vista e l'udito possono misurarsi con l'aiuto di strumenti scientifici.

Per la mentalità del selvaggio, che si appropria dei beni soltanto colla violenza e colla frode, i beni non possono avere che un valore fisiologico o strettamente personale, ma non un valore sociale e cioè un valore di scambio in confronto ai beni posseduti da altri, perché il selvaggio non entrerà mai in possesso dei beni altrui colla forma civile e sociale dello scambio, ma sibbene colle forme asociali della violenza e della frode.

Solo colle economie di scambio sorge l'economicità dei beni e cioè il loro valore economico-sociale o di scambio, perché questo, mentre ha un movente egoistico, ha il fine sociale di far trionfare il massimo benessere economico *medio* o relativo di ogni coppia di scambisti (venditore o compratore), ognuno dei quale deve rinunciare ad una parte del suo egoismo belluino e del suo massimo benessere economico per raggiungere l'accordo economico, che si concreta nello scambio. E questo ha per risultato la riduzione o l'eliminazione delle antitesi economiche e quindi dello stato permanente di guerra economica fra individui e fra popoli. Gli economisti tradizionalisti riducono lo scambio economico ad un fatto formale, ad un rapporto, ad un paragone, come diceva Francesco Ferrara, in modo che anche l'atto produttivo dell'uomo isolato si considera uno scambio fra costo psicologico ed utilità economica, venendo così a togliere ogni contenuto storico-sociale allo scambio.

Il confronto fra il costo e l'utilità, considerato da un punto di vista generale ed astratto, è un fatto psichico, non specifico dell'attività economica, ma comune a tutti i fatti che richiedono all'uomo uno sforzo fisico ed intellettivo.

Anche il selvaggio, che si appropria, colla soppressione del suo simile o col furto, di un bene economico, fà un paragone fra costi e utilità e si accinge alla razzia ed al furto soltanto nel caso che ritenga che il costo sia minore dell'utilità e cioè soltanto nel caso che esso ritenga di riuscire nell'impresa e di non rimetterci la vita.

Fra l'appropriazione dei beni economici col sistema barbaro della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

razzia e col sistema civile dello scambio vi è una differenza sostanziale, che sfugge all'astrattismo razionalista degli economisti, alla cui mentalità ripugna di riconoscere, che nell'atto economico tipico e cioè nello scambio, vi sia un fine sociale e quindi morale e che l'*economicità* dei beni non sia un fenomeno del mondo fisico, ma sibbene un fatto storico-sociale. Se l'economicità e quindi il valore economico dei beni e dei servizi non fosse un fatto spirituale e sociale, ma un fenomeno sensibile e biologico e quindi identificabile con una cosa materiale e misurabile (come ritiene la scienza economica razionalista) anche il valore economico costituirebbe una cosa ed il lavoro umano dovrebbe identificarsi, dal punto di vista economico, ad una merce.

Perciò, per la costruzione di una teoria economica corporativa, non può servire di base l'economia marginalistica, che è una economia tipicamente naturalistica e razionalista, destinata logicamente a sbocciare in una pratica o politica economia *classista*, sia liberale, sia socialista.

Il succitato libro: « *Dall'economia classista all'economia corporativa* » costituisce il primo tentativo dottrinale di risoluzione del problema teorico o conoscitivo dell'economia corporativa col dare a questa una base autonoma ed indipendente dai principî teorici della scienza economica tradizionale.

II.

La scienza economica concepita come una specie di fisica dei valori e dei fatti economici.

Il monismo materialistico anglosassone [1] (caratterizzato da un grossolano materialismo conoscitivo o psicologico) degli economisti classici inglesi, costituisce la base teorica della scienza economica tradizionale, che nel positivismo naturalistico ha trovato la giu-

[1] Cfr.: Ettore Lolini, *Il pensiero economico inglese e le sanzioni*, nella Rivista « Vita Italiana », Aprile 1936-XIV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stificazione dottrinale ad accentuare sempre più il proprio carattere naturalistico e scientifico fino a ridursi ad una specie di fisica applicata ai fatti economici e cioè ai fatti umani.

Si è preteso di potere avere dell'attività economica umana una *conoscenza scientifica* e cioè la conoscenza sensibile, sperimentale e positiva, che, attraverso il controllo dei sensi, le scienze naturali riescono ad avere del mondo fisico. Il positivismo, come metodo proprio delle scienze naturali, è stato così esteso allo studio dei fatti economici perché, al contrario degli altri fatti umani, quali i fatti sociali, politici, giuridici ecc. gli economisti tradizionalisti ritengono che i valori ed i fatti economici, isolati da tutti gli altri e quindi astrattamente considerati, siano riducibili a valori logici ed a fatti biologici e quantitativi e cioè a fatti del mondo materiale e razionale.

Per il positivismo, la *conoscenza vera* colla quale si possa procedere con passo sicuro, appoggiato cioè ad un terreno solido, che garantisca il progresso scientifico (non come creazione inventiva e quindi sempre innovativa, rivoluzionaria, intuitiva ed irrazionale, ma come un evoluzione lineare e progressiva di alcuni principî razionali assoluti) sarebbe soltanto la conoscenza sensibile, che si ottiene a mezzo dell'esperimento e della conoscenza razionale o formale, che si ottiene a mezzo delle matematiche.

« Di tutte le discipline sociali — scrive Agostino Lanzillo — è l'economia politica, che ha un contenuto scientifico. La storia di questa scienza ci spiega il progressivo processo di formazione della scienza, come un processo di isolamento e differenziazione del fenomeno economico in confronto della etica, della sociologia, della politica, ecc.

L'economia diventa scientifica nello stesso tempo che diviene astratta e che costruisce un proprio *corpus* del tutto distinto dalle altre discipline.

La forza di penetrazione di una disciplina è nella specializzazione, nella sua volontà di martellare un argomento solo, per intenderlo in tutti i suoi aspetti e riflessi. Che così sia, nel caso che ci interessa, è innegabile, perchè tutto il progresso della scienza economica si consegue solo quando l' isolamento del dato econo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mico è perfezionato dai classici e la indagine degli economisti si limita al solo aspetto economico dei fatti sociali ».

Anche le scienze giuridiche procedono all' isolamento dei fatti oggetto del loro studio, costituendo così tanti rami distinti del diritto, quali il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, ecc., ma i giuristi non hanno mai avuto la pretesa di trasformare questa necessità metodologica, dovuta alla limitazione della mente dell'uomo, in *una riduzione* dei fatti giuridici a fatti naturali e razionali, trasferendoli (col pretesto di averne una conoscenza vera, obiettiva ed assoluta) dal mondo dello spirito al mondo della natura, come hanno fatto gli economisti coi fatti economici. È questa naturalizzazione e disumanizzazione dei fatti economici, che costituisce l'errore fondamentale della scienza economica, al fine di raggiungere una conoscenza sperimentale e quindi una verità ed una realtà obiettiva. « La scienza economica — scrive Agostino Lanzillo — è colpevole di affermare che vi è una *realtà economica* che non si può superare o distruggere. La delusione degli uomini per la impassibile reazione delle forze naturali contro le nostre follie, spinge a demolire la scienza quasi per trar vendetta delle delusioni patite ».

* * *

L'errore e la colpa consistono nell'affermare che esiste una realtà economica dominata da leggi del mondo naturale e non da leggi del mondo psichico o spirituale, errore basato sulla metafisica positivista, che non riconosce altra realtà che quella sensibile e materiale del mondo fisico, come se i sentimenti e le ideologie non costituissero, quando sono largamente diffuse e fortemente radicate negli spiriti degli uomini, una realtà più difficile a superare e distruggere della stessa realtà del mondo materiale. Così la realtà giuridica, che è una realtà spirituale, formatasi nel corso dei secoli e nel succedersi di generazioni, ha i suoi principî e le sue leggi fondamentali alle quali si uniformano i popoli civili senza necessità di ricorrere al *mito* di attribuire loro un carattere naturale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il razionalismo meccanicistico ed il positivismo, che hanno fatto completo fallimento nella filosofia e nel campo degli studi storici, hanno oggi la loro roccaforte nella scienza economica, che, come il positivismo, non è né scienza, né filosofia, mentre il positivismo materialistico viene oggi respinto dallo stesso campo delle scienze fisiche dove le recenti scoperte sulla costituzione atomica della materia, sulle radiazioni e sulla meccanica ondulatoria hanno minato le basi stesse del determinismo scientifico, creazioni del positivismo, e distrutto il mito della verità esclusiva del fatto, quale viene rivelato dai sensi, perché, secondo un fisico contemporaneo: « L' immagine del mondo fisico si allontana, nella sua struttura, sempre più dal mondo dei sensi ».

Gli economisti, per creare una fisica dei valori e degli atti economici, hanno dovuto partire dal presupposto, dal postulato (al quale hanno attribuito il carattere di assioma e di dogma) che tali valori ed atti siano riducibili a fatti fisici, biologici e fisiologici, che sono sempre suscettibili di misurazione. E per stabilire la legittimità di tale riduzione non si sono preoccupati di chiederlo alla dottrina psicologica contemporanea (sia filosofica che sperimentale) sotto lo specioso pretesto della divisione del lavoro scientifico, secondo il quale ogni dottrina ed ogni scienza non deve uscire dal campo dei propri studi e deve ignorare quindi se i principii filosofici e psicologici, sui quali si costruisce la propria dottrina o scienza, abbiano effettivamente un fondamento di verità. Così gli economisti tradizionalisti sono giunti a considerare come una *verità solare ed indiscutibile* la possibilità di riduzione dei valori e degli atti economici, che sono fatti dello spirito umano, a fatti fisici, biologici, fisiologici e quantitativi, che sono fatti del mondo della natura. E considerano come il risultato di uno squilibrio spirituale l'affermazione che tale riduzione è assurda e illegittima, come insegna la psicologia e la filosofia contemporanea, che negano recisamente la possibilità teorica di ridurre il mondo dello spirito a quello della materia, il mondo dei valori umani al mondo delle leggi naturali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

III.

Confusione fra comparazione e misurabilità.

Nelle continue scelte di beni economici che ogni uomo fa quotidianamente si hanno dei valori economici più grandi e dei valori economici più piccoli, dei valori massimi e minimi, perché se per un uomo tutti i beni economici avessero l' identico valore non sarebbe per lui possibile nessuna scelta e gli sarebbe riservata la triste fine dell'asino di Buridano. Ma maggiore e minore, massimo e minimo, costituiscono (essendo quantitativamente indeterminati) dei termini di *comparazione* e non dei termini di *misurazione*, che devono sempre essere delle quantità determinate. Per potere eseguire l'addizione e per poter stabilire l'eguaglianza di due grandezze non basta conoscere che una grandezza è maggiore o minore dell'altra, ma è necessario conoscere il *quantum* delle grandezze da addizionare o da confrontare.

Questi calcoli non sono possibili neppure per i piaceri e per i dolori puramente sensitivi. A mano a mano che si passa dai piaceri sensitivi a quelli intellettivi e ideologici, questo calcolo diventa non solo impossibile, ma inconcepibile, perché è assurdo dal punto di vista psicologico, solo il pensare che sia possibile calcolare se il possesso della prima unità di un bene economico possa recare ad un individuo un piacere uguale o doppio o triplo ecc. della seconda, terza, ecc. unità, che mano mano viene a possedere dello stesso bene.

Dalle scelte economiche, che fa l' individuo, noi possiamo soltanto legittimamente dedurre che fra due beni, uno scelto e l'altro no, il primo soltanto ha per il soggetto economico un valore soggettivo, un'ofelimità, mentre il secondo non ha, in un determinato momento, ofelimità alcuna e costituisce quindi per l' individuo un non-valore. Se fra due beni economici, dei quali ne possiede uno solo, il soggetto economico non si decide a scambiare il bene posseduto col bene non posseduto, ciò non significa, come ritengono gli edonisti, che l'ofelimità dei due beni sia, per l' individuo, eguale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

o indifferente. Significa invece che il bene non posseduto ha, per il soggetto economico, in quel determinato momento un'ofelimità minore del bene posseduto, oppure non ha ofelimità alcuna e per lui costituisce un non-valore.

Le ofelimità, che sono, fatti di valutazione, sono fatti vissuti e sentiti dall'individuo e l'indifferenza, che prova il soggetto economico di fronte alla scelta di due beni è dovuta ad un istante di esitazione od oscillazione psicologica nella scelta fra un bene ed un altro. Ma tale esitazione non può durare e deve risolversi o colla scelta di uno dei due o colla repulsione di ambedue i beni Sia nel primo, che nel secondo caso, non si può dire che le ofelimità dei due beni siano per l'individuo eguali o indifferenti.

Vilfredo Pareto comprese l'impossibilità di misurare l'utilità economica od ofelimità dei beni e di ridurla ad un fatto obiettivo e quantitativo, come ritenevano possibile, sulle tracce di Gossen gli economisti edonisti e perciò il Pareto tentò di ridurre a fatti obiettivi e quantitativi le scelte economiche attraverso l'ipotesi razionalista dell'*homo economicus*.

Infatti il Pareto, per dimostrare l'infondatezza della famosa legge di Gossen, relativa alla misurabilità del piacere e che costituisce il fondamento dell'economia marginalista, giustamente osservava che nessun individuo è in grado di poter calcolare se il primo bicchiere di vino gli ha procurato un piacere eguale doppio, triplo, ecc. in confronto al secondo, al terzo ecc. bicchiere di vino. Non può dir altro che un primo bicchiere di vino gli ha recato un piacere maggiore o minore del successivo e basta. [1]

Agostino Lanzillo invece, confondendo evidentemente la comparazione colla misurabilità, ritiene possibile il calcolo, la misura della sensibilità economica umana ed infatti così scrive: « In ogni azione scegliamo il più conveniente, tra cose o servizi di diversa qualità, fra beni della stessa qualità, a seconda del maggior rendimento quantitativo. Non è quindi fantasia degli economisti dire che la utilità è suscettibile di comparazione; ma « se ciò è » generalizzando è breve il passo per supporre la misura delle intensità delle

[1] Cfr. VILFREDO PARETO, *Manuel d'économie politique*, pag. 364. Ed. Giard et Brière, Paris 1909.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sensazioni piacevoli e dolorose, inerenti ad un determinato consumo, e quindi inerenti ad un determinato stato dell'individuo, quando esso si sobbarca ad un determinato costo, in vista di un risultato utile e ciò in un dato momento (Sella) ».

Lanzillo ha dimenticato che l'economia studia azioni umane e non cose ed oggetti fisici.

« L'oggetto fisico — osservava acutamente al Pareto, Benedetto Croce — è semplice materia bruta dell'atto economico; misurando esso si resta nel mondo fisico, non si passa all'economico. Ovvero, quando si comincia a misurare l'atto economico è già volato via ».[1]

E Lanzillo come prova della misurabilità dell'utilità economica e dei bisogni economici si riferisce alla misurabilità di oggetti e fatti del mondo della materia, quali le cose ed i fatti che formano oggetto di rilevazione statistica, i bisogni fisiologici ed i consumi alimentari degli uomini.

Così facendo si esce fuori del campo dell'economia, che studia soltanto azioni umane determinate da valutazioni intellettive ed emotive.

* * *

Noi possiamo paragonare e cioè comparare fra di loro le varie categorie di valori, le varie forme di civiltà, di progresso, di arte ecc., ma così facendo si rimane sempre nella zona subiettiva dei confronti qualitativi e non si passa nella zona obiettiva dei confronti quantitativi e cioè delle misure.

Uno dei nostri più geniali e colti docenti universitari di statisca, il Prof. Alfredo Niceforo, ha fatto vari e ripetuti tentativi per scoprire un mezzo statistico di misura *per passare dalla qualità alla quantità*. Tali tentativi sono ampiamente illustrati con una minuziosa documentazione, che rivelano la profonda cultura non solo statistica, ma anche letteraria e storica del Niceforo, nei seguenti studi: « *La misura della vita* » (1919), « *Les indices numeriques de la civilisation et du progrès* » (1921), « *Misura e valore della civiltà* » nel volume in onore del Prof. Giuseppe Prato.

[1] Cfr. BENEDETTO CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, pag. 248. Ed. Laterza, Bari, 1918.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Se si riducono la vita, la civiltà, il progresso, l'arte ai loro soli fattori quantitativi e cioè fisici, quale il numero dei nati e dei morti, la quantità dei beni economici, dei libri stampati, delle scuole, dei delitti e dei delinquenti, il numero dei versi dei componimenti poetici, l'altezza delle statue greco-romane del Louvre ecc., si può costruire una *metrologia* della vita, della civiltà, del progresso, dell'arte.

Ma con questo noi non avremo affatto una misura dei fattori qualitativi, della vita, della civiltà, del progresso, dell'arte, fattori che sono quelli che caratterizzano appunto il *valore* della vita, della civiltà, del progresso, dell'arte, fattori sulla cui misurabilità lo stesso Niceforo ha dovuto riconoscere i risultati negativi delle sue ricerche.

Il razionalismo ed il positivismo hanno creato nelle menti degli economisti e degli statistici l'orgogliosa e nefasta illusione della possibilità della riduzione dei valori economici e delle altre categorie di valori umani a semplici dati o fatti bruti, a fenomeni del mondo naturale e, quindi a fatti quantitativi e misurabili. Così, coll'assurda riduzione dei fatti qualitativi ai fatti quantitativi, della riduzione cioè del mondo dello spirito al mondo della materia, si crea una specie di monismo materialistico, che riduce il mondo dei valori e dei fini economici al mondo delle cause e delle leggi naturali, dando la pericolosa e presuntuosa illusione alla scienza economica ed alla statistica che la ragione umana sia capace di scoprire le leggi naturali del mondo economico, come ha scoperto le leggi naturali del mondo della materia e di potere così prevedere e regolare i fatti economici e finanziari, [1] come i fisici, gli ingegneri ed i chimici prevedono e regolano, nei loro laboratori, i fenomeni del mondo della materia. Sarebbe così stata opera vana quella del genio di Emanuele Kant, che ha definitiva-

[1] Cfr. Ettore Lolini, *L'attività finanziaria nella dottrina e nella realtà. Saggio di una sistemazione scientifica dei fenomeni finanziari*, pag. 497. Ed. Athenaeum, Roma, 1920. Nonostante che su questa opera abbia avuto una grande influenza il pensiero e il metodo sociologico di Vilfredo Pareto, pur nondimeno, dopo un esame della storia finanziaria dell'antichità, del medio-evo e dell'epoca moderna, sono dovuto giungere alla concezione antirazionalista dei fatti finanziari e della loro intima connessione coi fatti politici e quindi della loro dipendenza da fatti spirituali ed ideali, che non è possibile concretare ed inquadrare nella sfera delle leggi naturali.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mente scoperto essere bensì l'universo uno solo, ma visto dal pensiero umano sotto due aspetti completamente opposti ed irriducibili, espressi in due lingue così differenti come quelle della trascendenza e dell' immanenza, non negando con questo l'*esistenza* della realtà obiettiva, ma negando soltanto che si possa conoscere la realtà in sé (*noumeno*) in quanto cioè esiste indipendentemente dalla conoscenza umana!

Tra i due mondi quello dello spirito e quello della materia non si possono costruire che dei ponti di nebbia positivista, destinati ad illudere l'umanità sulle possibilità sovrumane e miracolose della scienza economica e della statistica.

IV.

La valutazione e le scelte economiche sono atti psicologici, ma non sono identificabili cogli atti logici.

Gli economisti edonisti ritennero giustamente che, per poter studiare da un punto di vista scientifico, l'attività umana e quindi la realtà economica, bisognava affrontare il problema centrale, la chiave di volta di tale attività e cioè il problema gnoseologico o conoscitivo del valore economico dei beni, sopprimendo il distacco, introdotto dagli economisti classici, tra valore di scambio e valore d'uso o valore soggettivo dei beni, dimostrandone la stretta dipendenza e facendo rientrare nel mondo della psicologia umana il valore economico di scambio dei beni, che gli economisti classici avevano ridotto ad un fatto del mondo fisico.

Gli economisti edonisti ritennero che l'attività economica fosse determinata da moventi psicologici, ma con questo non abbandonarono la concezione naturalistica e razionalistica dell'attività economica propria degli economisti fisiocratici e classici, anzi si spinsero sempre più sulla via della riduzione dei fatti economici e fatti del mondo naturale, partendo dal presupposto materialista che i fatti della psicologia umana non siano fatti dello spirito umano, ma fatti identificabili coi fenomeni biologici o fisiologici e riducibili a fatti quantitativi e quindi misurabili.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il più geniale degli economisti contemporanei italiani, Maffeo Pantaleoni, al quale sia Agostino Lanzillo sia l'autore di questo studio furono legati, durante la sua vita, da profonda stima e da deferente amicizia, riteneva di dover studiare gli atti economici in relazione ai fatti psicologici dai quali sono determinati: « Malgrado — scriveva il Pantaleoni — la opinione contraria di moderni, come il Pareto, il Keynes, lo Schumpeter e il Castel, ritengo di non dover togliere all'economia politica il ricorso a dati di fatto fornitici dalla psicologia. Non vedo cosa, con questa rinunzia, si guadagni, ma vedo cosa si perde. Intanto va preso nota di questo fatto: che la nuova via ha condotto a risultati identici quando la vecchia è stata seguita dai medesimi che di poi hanno seguito la moda. Di ciò è esempio il Pareto, « *Manuel* », pag. 540 ». [1]

Agostino Lanzillo ritiene invece « un fuor d'opera » trattare l'atto economico alla stregua di una sensazione psicologica perché afferma che la psicologia finisce dove l'economia comincia, come si rivela dal seguente brano del succitato suo studio.

« Per avere la certezza della misurabilità delle sensazioni, della comparazione dei bisogni, dell'incessante lavorio di scelta dello spirito umano di fronte ai bisogni, allo scopo di preferire quello che ha un maggior contenuto utile, vi è la esperienza, la induzione, la logica. Non c'entra la psicologia sperimentale.

L'equivoco in cui cadono i critici è di confondere il lato economico, cioè lo sforzo per soddisfare un bisogno, con il soddisfacimento del bisogno in sé. All'economia non interessa l'alimentazione, quindi il fatto che l'uomo abbia appetito, abbia sete, ecc., ma interessa il modo che egli segue per provvedersi di quello che gli occorre per dare soddisfacimento a quel determinato bisogno. L'attività che soddisfa il bisogno non si può confondere insomma con la soddisfazione del bisogno in sé, la quale non fa parte della economia. L'attività diretta a soddisfare un bisogno è esteriore, mentre la soddisfazione del bisogno in sé è interiore: la prima parte si chiama attività economica, l'altra è attività psicologica.

[1] Cfr. Maffeo Pantaleoni, *Erotemi di economia*. Vol. I pag. 8. Ed. Laterza, Bari, 1925.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La psicologia finisce dove l'economia comincia. Questa è un'attività essenzialmente preparatoria diretta a raggiungere il soddisfacimento dei bisogni, i quali possono essere immediati ma anche spesso lontani.

Nella realtà l'economia di scambio studia molto di più fenomeni economici diretti a raggiungere dei fini lontani, che non fenomeni di economia elementare diretti al soddisfacimento dei bisogni immediati.

Psicologicamente, filosoficamente, ogni azione economica è un giudizio logico diretto ad una azione: è fuor d'opera trattare l'atto economico alla stregua di una sensazione psicologica: la gioia, la paura, l'emozione. L'uomo di affari che studia un listino di Borsa per scegliere il titolo che gli conviene acquistare per una sua speculazione, fa un giudizio logico per raggiungere una utilità: tende al piacere e respinge il dolore, ma non si tratta di piacere e di dolore nel senso della psicologia. Questo equivoco fra psicologia ed economia è derivato, a mio avviso, dall'aver usato dei concetti di piacere e di dolore che, come è ovvio, ricorrono di frequente nei trattati elementari di psicologia. I critici non si sono accorti che quando gli economisti parlano di piacere e di dolore, intendono riferirsi a guadagno o perdita, vantaggio o svantaggio, successo od insuccesso e non pensano minimamente alla sensazione pura ed interiore di piacere o di dolore. Si comprende perfettamente che se il nostro uomo di Borsa riesce a scegliere il titolo più conveniente ed a realizzare larghi dividendi, potrà bere dello champagne che gli darà una sensazione piacevole, ma la molla della sua azione economica non era il piacere di bere dello champagne, ma qualche cosa di più complesso mediato e sintetico ».

* * *

Il soddisfacimento psicologico di un bisogno è certamente un fatto differente dal modo che un individuo segue per provvedersi quello che gli occorre per dare soddisfacimento a quel determinato bisogno.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Questo modo consiste appunto nella valutazione e nella scelta, da parte dell' individuo, di un determinato bene economico capace di soddisfare anche quel determinato bisogno. Che il soddisfacimento fisiologico di un bisogno sia un fatto *interiore* o psicologico, e la valutazione e scelta economica del bene capace di soddisfare al bisogno sia un fatto *esteriore* e cioè non un fatto del mondo della psiche o dello spirito umano, come afferma Lanzillo, costituisce una vera inversione dei primi elementi della dottrina psicologica, che considera invece un fatto esterno al mondo della psiche il primo ed un fatto interno e cioè psichico il secondo, perché la valutazione e la scelta economica di un bene richiede nell'uomo delle capacità intellettive e valutative, mentre per il soddisfacimento fisiologico di un bisogno non si richiedono che delle capacità istintive e sensitive comuni agli uomini ed agli animali.

Ma mentre Lanzillo nega il carattere di fatti psicologici agli atti economici, afferma poi che: « psicologicamente, filosoficamente ogni azione economica è un giudizio logico diretto ad una azione ». Ma i giudizi di valore, sia quelli logici, che quelli estetici, morali ed economici, appartengono, secondo la dottrina psicologica, tutti quanti al mondo dei fatti psichici o spirituali ed è quindi assurdo attribuire agli atti economici il carattere di fatti logici e negare loro il carattere di fatti psicologici.

Lanzillo sembra ritenere che sia una cosa acquisita e pacifica la possibilità della riduzione degli atti economici ad atti logici e non si preoccupa affatto di chiederlo ai competenti in materia e cioè ai moderni cultori delle dottrine psicologiche.

Com'è noto, il positivismo identifica le azioni umane ed i sentimenti piacevoli e dolorosi dell'uomo a fenomeni razionali e naturali e riduceva le varie categorie di valori umani ai soli valori logici ed il Pareto, in base appunto ad una concezione positivista della scienza economica, ridusse le azioni economiche ed i sentimenti piacevoli e dolorosi a delle azioni logiche e a dei semplici dati, come i fatti del mondo esterno quali per es.: la materia, la luce, l'elettricità ecc.

La subordinazione e riduzione delle varie categorie di valori (logici, etici, estetici, economici) ai soli valori logici ci portò alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

creazione dottrinale di una Religione razionale, di una Etica razionale, di una Estetica razionale, che, nella cultura moderna, hanno fatto completo fallimento, mentre l'Economia razionale soltanto sopravvive a tale fallimento dottrinale.

* * *

La moderna dottrina psicologica ritiene assurda sia la riduzione delle varie classi di valori (logici, morali, economici, estetici) ad una sola di tali classi, sia l'annullamento, in un universalismo astratto, delle differenze irriducibili, che caratterizzano le varie categorie di valori, le quali esauriscono il loro compito nell'area assegnata a ciascuna categoria. [1]

Secondo quanto scrive Lanzillo sembrerebbe che nella psicologia umana non esistessero che fenomeni sensitivi di piacere e di dolore e non anche dei sentimenti intellettivi di piacere e di dolore. Lo sviluppo psichico dell'uomo ci presenta gradi diversissimi di formazioni psicologiche, dalla sensazione alla ragione, dai sentimenti sensitivi ai sentimenti intellettivi e valutativi ed agli ideali. Dal punto di vista psicologico, i sentimenti intellettivi, i concetti, i giudizi valutativi, sono fatti profondamente differenti dalle sensazioni colle quali non possono essere identificati e confusi.

I seguaci dell'economia naturalistica, per negare il carattere spirituale dei fatti economici, che sono fatti umani, devono ricorrere al più grossolano dei materialismi psicologici, che riduce il pensiero e la conoscenza ad un fenomeno puramente sensitivo. Soppresso lo spirito, è soppresso ogni valore nel mondo ed in un certo senso anche l'essere del mondo, perché un mondo senza coscienza è come se non fosse. [2]

La molla dell'azione economica di un uomo di Borsa non è il piacere sensitivo di bere dello *champagne*, ma sibbene il piacere intellettivo di arricchire mediante il guadagno di denaro, al possesso del quale lo speculatore di Borsa attribuisce il massimo valore, non perché abbia uno stomaco ed un appetito maggiori

[1] Cfr GUIDO DELLA VALLE, *Teoria generale e formale del valore* cit.
[2] Cfr. FILIPPO MASCI, *Pensiero e conoscenza*, pag. 3, F.lli Bocca. Ed. Torino, 1922.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

in confronto a quelli degli altri uomini, ma perché il suo intelletto e cioè i suoi sentimenti intellettivi e valutativi gli fanno attribuire al possesso del denaro (col quale potrà acquistare tutti i beni materiali che desidera) un valore molto maggiore, che al possesso di altri valori, quali per es.: quelli culturali, morali, che non può acquistare col denaro.

V.

Non esiste una misura psico-fisiologica dei valori e dei bisogni economici, ma solo una misura politico-sociale basata sull'universale apprezzamento dell'oro e della moneta aurea.

L'attività economica si attua mediante giudizi di valutazione e conseguenti atti di scelta e non scelta per parte del soggetto di tale attività e cioè dell'uomo. Per l'esplicazione dell'attività economica l'uomo ha necessità di oggetti fisici, come per es.: la terra, le materie prime, i prodotti agricoli ed industriali, la moneta ecc., che costituiscono appunto i mezzi per esplicare tale attività. Questi oggetti, appunto, perché fisici, sono misurabili e quindi assoggettabili a calcolo. Ma la scienza economica si occupa esclusivamente di azioni umane e più precisamente di atti di scelta, diretti alla trasformazione o produzione di oggetti del mondo fisico, atti di scelta conseguenti a giudizi di valutazione.

Per soddisfare un bisogno, per es. di carattere alimentare, l'uomo ha necessità di procurarsi degli alimenti (che formano parte del mondo fisico) e per fare ciò l'uomo procede a dei giudizi di valutazione economica e quindi delle scelte economiche, che si concretano nello scambio e cioè nell'acquisto di determinati prodotti e nella vendita di altri a seconda dei gusti e dei bisogni di ogni scambista. È questo appunto il campo di azione dell'attività economica umana e quindi di studio della scienza economica, la quale non s'interessa della soddisfazione dei bisogni alimentari dal punto di vista fisiologico, che è oggetto di studio di una scienza naturalistica e cioè della fisiologia, ma s'interessa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

delle valutazioni e delle scelte economiche, che precedono la soddisfazione dei bisogni alimentari dell'uomo, in quanto da tali valutazioni e scelta derivano i valori di scambio e quindi i *prezzi* dei beni alimentari.

Gli economisti tradizionalisti hanno attribuito alla legge psicologica di Gossen del piacere decrescente, in base alla quale pretendono di misurare il valore od utilità economica dei beni e quindi i bisogni economici dell'uomo, un' importanza, per le scienze economiche assimilabile a quella che ha avuto la legge sull'attrazione universale per le scienze fisiche e la legge di Gossen è considerata la base scientifica della scienza economica moderna. [1]

L'economista austriaco Carlo Menger, fondatore dell'economia edonista e capo della scuola economica austriaca, partendo dalla constatazione della varietà e della diversa intensità dei bisogni umani, da quelli più urgenti, quali i bisogni biologici fino ai bisogni più elevati e meno urgenti, dal punto di vista biologico, costruì una *scala* ipotetica dei bisogni di un individuo, graduando tali bisogni in base alla decrescente intensità, segnando, con un indice quantitativo, la graduazione dei diversi bisogni considerati e suddividendo ogni bisogno in diverse parti, corrispondenti alle successive intensità di tale bisogno. Questa graduazione dei bisogni, detta « *tavola di Menger* o *tavola mengeriana* » costituirebbe la tavola dei bisogni di quel dato individuo in quel dato momento e varia naturalmente per i vari individui ed anche per lo stesso individuo da un momento all'altro della vita. Si tratta cioè di una *ipotetica* tavola o scala dei bisogni umani, relativa ad un determinato individuo in un dato momento e quindi non estensibile ad altri individui. Nella scala dei bisogni umani infatti, nonostante che esistano dei bisogni biologici fondamentali e comuni a tutti gli uomini, pur nondimeno esistono delle differenze grandissime, da individuo ad individuo, a seconda delle loro inclinazioni e della loro educazione, nell' intensità dei vari bisogni in modo che in alcuni la soddisfazione dei bisogni materiali e biologici ha un' intensità ed un' importanza massima, mentre per gli altri individui

[1] Per un'ampia critica del punto di vista psicologico, della legge di Gossen si confronti la prima parte del citato libro: *Dall'economia classista all'economia corporativa.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la soddisfazione di bisogni di ordine superiore ha la maggiore intensità ed importanza, riducendo così al minimo necessario a vivere i bisogni di carattere biologico.

* * *

La scala umana dei bisogni economici dipende dalle valutazioni economiche di ogni individuo, che sono, come tutti i fatti spirituali, eminentemente soggettive e differenti da un individuo all'altro, come le valutazioni estetiche e quelle morali.

Per la trasformazione di queta tavola relativa in una tavola assoluta od universale dei valori economici era indispensabile il miracolo della metafisica positivista, consistente nella riduzione del sentimento piacevole e doloroso da fatto psichico a fatto fisico, quantitativo e misurabile. Questo miracolo veniva, secondo il MENGER, compiuto dalla legge psicologica del piacere decrescente, che, per il suo carattere di causalità meccanica, costituirebbe la legge quantitativa dei fatti psichici.

L'elemento quantitativo s' introduce così nel concetto di valore economico, elemento che, secondo la teoria degli economisti edonisti, costituirebbe una proprietà assoluta ed universale e quindi obiettiva dei valori economici. L' intensità del piacere derivante, per uno stesso individuo, dal consumo o possesso di uno stesso bene, sarebbe sempre causata dalla quantità di quote parti successive consumate o possedute di tale bene, in modo che l'elemento quantitativo sarebbe sempre la « causa determinante » dell' intensità del piacere, che prova l'uomo dal consumo o dal possesso di un bene.

Questa uniformità costante di successione causale, che esisterebbe nella psiche umana, renderebbe possibile, secondo gli edonisti, di accertar e misurare, induttivamente ed a priori, l' intensità dei sentimenti di piacere e di dolore, derivanti dal consumo o dal possesso, dal non consumo o dal non possesso dei beni economici, essendo tale intensità una funzione delle quantità consumate e possedute di un determinato bene. Com'è noto, nelle discipline matematiche, quando due grandezze a e b si trovano in tale rap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porto fra di loro, che ad ogni variazione della prima, corrispondono simultaneamente variazioni della seconda, si dice che la seconda grandezza è « funzione » della prima.

Il valore economico di un bene sarebbe, in base alla legge del piacere decrescente, in un rapporto costante tale colla quantità di questo bene, che varierebbe col variare della quantità consumata o posseduta del bene stesso.

Questo rapporto costante fra valore e quantità di un bene costituirebbe un caso particolare della teoria generale delle « funzioni matematiche » e sarebbe suscettibile di rigorose applicazioni matematiche.

I problemi relativi al valore economico dei beni diventano così identici ai problemi della meccanica razionale, tanto che il JEVONS poteva definire l'economia come la: « meccanica delle utilità ».

Come in meccanica, così in economia, si distinguono dei fenomeni di quiete e di movimento, di equilibri stabili e di equilibri instabili. La scienza economica viene perciò suddivisa in una parte statica ed in una parte dinamica, come se l'attività spirituale dell'uomo non fosse un dinamismo del pensiero, che è il presupposto indispensabile dell'azione.

L'identico atteggiamento degli uomini nella scelta dei vari bisogni in condizioni diversissime di vita e cioè « l'analogia strutturale degli uomini » e quindi la certezza della misurabilità dei bisogni, sarebbe — secondo Agostino Lanzillo — anche dimostrata dal fatto della esistenza di identici mezzi di valutazione delle cose in tutte le epoche e presso tutti i popoli e cioè coll'esistenza della *moneta*.

L'esistenza della moneta non ha nessuna relazione con dei fenomeni naturali, quali l'analogia strutturale degli uomini e la legge psico-fisiologica del piacere decrescente, ma costituisce un fatto politico-sociale (basato su di un fatto psichico e spirituale e cioè sull'universale apprezzamento dell'oro e della moneta aurea) dovuto all'intervento dello Stato, che stabilizza, nel corso del tempo e dello spazio, il valore economico dell'oro nei rapporti con tutti gli altri beni economici.

I valori economici, o valori di libero mercato di unità di misura

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dei diversi beni, determinate coi vari sistemi di misura, appropriate ai vari tipi di beni (misure di peso, di capacità, di lunghezza, di superficie ecc.) vengono misurati e quindi espressi in quantità di oro e cioè in misure di peso di oro, cosicché, mentre i vari beni economici hanno per gli scambisti dei valori soggettivi ed ofelimità diverse ed eterogenee (diversità che costituisce appunto il movente psicologico degli scambi), l'oro invece costituisce il prototipo dei beni economici, capace, non per se stesso, perché il valore dei beni non ne costituisce una proprietà fisica, ma per l'universale apprezzamento fattone dagli uomini, di acquistare, in qualsiasi momento ad in qualsiasi parte del mondo, qualunque altro bene economico possa occorrere ad un uomo.

L'oro è venuto così, per un secolare processo di psicologia collettiva, a costituire un bene economico, capace di misurare in base al suo valore economico-sociale (fissato e stabilizzato dall'accordo di diversi stati come avveniva nel sistema monetario a base aurea prebellico cioè nel sistema del *gold standard*) il valore economico di tutti gli altri beni.

Il processo psicologico delle valutazioni economiche dei beni è diverso negli scambi in natura, che negli scambi a mezzo dell'oro e cioè di una merce universalmente apprezzata. Gli scambi in natura fra le tribù primitive avvenivano in forme binarie autonome, perché non si era trovato un bene, una merce universalmente apprezzata, che tutti i permutanti potevano prendere come punto di riferimento, come pietra di paragone, come misura sociale dei valori soggettivi dei beni scambiati.

Il baratto di due beni economici e cioè lo scambio del valore soggettivo od ofelimità di questi due beni c' indica che i due scambisti attribuiscono un valore soggettivo maggiore al bene ricevuto in cambio e minore a quello ceduto, ma non c' indica le quantità determinate, che rappresentano le ofelimità dei due beni barattati, i valori soggettivi dei beni essendo fatti della psiche umana non riducibili a fatti del mondo fisico e cioè a fatti obiettivi e restano sempre soggettivi non ostante tutti i tentativi di riduzione per parte della scienza economica naturalistica e razionalista, a grandezze determinate e quindi misurabili.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'universale apprezzamento dell'oro, come bene economico, trasforma il valore soggettivo (differente da individuo ad individuo) del metallo giallo, in un valore collettivo e sociale inquantoché tutti i componenti della collettività sociale hanno la ferma fiducia, basata sull'esperieza secolare, che ogni individuo sarà sempre disposto ad accettare una determinata quantità d'oro in cambio di una determinata quantità di un bene economico qualsiasi. Così l'oro, per un millenario processo della psicologia collettiva umana, è divenuto, per le società umane, il prototipo di tutti i beni economici, al cui valore è possibile paragonare e cioè commisurare i valori soggettivi od ofelimità di tutti gli altri beni economici, ofelimità che, per loro stesse e nei confronti reciproci, non sono come abbiamo dimostrato, misurabili, costituendo, quali fatti psichici, delle grandezze indeterminate. [1]

* * *

Sebbene l'oro sia una merce differente da tutte le altre, perché apprezzata da tutti gli uomini in qualunque momento ed in qualunque paese e sebbene l'oro abbia una stabilità di valore maggiore di tutte le altre merci, pur nondimento anche il valore economico dell'oro costituisce un fatto psichico e quindi soggettivo e variabile da un individuo all'altro.

E perciò al fine di avere un valorimetro di tutti i beni economici e dare alla moneta una funzione metrica nei rapporti con tutti gli altri beni, gli Stati moderni *stabilizzano* e cioè fissano, a mezzo della legge, per un lungo periodo di tempo l'eguaglianza del valore economico fra l'oro-merce e l'oro-moneta e fra questi ed i corrispondenti valori espressi in moneta cartacea.

Il valore dell'oro sul mercato internazionale è rimasto infatti stabile a scellini 77 d. 10 ad oncia *troy* in rapporto al valore della

[1] Nel capitolo IX, del 1° titolo del libro *Dall'economia classista all'economia corporativa*, abbiamo esposto le linee fondamentali di questa nuova teoria monetaria psichico-sociale. Si confrontino pure dello stesso autore: *La Politica monetaria anglo-americana e i prezzi oro nazionali ed internazionali*. Estratto dai numeri 5, 6, 7, della Rivista « Commercio », anno 1934-XII. *I prezzi in regime di economia corporativa*, pubblicato nei numeri 7 ed 8 della stessa Rivista anno 1935-XIII.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sterlina e alle altre monete ad effettiva base aurea, per il lungo periodo che va dal 1844 (data dell'atto bancario di Peel, che stabiliva tale rapporto) allo scoppio della guerra europea.

La guerra monetaria fra le nazioni del mondo, che imperversa dalla fine della guerra europea e che minaccia di distruggere il commercio internazionale e la civiltà occidentale, è dovuta appunto alla cessazione dell'accordo che esisteva prima della guerra fra le grandi nazioni monopolizzatrici delle riserve auree mondiali, accordo diretto a mantenere un prezzo dell'oro eguale ed invariabile sia sul mercato internazionale che sui mercati nazionali in modo da impedire la lotta fra le nazioni per l'accaparramento dell'oro e l'aumento continuo del suo prezzo nei rapporti colla moneta dei paesi più poveri.

Non solo il processo psicologico degli scambi in natura non può essere identificato col processo psicologico degli scambi monetari, come pretende la moderna scienza economica (che ha ridotto i fatti monetari a fatti formali, a semplici epifenomeni degli scambi in natura), ma la moneta costituisce la misura universale dei valori economici in quanto la volontà degli uomini e per essi degli Stati, *stabilizza*, a mezzo della legge, nel tempo e nello spazio, il valore economico dell'oro nei rapporti col valore unitario delle rispettive monete.

L'economista inglese S. Jevons, che ha definito la scienza economica come « *la meccanica delle utilità* » e che è considerato come una delle maggiori autorità della scienza economica, specie in materia monetaria e di prezzi, propose, per il primo, di bandire dalla scienza economica la parola *valore* per sostituirla colla parola *rapporto o ragione di scambio*, illudendosi di avere eliminato dall'economia il concetto psichico, spirituale e qualitativo di valore economico e di averlo definitivamente sostituito con un concetto quantitativo, meccanico e razionale e di avere così compiuto il miracolo scientifico di avere trasferito il pensiero economico e l'attività economica umana dal mondo dei valori e cioè dello spirito al mondo delle leggi e cioè della natura.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

* * *

La critica del pensiero economico tradizionale sembra ad Agostino Lanzillo, tutto pervaso dallo spirito dogmatico della scuola, quasi una irreverente profanazione, perché questa critica: « .... prescinde dalle tradizioni, dimentica che la elaborazione dell'economia si è lentamente svolta in molti decenni, ad opera di molti pensatori, alcuni dei quali sono uomini di genio, e crede di potere incominciare da capo, quasi che una rivelazione nuova fosse oggi intervenuta a fare *tabula rasa* di ogni precedente. Ora ognuno sa come il pensiero umano proceda per stratificazioni successive e che il colpo di fulmine che scopre, all' improvviso, una nuova rotta sia difficile, specie nella sfera delle discipline sociali ».

Nonostante la concezione evoluzionista del pensiero umano e del sapere scientifico, caratteristica del positivismo, tutta la storia del pensiero e del sapere umano è una continua riprova che il sapere umano avanza, non per una continua evoluzione, ma per una successione continua di rivoluzioni e cioè di nuove creazioni od invenzioni e scoperte.

Il sapere scientifico, non si forma per *stratificazioni successive* e non costituisce una verità rivelata e cioè una scienza già determinata, come cosa esistente fuori del nostro pensiero, alla quale le varie generazioni di studiosi dovrebbero limitarsi a portare ciascuno la sua pietra per la costruzione del grande edificio scientifico, senza possibilità di riesaminare le basi su cui l'edificio del sapere scientifico si fonda.

La scienza si basa tutta su delle ipotesi, che non sono un riflesso delle cose, nè un epifenomeno della realtà fisica, ma creazioni della intelligenza umana e costituiscono la metafisica della scienza, come riconobbe il grande sperimentalista francese Claudio Bernard. Perciò il progresso scientifico consiste appunto nelle nuove scoperte, che, quasi sempre, distruggono le ipotesi scientifiche precedenti, come è appunto avvenuto per le ipotesi scientifiche sulla costituzione della materia del secolo scorso, distrutte dalle moderne scoperte sulla costituzione atomica della materia e sulle radiazioni.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il rimprovero fatto da Agostino Lanzillo alla nostra critica demolitrice delle basi fondamentali della scienza economica è ingiustificato perché l'ostacolo maggiore al progresso di ogni scienza è costituito appunto dagli epigòni, che giurano in *verba magistri*, senza il coraggio spirituale (che spesso richiede un eroismo forse superiore al coraggio fisico) di rivedere il pensiero dei maestri, accogliendone la parte viva e respingendo quella, che non è più tale !

ETTORE LOLINI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IL PROBLEMA DELLA ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA LOCALE

SOMMARIO: 1. Posizione del problema e scopo del presente lavoro. — 2. Limiti dell'indagine. L'organizzazione corporativa locale. — 3. *A*) Gli organi corporativi; *a*) il Comitato intersindacale; ordinamento e funzioni. — 4. Considerazioni su l'ordinamento e le funzioni del Comitato intersindacale. — 5. *b*) Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa; ordinamento. — 6. Funzioni. — 7. Considerazioni su l'ordinamento e le funzioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. — 8. Considerazioni generali su gli organi corporativi locali. — 9. *B*) Gli organi burocratici: *a*) il Prefetto; — 10. *b*) l'Ispettorato corporativo; — 11. *c*) l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa; — 12. *d*) l'Ufficio provinciale di collocamento. — 13. Considerazioni generali su gli organi burocratici. — 14. Considerazioni generali finali.

1. — Il problema dell'organizzazione corporativa locale, non ancora compiutamente affrontato dal legislatore, poco approfondito dalla dottrina giuridica, è pur uno dei più delicati e complessi del nostro ordinamento corporativo; più che in qualsiasi altra branca dell'amministrazione dello Stato, il decentramento territoriale, burocratico ed autarchico, si presenta nel nostro campo come un elemento essenziale ed imprescindibile del sistema, il quale, dovendo in ogni manifestazione della propria attività adeguarsi alla realtà sociale ed essere a stretto e continuo contatto con gli elementi della produzione e del lavoro cui sovraintende, ha necessità di attuare non solo al centro il collegamento tra categorie professionali ed organi corporativi. [1]

Alla stessa guisa del problema generale del decentramento amministrativo, esso presenta molteplici aspetti; in ispecie nel nostro campo, una maggiore complessità gli è conferita dalla particolare struttura del sistema corporativo. A differenza degli altri rami della pubblica amministrazione, nei quali l'attività diretta ha una netta superiorità, non solo gerarchica, ma anche

[1] Il problema generale del decentramento, di natura esclusivamente politica e legislativa, si presenta, come è noto, particolarmente complesso; in proposito cfr., oltre le trattazioni ormai piuttosto antiche del ROMANO e del FERRARIS, CANEPA VACCARO, *Sulla questione del decentramento*, in *Riv. di diritto pubblico*, 1922, I; TRENTIN, *Autarchia, autonomia, decentramento*, *ibidem*, 1925, I; GIROLA, *Teoria del decentramento amministrativo*, Torino, 1929; ZANOBINI, *L'amministrazione locale*, 2ª ed., Padova, 1935 XIV, pagg. 12–23; e la bibliografia da tali AA. citata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in estensione ed in intensità, su quella indiretta che, dalla prima, è, in generale, promossa, e ne costituisce in gran parte un mero ausilio, nel nostro campo l'organizzazione autarchica — associazioni professionali riconosciute — assume una fisionomia tutta particolare ed una posizione che, sotto alcuni aspetti, si differenzia da quella degli altri enti pubblici ausiliari della pubblica amministrazione. Giustamente è stato in proposito rilevato, che « mentre nel diritto amministrativo prevale l'organizzazione diretta e solo sussidiariamente viene utilizzata quella degli enti autarchici, nel campo corporativo è precisamente questa ultima la forma dominante e più largamente operativa; non solo, ma l'organizzazione indiretta precede quella degli organi diretti dello Stato, i quali sono formati in massima parte da elementi tratti dalle organizzazioni sindacali ».[1]

Ora, la particolare posizione di queste ultime non solo costituisce, già di per sè, una forma di decentramento autarchico,[2] ma dà luogo anche ad un ulteriore problema di decentramento amministrativo nei confronti degli organi e degli enti locali attraverso ai quali si esplica l'azione delle confederazioni e delle federazioni nazionali. A stretto rigore dovrebbero, pertanto, anche queste ultime essere comprese nel problema generale del decentramento corporativo; ma ragioni di convenienza ed esigenze di opportunità scientifica ne consigliano invece, a nostro avviso, l'esclusione.

Infatti l'organizzazione corporativa diretta — Corporazioni, Consiglio nazionale e Ministero — è investita di funzioni notevolmente diverse da quelle dell'organizzazione autarchica sindacale; questa, se pure qualificata in senso corporativo, svolge

[1] ZANOBINI, *Interferenze fra il diritto corporativo e gli altri rami del diritto*, in *Atti 2° Conv. studi sind. e corp.*, Roma, 1932, estr. pag. 15; *Corso di diritto corporativo*, Milano, 1935 XIV, pag. 49.

[2] Tale forma di decentramento potrebbe, forse, considerarsi esclusivamente *funzionale*, forma particolare ad alcuni ordinamenti moderni, e specialmente al nostro, mediante la quale alcuni fini statali vengono trasferiti ad enti pubblici che ne curano il perseguimento in tutto il territorio nazionale, o a particolari organi dell'amministrazione diretta, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria (v. GIROLA, *Teoria* cit., pagg. 36 e segg.; ZANOBINI, *L'Amministrazione loc.*, cit., pag. 13); si deve, però, rilevare che, nella specie, non si verifica un *trasferimento* di fini dello Stato ad enti pubblici, ma piuttosto un'*assunzione* di fini perseguiti da determinate persone giuridiche tra quelli statali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la propria attività prevalentemente nel campo dei rapporti di lavoro e con scopi, giuridicamente definiti, di tutela degli interessi delle categorie rappresentate, subordinati e coordinati con gli interessi più generali della Nazione; quella, invece, oltre a dirigere la propria azione prevalentemente al campo dei rapporti economici, ha finalità superiori che si astraggono e si elevano al di sopra di quelle delle singole categorie economiche e professionali.

Ora, le diverse finalità ed esigenze dell'una e dell'altra branca di amministrazione conducono necessariamente ad una diversa impostazione e soluzione del problema dell'organizzazione degli istituti locali; sì che lo stesso legislatore, che non ha ancora adeguatamente affrontato e risolto il problema degli organi corporativi periferici, ha potuto dare una sistemazione, che ormai possiamo considerare definitiva, alla organizzazione locale delle associazioni.

Anche per questo, avendo cioè riguardo all'utilità che ne può derivare *de jure condendo*, riteniamo che sia non solo lecito, ma anche opportuno limitare questo nostro lavoro allo studio degli organi locali a carattere corporativo, intendendo questa espressione in un senso piuttosto limitato e come contrapposta all'altra « *sindacale* »; in tal guisa il problema dell'organizzazione corporativa locale viene ad identificarsi con quello del decentramento territoriale della organizzazione corporativa diretta.

Se si tien presente che su tale problema la dottrina sinora non si è, come già abbiamo detto, soverchiamente indugiata, mentre, d'altra parte, il problema stesso, per quanto attiene alla pratica corporativa presenta una importanza rilevante, per le stesse finalità essenziali del sistema, si comprende come lo studio che stiamo per intraprendere possa riuscire di qualche interesse, e non solo da un punto di vista meramente teorico. [1]

[1] Del problema dell'organizzazione corporativa locale si sono occupati, ma da un punto di vista esclusivamente politico: AMADIO, LEVA, PURPURA, ROCCHI, SCHIPANI, in *Commercio*, 1934; v. alcune acute osservazioni in BOTTAI, *Bilancio 1934*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, I, pag. 5. Da ultimo abbiamo avuto occasione di occuparcene anche noi, ma sempre rimanendo nel campo politico, in *Critica fascista*, 1936, e il CANEVA, *ibidem*. Nei vari testi e corsi universitari di di-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

2. — La necessità di una organizzazione locale corporativa fu rilevata dal legislatore sin dalla prima attuazione dell'ordinamento: il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, mentre stabilisce chiaramente il carattere nazionale delle corporazioni, prevede per esse la possibilità di costituzione di uffici periferici. Le successive disposizioni legislative e regolamentari al riguardo, e particolarmente la legge 5 febbraio 1934, n. 163, e i vari decreti del Capo del Governo che hanno costituito le corporazioni, non hanno però dettato alcuna norma in merito all'istituzione e alla competenza di tali uffici.

La organizzazione, appena accennata nelle sue linee generali dalle leggi del 1926, si dimostrava, infatti, praticamente non realizzabile; chè se ad ognuna delle ventidue corporazioni avesse dovuto corrispondere, in ogni circoscrizione amministrativa, vale a dire in ogni provincia, un ufficio, si sarebbe creata una organizzazione estremamente pesante e complessa che, quasi sicuramente, non avrebbe potuto esercitare in modo adeguato le funzioni attribuitele.

Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno prescindere dalla creazione degli uffici locali e giovarsi, per l'azione periferica delle corporazioni, di altri organi già da tempo esistenti, i Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Secondo un'opinione corrente, in questi organi, o, meglio in questi enti, si sarebbe, così, venuta a concretare l'organizzione corporativa locale. Tale modo di vedere deve, però, a nostro avviso, considerarsi per lo meno unilaterale e incompleto; i Consigli provinciali dell'economia corporativa costituiscono effettivamente una forma di decentramento autarchico e rientrano nella sfera dell'organizzazione corporativa locale, ma non l'esauriscono. Se con questa denominazione, tenendo presenti i limiti innanzi indicati, si intende il complesso dei

ritto corporativo il problema non è mai considerato da un punto di vista unitario, ma i vari organi ed enti che, come vedremo, dànno luogo all'organizzazione corporativa locale, sono studiati separatamente; v. in proposito BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, 2ª ed., Milano, 1934 XIII, pagg. 455 e segg.; CESARINI SFORZA, *Corso di diritto corporativo*, 4ª ed., Padova, 1935 XIII, pagg. 304 e segg.; ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, cit., pagg. 179 e segg. 196 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

soggetti — persone giuridiche pubbliche ed organi dello Stato — che hanno nel campo dell'ordinamento corporativo una competenza territoriale limitata,[1] altri istituti, oltre ai Consigli provinciali, rimangono necessariamente in essa compresi.

Così non vi è alcuna ragione per escludere dal campo della organizzazione corporativa locale il Prefetto, il quale, anzi, si presenta in ogni provincia come la prima autorità investita di compiti e di funzioni nei riguardi dell'ordinamento corporativo; dovranno, inoltre, risultare compresi, tra gli organi locali di cui ci stiamo occupando, l' Ispettorato corporativo, gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, gli Uffici provinciali di collocamento, tutte istituzioni a carattere burocratico preposte all'attuazione di determinati fini corporativi.

L'organizzazione corporativa, sia centrale che locale, non si esaurisce, infatti, solo in quegli organi a carattere collegiale che, per il principio della pariteticità cui è informata la loro organizzazione, vengono, con termine più appropriato, definiti *corporativi*. Come nei riguardi dell'organizzazione centrale la dottrina considera accanto alle Corporazioni e al Consiglio nazionale, il Ministero delle corporazioni, così nei riguardi dell'organizzazione locale dovranno considerarsi, accanto agli istituti a carattere più propriamente corporativo, gli uffici burocratici nella cui competenza rientra l'attuazione di fini corporativi.

Nel quadro dell'organizzazione corporativa locale si deve poi, a nostro avviso, far rientrare anche un'istituzione, che, forse, in un certo senso, e precisamente avendo riguardo alla sua particolare posizione giuridica, sembrerebbe che da essa dovesse rimanere esclusa: il Comitato intersindacale. Questi è, infatti, un organo del Partito, o meglio della Federazione provinciale fascista, attraverso il quale il Partito esplica un'azione diretta nel campo corporativo; esso rappresenta quindi un de-

[1] Questa può essere una definizione dell'*organizzazione* corporativa locale, quindi in senso soggettivo. L'*azione* corporativa locale può, invece, definirsi (definizione oggettiva) come l'attività svolta, con carattere discrezionale da alcuni organi residenti nelle varie parti dello Stato, per la realizzazione di fini corporativi nella rispettiva circoscrizione. V., per le definizioni in senso soggettivo e in senso oggettivo dell'amministrazione locale, ZANOBINI, *L'amministrazione locale*, cit., pag. 3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

centramento territoriale di compiti propri del Partito; ma dato che questi è dal punto di vista funzionale strettamente collegato allo Stato, sì che tali compiti possono effettivamente considerarsi *corporativi* nel senso più lato dell'espressione, non crediamo di poter da esso prescindere, nell'esame dell'organizzazione corporativa locale.

In definítiva, quest'ultima, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, può dividersi in due sfere: una comprendente gli organi collegiali, che, per i criteri assunti a base della loro formazione, possiamo chiamare *corporativi*; e sarebbero il Comitato intersindacale e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa; l'altra gli organi burocratici, preposti all'attuazione di fini corporativi: Prefetto, Ispettorato corporativo, Ufficio provinciale dell'economia corporativa, Ufficio provinciale di collocamento.

Orbene, se si tiene presente che principio generale, riconosciuto da tutte le legislazioni moderne, è che il perseguimento delle medesime funzioni pubbliche, in uno Stato bene ordinato, deve essere curato attraverso l'azione di un solo ente o di un solo organo, [1] si scorge agevolmente come il punto fondamentale del problema in esame consista nel determinare se la coesistenza separata, nell'ordinamento corporativo locale, di tutti questi organi e di tutti questi enti, per il conseguimento di fini che al centro sono curati da un'organizzazione unitaria, trovi adeguata giustificazione in esigenze di ordine politico od economico.

A tal fine è necessario portare la nostra indagine su ognuno degli enti e degli organi suddetti, esaminandoli nella loro composizione e nelle loro attribuzioni, non solo, ma anche nel loro reale e concreto funzionamento, onde rilevarne e determinarne

[1] « Vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, come vi è un solo comune, una sola provincia, un solo Stato. La moltiplicazione degli enti pubblici per l'esercizio delle identiche funzioni pubbliche, è propria dei tempi di disgregazione e di anarchia ». Così autorevolmente la relazione ministeriale alla Camera dei deputati al disegno di quella che fu poi la legge 3 aprile 1926 n° 563, a proposito del riconoscimento giuridico dei sindacati professionali; nel campo dell'organizzazione corporativa locale la situazione è molto diversa, ma il richiamo è ugualmente suggestivo e deve essere meditato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

i rapporti con gli altri organi locali e con quelli centrali, rapporti che possono chiarire l' importanza e la necessità dell'organo stesso.

3. — Inizieremo il nostro esame dal Comitato intersindacale, l'organo attraverso il quale si esplica l'azione del Partito, e che rappresenta, in ordine cronologico, il primo esempio di organo corporativo. [1]

Come è noto, il Comitato intersindacale è un istituto a carattere prevalentemente politico. Dal punto di vista giuridico esso si configura come un organo della Federazione provinciale fascista, quindi come l'ufficio di un ente pubblico, compreso a sua volta in una più ampia istituzione, il Partito, strettamente collegata allo Stato dal punto di vista funzionale. [2, 3]

È presieduto dal Segretario federale ed è composto del vice-prefetto e dei rappresentanti delle unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell' industria e del commercio e dell'ente nazionale della cooperazione. [4]

Le sue funzioni sono alcune di carattere più propriamente deliberativo, altre conciliative, altre di controllo, e altre, infine, consultive.

Tra le funzioni di carattere deliberativo rientra quella di intervenire presso le associazioni provinciali per indurle a sti-

[1] V. su questa materia, le opere citate di BARASSI, CESARINI SFORZA, ZANOBINI, e inoltre: LEVI L. R., *I Comitati intersindacali e l'azione corporativa del Partito nazionale fascista*, in *Foro italiano*, 1936, II, anche per tutta la bibliografia sull'argomento.

[2] Nella nostra dottrina è comune l'opinione che il Comitato intersindacale sia un puro istituto di fatto (V. BARASSI, *Op. cit.*, pag. 458; CESARINI SFORZA, *Op. cit.*, pag 304); giustamente è stato, però, in proposito rilevato che, se esso è ignorato dalle fonti legislative, trova pure un riconoscimento ed una disciplina in alcuni atti interni del Partito e del Ministero delle corporazioni (ZANOBINI, *Corso cit.*, pag. 180): cfr , infatti, Statuto del Partito approvato con regio decreto 17 novembre 1932, n. 1456, art. 11 e All., ed ora anche regio decreto-legge 5 ottobre 1936 XIV, n. 1746 (v. *infra*); sull'argomento v. LEVI, *I Comitati intersindacali etc.*, cit., nº VIII.

[3] Sulla natura giuridica del Partito e sui rapporti tra questi e le Federazioni fasciste, v. il nostro studio: *La posizione giuridica del Partito nazionale fascista nell'ordinamento dello Stato*, in *Archivio di studi corporativi*, 1933, pagg. 375-418.

[4] Se il Comitato deve esaminare questioni concernenti altre categorie (assicurazioni e banche, professioni libere ed arti), ne fanno parte anche i dirigenti delle associazioni interessate. In alcuni casi prende parte alle riunioni del Comitato anche un rappresentante dell' ufficio regionale dell' Ispettorato corporativo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pulare i contratti collettivi di lavoro, ed attuare, se del caso, l'elaborazione preliminare dei contratti stessi; e quella di determinare il prezzo di vendita al minuto dei generi di prima necessità. [1]

Funzioni conciliative sono quelle di intervenire per la composizione di controversie collettive di lavoro che non siano già in esame presso le associazioni nazionali o presso le corporazioni, ferme restando le facoltà di ratifica da parte delle organizzazioni sindacali di grado superiore, a norma degli statuti; e di intervenire per la composizione delle stesse controversie individuali di lavoro, verificatesi nell'ambito della provincia e che rivestano particolare importanza o abbiano riflessi politici.

Le funzioni di controllo — intesa questa parola in un senso piuttosto lato e non nel significato preciso che ha assunto nella scienza giuridica amministrativa — sono particolarmente ampie, in quanto si compendiano nell'esercizio di un controllo economico e politico sull'indirizzo generale delle associazioni provinciali, diretto ad accertare, in ispecial modo, le ripercussioni dell'azione sindacale nel campo politico.

Infine, il Comitato è chiamato a dare il proprio parere in merito al licenziamento o al trasferimento di prestatori d'opera che ricoprono cariche sindacali nell'organizzazione provinciale. Tale funzione, in apparenza consultiva, si concreta, però, in un atto che possiamo dire di amministrazione attiva, in quanto, a seconda del parere espresso, il Comitato concede o non concede il nulla osta per il licenziamento del lavoratore; non solo, ma nel caso che il licenziamento sia stato già effettuato, il Comitato può disporre anche la riassunzione obbligatoria del prestatore d'opera. [2]

[1] Tale competenza è stata, di recente, disciplinata in sede legislativa (regio decreto-legge 5 ottobre 1936 XIV, cit.); per il suo esercizio il Comitato intersindacale provinciale dipende da un Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, istituito presso il Direttorio del Partito fascista, ed è composto, oltre che del Segretario federale, presidente, di un delegato del Prefetto, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e da un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni sindacali interessate.

[2] Vedi i contratti collettivi in proposito stipulati tra le Confederazioni dei lavoratori dell'industria e del commercio e quella degli industriali, in *Boll. Uff. del Ministero delle corporazioni*, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 113, 1° aprile 1935, alleg. 663 e 664.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Al Comitato intersindacale, possono, poi, venire affidati, di volta in volta, dal Segratario del Partito, compiti politici, in materie ancora non disciplinate da leggi o da regolamenti. [1]

4. — L'attività dei Comitati intersindacali è stata particolarmente intensa nel primo periodo di attuazione dell'ordinamento sindacale, quando, concesso il riconoscimento giuridico alle prime organizzazioni professionali — unitarie e di grado superiore — si manifestò l'insufficienza delle stesse ad attuare immediatamente quell'indirizzo unitario nell'azione sindacale e corporativa, che era posto a base di tutto il sistema; insufficienza derivante in ispecial modo, oltre che dalla novità dell'ordinamento, dal fatto che non erano ancora costituiti quegli organi centrali di collegamento a cui si riferiva l'art. 3 della legge 3 aprile. [2]

L'intervento del Partito nel campo corporativo, mediante la costituzione dei Comitati intersindacali, al centro e alla periferia, ovviò, in massima parte, a tale inconveniente; per esso le categorie giuridicamente organizzate furono strettamente collegate sul terreno politico e potè verificarsi così quella subordinazione degli interessi particolari delle categorie stesse agli interessi superiori della Nazione che il Partito veniva, in tal guisa, ad impersonare e a rappresentare.

Attualmente, però, è doveroso riconoscerlo, l'azione dei Comitati intersindacali, sia in seguito alla costituzione dei nuovi organi corporativi, sia per una più matura coscienza corporativa delle stesse associazioni professionali, tende a diminuire in estensione e in intensità.

[1] Così, ad esempio, con disposizione del Segretario del Partito sono stati affidati al Comitato intersindacale poteri di vigilanza in merito al riassorbimento della mano d'opera disoccupata e ai riflessi politici e sociali dell'applicazione degli accordi interconfederali sulla riduzione dell'orario di lavoro; l'accordo interconfederale 11 ottobre 1934 riservava tali poteri alle organizzazioni provinciali e al segretario federale. Non sembra, invece, che appartenga più al Comitato il controllo sulla esecuzione dei contratti collettivi di lavoro in vigore, che, in un primo tempo, gli era stato attribuito e che, attualmente, è esercitato, come è noto, dall'Ispettorato corporativo (regio decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684, art. 1 pr.).

[2] Per quanto riguarda i motivi che hanno indotto a soprassedere alla costituzione delle corporazioni, vedi la profonda disamina del BOTTAI, *Dalle confederazioni alle corporazioni*, in *Archivio di studi corporativi*, 1931.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Così l'intervento presso le associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi viene ora ad essere grandemente limitato dal fatto che il sindacato provinciale ha, in materia, secondo il nuovo ordinamento,[1] un limitato potere di iniziativa, ogni decisione di merito essendo riservata alla federazione nazionale di categoria nei confronti della quale il Comitato intersindacale non dispone di poteri adeguati. Ugualmente le funzioni conciliative nei confronti delle controversie collettive, dopo l'istituzione dei collegi di conciliazione delle corporazioni, hanno perso, ci sembra, molto della loro importanza. L'esercizio del controllo per accertare le ripercussioni dell'azione sindacale nel campo politico, data la sua particolare e necessaria indeterminatezza, nonché la sua delicatezza, può, molte volte, essere attuato più opportunamente dal solo Segretario federale che da un organo a base piuttosto ampia come il Comitato; e le stesse funzioni consultive e deliberative nei riguardi dei licenziamenti dei prestatori d'opera che ricoprono cariche sindacali nell'organizzazione provinciale, che costituiscono una parte notevole della attività del Comitato, non trovano sempre un fondamento di legittimità in esplicite disposizioni legislative o contrattuali e debbono essere sostenute solamente dall'autorità politica dell'organo che le emana.[2]

Permane, quindi, nella sua pienezza la funzione deliberativa nei riguardi della fissazione dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità; funzione senza dubbio importante, della quale anche di recente ci è potuto rilevare tutta la delicatezza e la necessità. Ma se si pensa che essa, molte volte, costituisce l'attività prevalente del Comitato, non si può fare a meno di osservare che l'attività di quest'ultimo, e quindi l'attività del Partito nel nostro campo, risulta notevolmente ridotta.

Ora, a nostro avviso, il Partito ha compiti ben più vasti ed importanti; esso deve esplicare la propria azione in ogni settore nell'ordinamento corporativo, deve intervenire in tutta

[1] V. i vari decreti 16 agosto 1934, nn. 1379 a 1387 che approvano i nuovi statuti delle associazioni sindacali.

[2] V. in proposito Levi, *I Comitati intersindacali etc.*, cit., nn. IX-X.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'azione corporativa statale, concorrendo mediante propri rappresentanti alla formazione di tutti gli enti e di tutti gli organi dell'ordinamento; non deve limitarsi all'esame di problemi circoscritti e di pratiche minute.

Che questo sia il compito precipuo che, nel settore corporativo, il Partito è chiamato a svolgere, lo dimostra il fatto che, in tal senso, è stata disciplinata la sua attività al centro, dove, abolito il Comitato intersindacale centrale, il Segretario del Partito, o suoi rappresentanti, sono chiamati a far parte, con funzioni eminenti delle Corporazioni e del Consiglio nazionale, oltre che gli altri organi di minor rilievo, come gli Uffici nazionali di collocamento.[1] Invece, alla periferia, una simile disciplina non è stata ancora instaurata: basti, in proposito, osservare come nei Consigli provinciali dell'economia corporativa non trovi posto alcun rappresentante del Partito;[2] e se è vero — come sostiene l'opinione corrente — che i Consigli costituiscono l'organo corporativo locale più importante, si deve pur convenire che tale esclusione dei rappresentanti del Partito rivela una grave deficienza dell'ordinamento e si risolve in un danno, non solo per l'azione corporativa del Partito, ma anche per quella del Consiglio provinciale.

5. — Se il Comitato intersindacale è l'organo corporativo locale del Partito, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa è l'ente locale ausiliario dello Stato nello svolgimento dell'azione corporativa.

In definitiva, quest'ultima risulta curata, alla periferia, non da organi diretti statali, ma, in un caso e nell'altro, da elementi dell'amministrazione indiretta.

Sono note le origini degli attuali Consigli provinciali. Essi

[1] V. legge 20 marzo 1930, n.° 206, art. 5 (già il regio decreto 14 luglio 1927, n. 1347 aveva chiamato il Segretario del Partito a far parte del C. N. C.); regio decreto 27 dicembre 1934 XIII, n. 2101; legge 5 febbraio 1934, n. 163, art. 2 e 6; regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, art. 3, lett. a); regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1975, art. 1, cap. 2°. Si v. inoltre, per l'ingerenza del Partito in istituti di assistenza e previdenza sociale, l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, gli art. 11 e 29 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, XIII, n. 1827, etc.

[2] Tranne nel comitato di presidenza quando esercita le mansioni di controllo sull'ufficio provinciale di collocamento (art. 10 del T. U. regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derivano dai Consigli provinciali dell'economia, istituiti con la legge 18 aprile 1926, n. 731, i quali, alla loro volta, risultavano dalla unificazione delle Camere di commercio con altri organi ed enti locali di natura tecnico-economica, quali i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, le Commissioni ed i Comitati zootecnici, ed erano forniti delle stesse attribuzioni dei cessati organismi e di qualche nuova funzione di natura consultiva. [1]

I Consigli provinciali dell'economia — stabiliva l'art. 2 della citata legge 18 aprile — « rappresentano gli interessi delle attività produttrici delle rispettive provincie e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo in armonia con gli interessi generali economici della Nazione. Essi sono organi consultivi delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni locali, in quanto si attiene ai servizi relativi a dette attività ».

Con la legge 13 giugno 1931, n. 875, i Consigli assunsero la nuova denominazione di Consigli provinciali dell'economia corporativa; tutte le norme che li riguardano sono state di recente riunite in un testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, N. 2011, il quale all'art. 2 riporta, per i Consigli provinciali dell'economia corporativa, la definizione contenuta nella legge 18 aprile 1926, tranne che la rappresentanza degli interessi economici, da parte dei Consigli, deve essere, secondo la nuova dizione, assicurata « in modo unitario e integrale ». [2]

Per arrivare a questo si è ritenuto opportuno e necessario organizzare i Consigli secondo il principio politico e giuridico

[1] Cfr., in proposito, NICOLETTI e JANNITTI PIROMALLO, *I Consigli e gli uffici provinciali dell'economia*, Milano, 1929. Una novità dei Consigli, nei confronti dei vecchi organismi che in essi erano stati fusi, era costituita dalla istituzione, nel loro seno, di una *sezione del lavoro e della previdenza sociale*, nella quale era assicurata la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (regio decreto 29 novembre 1928, n. 3255, art. 1); nelle altre sezioni, invece, in via normale i posti erano attribuiti, da tre quarti a quattro quinti, ai rappresentanti dei *datori di lavoro* dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, e, in alcuni casi, dei trasporti marittimi; gli altri posti erano riservati ai rappresentanti delle rimanenti forme di attività (sempre datori di lavoro) aventi un'apprezzabile consistenza (regio decreto 12 gennaio 1928, n. 40, art. 4). Riguardo alla mancanza di ogni carattere corporativo nei vecchi Consigli, cfr. BARASSI, *Op. cit.*, pag. 459.

[2] Sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, v. le opere già più volte citate del BARASSI, del CESARINI SFORZA, dello ZANOBINI, *locc. citt.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

posto a base dell'ordinamento corporativo: quello della pariteticità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori; pertanto i consiglieri, il cui numero viene fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti gli altri Ministri interessati, sono designati dalle organizzazioni professionali giuridicamente riconosciute di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti nella cui circoscrizione sia compresa la provincia, con l'avvertenza che la rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali, insieme considerati.[1]

L'azione del Consiglio si esplica attraverso una pluralità di organi: presidente, vice-presidente, comitato di presidenza, consiglio generale, sezioni, commissioni speciali permanenti; ogni Consiglio ha inoltre un collegio di revisori. Presidente del Consiglio provinciale è il Prefetto della provincia, segretario il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa. Il numero, la composizione e la competenza delle sezioni non sono fissati dalla legge, ma vengono stabiliti di volta in volta, per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati. Le commissioni speciali permanenti vengono istituite, di volta in volta, anch'esse per decreto ministeriale, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico e per l'amministrazione di aziende, gestioni, o servizi speciali.[2]

Il Consiglio è, come già abbiamo avuto occasione di osservare, un ente pubblico amministrativo; tale natura gli è esplicitamente riconosciuta dalla legge (art. 2, cpv., T. U. cit.), la quale ha così eliminato ogni dubbio che era sorto in proposito.[3] In

[1] T. U. art. 15 (art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 875). Inoltre il Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, ha facoltà di ammettere alla designazione, sino al numero complessivo di sei consiglieri, l'Ente nazionale fra le Casse di Risparmio, l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, nonchè altre istituzioni o enti pubblici che abbiano sede o esplichino attività nella provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza. Del Consiglio fanno, poi, parte, come membri di diritto, l'ispettore corporativo, l'ispettore agrario, il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale, il capo del competente ufficio del genio civile, il veterinario provinciale (art. 20).

[2] v. T. U. art. 6 e segg.

[3] La vecchia legge 18 aprile 1926 cit., pur conferendo implicitamente al Consiglio la perso-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto tale esso è soggetto al controllo dell'amministrazione diretta dello Stato; questo si estrinseca nelle due forme di controllo di legittimità e di controllo di merito (vigilanza e tutela). A tal uopo i Consigli sono tenuti a trasmettere al Ministro per le corporazioni, non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione relativa nell'albo consigliare, gli elenchi delle loro deliberazioni; [1] il Ministro può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o di ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni consigliari quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti e alle finalità essenziali dell'ente; il relativo provvedimento è adottato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza. [2]

Sono soggetti, poi, all'approvazione del Ministro il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, ed altre deliberazioni tassativamente indicate dalla legge. [3]

Infine, il Ministro, può nel caso di omissione, da parte di organi del Consiglio o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, del compimento di atti obbligatori, ordinare il compimento degli atti stessi, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e la emissione di mandati. [4]

6. — Le funzioni attribuite ai Consigli provinciali dell'economia corporativa si possono dividere in tre categorie: consultive, di controllo, deliberative.

La funzione consultiva è, senza dubbio, preminente. Il Consiglio è, infatti, a termini di legge, organo consultivo dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali per quanto

nalità giuridica — ed infatti avevamo anche allora una gestione finanziaria autonoma — poteva lasciare sussistere alcuni dubbi al riguardo; tra l'altro, essa dichiarava che i Consigli erano « organi consultivi delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni locali » (art. 2, cpv.); ma in tal caso, indubbiamente, la parola organo non era usata nel suo significato tecnico-giuridico; la disposizione è ripetuta, del resto, anche nel nuovo testo unico.

[1] T. U. cit., art. 62, 2° cpv.

[2] T. U. cit., art. 63, 1° cpv.; analoga disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

[3] T. U. cit., art. 61.

[4] T. U. cit. art. 63 pr.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si attiene alle materie di carattere economico e sociale,[1] ed esercita, inoltre, funzioni consultive nei riguardi di numerose materie di competenza dei vecchi comitati o commissioni che in esso sono stati fusi: così è chiamato a dar parere sui regolamenti di polizia rurale, e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, sul risanamento della malaria, sul pascolo abusivo, sulla tutela dei terreni e delle culture, sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, sulle norme per le fiere ed i mercati, etc. Rientrano poi, nella funzione consultiva anche le proposte che il Consiglio ha facoltà di inoltrare ai Ministeri competenti in merito a materie riguardanti la istruzione tecnica, o agevolazioni all'agricoltura, industria, commercio, etc.

Funzioni di controllo spettano al Consiglio nei confronti degli Uffici di collocamento esistenti nella provincia; e può esercitare, nei casi, alle condizioni e con le norme stabilite mediante regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, le funzioni di tutela deferite per gli enti locali alla Giunta provinciale amministrativa, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e della istruzione professionale.[2]

Con le stesse modalità gli possono essere delegati, in tutto o in parte, i poteri di vigilanza sugli enti o organi che operano in provincia nel campo economico e sociale, o che svolgono attività tecnica in tale campo, e che, a norma delle leggi in vigore, competono ai singoli ministeri.[3]

Sono, infine, proprie del Consiglio funzioni deliberative. Esse si esplicano nell'approvazione dei piani di massima della desti-

[1] T. U. art. 3, ult. cpv.

[2] T. U. art. 31, ult. cpv.; restano, tuttavia, escluse in ogni caso da tale tutela le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le associazioni professionali giuridicamente riconosciute e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

[3] Art 3, 1° cpv.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, nella compilazione dei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, di periti e di esperti, dei mediatori; [1] nell'amministrazione delle borse di commercio; [2] nelle designazioni per la formazione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti nella Magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro nelle Preture e nei Tribunali; nell'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrarie della provincia e dei comuni. [3]

Rientrano fra le funzioni di carattere deliberativo le attribuzioni di promuovere, nell'ambito della provincia, determinate iniziative [4] nonché di coordinare l'attività degli enti ed organi che operano in provincia nel campo economico-sociale, oppure che svolgano attività tecnica in tale campo, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri Ministeri; questa azione di coordinamento può esplicarsi, però, solo nei casi, alle condizioni e con le norme stabilite, di volta in volta, con regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato. [5]

Promuovono, infine, iniziative aventi per iscopo l' incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, nonchè la formazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell' interesse economico della provincia stessa. [6]

[1] In nessun caso i Consigli possono formare ruoli per l'attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni (T. U., art. 32, n. 3).

[2] Inoltre i Consigli possono, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare ed esercire aziende, gestioni, e servizi speciali nell' interesse della agricoltura, dell' industria e del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempre che siano fondati e gestiti da altri enti pubblici (art. 32, n. 4).

[3] T. U. cit. art. 32. La procedura per la compilazione e la periodica revisione delle raccolte degli usi è stabilita dagli art. 34-40 del T. U.

[4] Così il Consiglio promuove, d'intesa con le associazioni professionali interessate, il coordinamento, nell'ambito provinciale, dell'attività delle associazioni stesse e degli enti complementari, in quanto sia diretta all'accrescimento o al perfezionamento della produzione, nonchè il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata sempre dalle associazioni professionali o dagli enti parasindacali.

[5] T. U. art. 3.

[6] Art. 30, nn. 1-4.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Oltre a tutte le mansioni innanzi elencate, ai Consigli possono essere delegate altre funzioni in relazioni ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole Corporazioni.[1]

7. — Dall'esame particolarmente minuzioso delle attribuzioni dei Consigli che abbiamo voluto effettuare, si scorge come una larga sfera delle attribuzioni medesime riguardi materie che, o si trovano ai margini dell'ordinamento corporativo, o, di fronte all'ordinamento stesso, presentano un' importanza assai discutibile.

Così la funzione consultiva nei riguardi dei regolamenti di polizia rurale, o di quelli per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, o delle norme per le fiere e i mercati, la funzione deliberativa nella formazione dei ruoli di periti e di esperti, nell'approvazione dei piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali etc. sono tutte, senza dubbio, funzioni importanti, che, molte volte, possono presentare un interesse economico non trascurabile; ma non sembra che per la loro definizione debba proprio intervenire l'organo che assicura « in modo unitario ed integrale » la rappresentanza degli interessi economici della provincia.

Le medesime osservazioni si possono fare nei confronti di quelle attribuzioni consigliari che abbiamo definito come deliberative; anch'esse, in generale, riguardano materie, che pur presentando un qualche interesse economico, rimangono ai margini del nostro sistema. Solo nelle facoltà di promuovere il perfezionamento della produzione, il coordinamento dell'attività assistenziale o di quella svolta da enti ed organi che operano nel campo economico sociale, si può vedere un compito importante che può avere riflessi notevoli, dal punto di vista più propriamente corporativo; così pure importante è la disposizione per la quale possono essere delegate ai Consigli altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle cor-

[1] Art. 3, pen. cpv.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porazioni o delle singole Corporazioni. Senonché queste attribuzioni non ci consta che abbiano avuto, sino ad ora, alcuna concreta attuazione; l'attività dei Consigli è invece sempre limitata, anche in questo campo, allo svolgimento delle diverse mansioni ad essi affidate in seguito alla soppressione dei vecchi enti od organi tecnico-economici, dai quali i Consigli stessi sono sorti.

Un' importanza maggiore rivestono invece le funzioni di controllo. È prevista, infatti, dalla legge, come abbiamo innanzi accennato, la possibilità di deferire ai Consigli ampie funzioni di vigilanza e di tutela nei riguardi degli enti od organi provinciali che svolgano determinate attività nel campo economico sociale; inoltre il Consiglio è incaricato di svolgere funzioni di controllo nei riguardi dell'Ufficio provinciale di collocamento.

A questo proposito ci siano, però, consentite alcune osservazioni. L'Ufficio di collocamento è, come vedremo tra breve, un organo statale, sia pure dotato di una limitata autonomia finanziaria; esso è, cioè, un organo diretto, a differenza del Consiglio il quale, come sappiamo, è un ente autarchico, vale a dire, secondo un'espressione ormai in uso, un organo dell'amministrazione indiretta.

Una delle differenze tra gli organi diretti e quelli c. d. indiretti è costituita, come è noto, dal fatto che mentre i primi non hanno fini propri, in quanto i fini da essi perseguiti appartengono alla persona giuridica Stato, i secondi sono invece titolari di fini e scopi, che coincidono, però, con quelli statali; [1]

[1] Su questi concetti v. RANELLETTI O., *Principi di diritto amministrativo*, I, Napoli, 1912, pagg. 173 e segg.; *Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1916, I; *Istituzioni di diritto pubblico, Il nuovo diritto pubblico italiano*, 5ª ed., Padova, 1935 XIII, pagg. 566 e segg. Cfr. inoltre, ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, Palermo, 1898; *Principi di diritto amministrativo*, Milano, 1912, n. 55; *Corso di diritto costituzionale*, 3ª ed., Padova, 1931, X, pag. 63; *Corso di diritto amministrativo*, 2ª ed., Padova, 1932, X, pagg. 103 e segg. Per quanto riguarda, poi, il problema particolare se l'organo della persona giuridica possa, a sua volta, essere fornito di personalità, vedi, oltre gli autori innanzi citati, i quali propendono pecisamente per la soluzione negativa — alla quale opinione crediamo anche noi di dover aderire — DE VALLES, *Teoria giuridica della organizzazione dello Stato*, I, Padova, 1931, pagg. 109 e segg.; ESPOSITO, *Organo, ufficio e soggettività dell' ufficio*, Padova, 1932, pag. 29 e segg.; nonchè la bibliografia da tali Autori citata; cfr., inoltre, il breve, ma profondo saggio dello JEMOLO, *Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche*, in *Lo Stato*, 1931, pagg. 329 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

appunto in considerazione di questa coincidenza, tali persone giuridiche vengono considerate dallo Stato come attive anche nel proprio interesse, in quanto, attraverso la loro azione, esso raggiunge, o mira a raggiungere, determinate finalità, e vengono pertanto inquadrate nella pubblica amministrazione, come persone giuridiche pubbliche. [1]

Ora, dalla coincidenza del fine di tali persone con quello dello Stato, e, quindi, dall' interesse che, per le ragioni suesposte, lo Stato ha a che le persone stesse raggiungono gli scopi che si propongono di perseguire, deriva, come conseguenza giuridicamente logica, che lo Stato vigila e sorveglia l'attività di tali persone affinché esse perseguano effettivamente, nei limiti della legge e in maniera opportuna, quei determinati fini pubblici. In ciò risiede appunto il fondamento giuridico del controllo dello Stato sugli enti autarchici. [2]

Ora, se si tengono presenti tali concetti, si scorge agevolmente come, nel nostro ordinamento, non possa invece ammettersi l' ipotesi inversa: quella, cioè, del controllo di un ente autarchico su un organo dello Stato. A parte la considerazione che lo stesso prestigio della amministrazione diretta dovrebbe far evitare ogni sua subordinazione di fronte a quella indiretta, sta il fatto che tale controllo non può trovare adeguata giustificazione in alcuna considerazione di ordine formale e giuridico. Da questo punto di vista, le funzioni di vigilanza e tutela deferite al Consiglio provinciale dell'economia corporativa quale attribuzione istituzionale di competenza, [3] costituiscono un vero anacronismo. Nell' interno dell'amministrazione statale diretta il perseguimento, nei limiti della legge e secondo il criterio opportuno, dei fini pubblici è assicurato dallo stesso rapporto

[1] Sui vari atteggiamenti della dottrina nostra e straniera a proposito del concetto di ente pubblico, v. ZANOBINI, *L'amministrazione locale*, cit., pagg. 133 e segg. e bibliografia ivi, particolarmente le opere del RANELLETTI, citate nella nota precedente.

[2] Cfr., in proposito, RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., pag. 577; ZANOBINI, *L'amministrazione locale*, cit., pagg. 293 e segg. Sulla teoria generale dei controlli, specie nei rapporti tra lo Stato ed enti autarchici, v. particolarmente FORTI, *I controlli dell'amministrazione comunale* nel *Trattato* dell'ORLANDO, vol. II, parte 2ª, Milano, 1916.

[3] V., infatti, T. U. cit. art. 32, n. 5; e, già prima, regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, art. 6; regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, art. 13.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di gerarchia che lega gli organi inferiori agli organi superiori, e dal controllo, così detto gerarchico, che ne deriva; [1] e, pertanto, sarebbe stato più conveniente, a nostro avviso, deferire il controllo su l'Ufficio di collocamento ad un organo periferico dello Stato, magari al Prefetto che, come vedremo, è investito di poteri di vigilanza anche nei confronti delle associazioni sindacali provinciali. Il fatto che l'Ufficio di collocamento presenti, come avremo occasione di osservare fra breve, una particolare struttura, non dovrebbe far venir meno il principio generale innanzi indicato e che informa tutta la nostra legislazione.

8. — Comunque, se dopo le considerazioni sin qui svolte si dovesse valutare, dal punto di vista dell'ordinamento corporativo, l'attività del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, si dovrebbe pur concludere che essa è, da tale punto di vista, pressoché irrilevante.

A nostro avviso, si può, quindi, dire che mentre il Comitato intersindacale non esaurisce tutta l'azione corporativa che spetta al Partito, la quale deve estendersi a tutti gli aspetti e a tutti i problemi del corporativismo locale, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa manifesta un'incapacità istituzionale a svolgere tutta l'azione corporativa che spetta allo Stato. E ciò per tre ordini di ragioni: anzitutto perché il Consiglio non è organo dello Stato; in secondo luogo perché, essendone esclusi i rappresentanti del Partito, la sua composizione non tiene conto delle reali esigenze di un organo corporativo; infine, perché le funzioni da esso svolte rivestono, dal punto di vista dell'ordinamento corporativo, un'importanza minima.

L'attuale ordinamento degli organi corporativi locali si rivela pertanto insufficiente a soddisfare le reali esigenze del sistema. La riforma che per esso si rende, a parer nostro, necessaria non dovrà, però, limitarsi a semplici ritocchi o a lievi

[1] V. RANELLETTI, *Istituzioni cit.*, pag. 541.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

modificazioni, ma dovrà investire tutto l'ordinamento locale e non singoli aspetti di esso.[1]

Come il Consiglio superiore dell'economia nazionale non ha avuto più alcuna ragione di esistere dopo l'istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni, come il Comitato intersindacale centrale ha ceduto il posto al Comitato corporativo centrale, così Consigli provinciali dell'economia corporativa e Comitati intersindacali dovranno essere sostituiti da un unico e vero organo corporativo locale, nel quale si concreterà l'organizzazione unitaria di tutte le forze produttive della provincia.

Sarà bene chiarire subito che, con questo, noi non intendiamo che una semplice fusione fra i due organi sia capace di risolvere in ogni suo aspetto il problema; la riforma dovrà riguardare sia la composizione, sia i poteri, sia le attribuzioni dell'organo locale.

Per quanto riguarda la composizione dovranno, a nostro avviso, esser tenuti presenti i principî che hanno presieduto all'organizzazione delle corporazioni, in modo che dell'organo locale siano chiamati a far parte non solo i rappresentanti del capitale, del lavoro, della tecnica, ma anche quelli delle amministrazioni statali e del Partito.

I compiti che verranno ad esso affidati non dovranno dar luogo solamente ad una attività consultiva, sia pure rilevante, ma in analogia a quelli degli organi centrali, dovranno essere conciliativi e deliberativi. Tra questi ultimi dovrebbe pure essere compresa, in misura più o meno ampia, una potestà normativa, la cui concessione dovrebbe però essere subordinata a determinate condizioni e circondate da varie cautele. Forse non in tutti i settori dell'ordinamento corporativo, un'attività normativa di un organo locale potrebbe presentarsi opportuna;

[1] Il che non è avvenuto per esempio con la legge 13 giugno 1931, cit., la quale si è limitata semplicemente a istituire la rappresentanza paritetica in seno ai Consigli ed a modificarne la denominazione, lasciandone pressochè inalterate le attribuzioni. Prima dell'emanazione di tale legge il Gran Consiglio del fascismo, nell'ottobre del 1930, divisò di fornire di un'organizzazione periferica le sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, funzionanti come corporazioni nazionali, mediante un'opportuna fusione dei Consigli provinciali dell'economia con i Comitati intersindacali; il Consiglio dei ministri sospese però la presentazione del relativo disegno di legge al Parlamento, in attesa di ulteriori studi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma crediamo, ad ogni modo, che se si presenta molto problematica e di non facile, e forse anche di non utile attuazione, l'attribuzione di funzioni normative nel campo dei rapporti economici collettivi, possa formare oggetto di particolare esame la possibilità di attribuire all'organo corporativo locale la facoltà di emanare norme giuridiche per la disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività assistenziale, nonché per il coordinamento delle varie discipline di tali rapporti stabilite mediante contratti collettivi o norme equiparate.

E sarà utile, infine, precisare che l'organo corporativo locale dovrà essere un vero e proprio organo dello Stato, non un ente pubblico come gli attuali Consigli; i compiti che ad esso verranno attribuiti, di natura essenzialmente corporativa, superando gli opposti interessi delle categorie professionali ed economiche, rientrerebbero, infatti, tra quelli che lo Stato attivamente persegue attraverso la propria attività diretta; e non vi sarebbe quindi alcuna ragione per derogare, in questo caso, ai principî fondamentali del nostro sistema corporativo. Non solo, ma dalla qualità di organo dello Stato potrebbero derivare alla istituzione corporativa quei precisi e specifici poteri che le permetterebbero di raggiungere i suoi scopi.

9. — Agli organi corporativi, che abbiamo testè esaminato, seguono quelli burocratici preposti alla attuazione di determinati fini corporativi. Si tratta di emanazioni periferiche del Ministero delle corporazioni, quindi di organi diretti dello Stato, rientranti nella così detta amministrazione attiva. Il primo di tali organi che viene in considerazione è il Prefetto.

Come è noto, il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia, il rappresentante diretto del potere esecutivo; [1] esso, pertanto, a differenza delle altre autorità locali, non rappresenta un Ministero determinato ma l' intiero Governo, [2] ed a lui fa capo tutta la vita della provincia che da lui, riceve im-

[1] V. circolare del Capo del Governo 5 gennaio 1927 ai Prefetti; art. 19 del T. U. delle leggi comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 XII, n. 383.
[2] ZANOBINI, *L'Amministrazione loc.*, cit., pagg. 44 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pulso, coordinazione, direttive; della sua azione vengono, in tal modo, a giovarsi tutte le amministrazioni centrali.

Già le leggi del 1926 riconoscono, nel Prefetto, il supremo organo locale dello Stato nel sistema corporativo. L'art. 1 del regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131, istitutivo del Ministero delle corporazioni, stabilisce, infatti, che tutte le funzioni di organizzazione, coordinazione e controllo affidate al Governo dalla legge 3 aprile e dal decreto 1° luglio sono esercitate dal detto Ministero e dai Prefetti delle provincie sotto la direzione del Ministro. [1]

Così il Prefetto è incaricato di esercitare la vigilanza (controllo di legittimità) sulle associazioni professionali che operano nell'ambito della provincia, [2] mentre alla Giunta provinciale amministrativa è deferito il controllo di merito su determinati atti delle associazioni stesse; [3] riceve e conserva gli atti relativi ai contratti di lavoro e alle norme a questi assimilate, che debbono essere depositati presso le Prefetture, [4] e, dopo aver su essi esercitato i necessari controlli, [5] ne ordina la pubblicazio-

[1] V. in proposito l'art. 3 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 401, per l'organizzazione in ogni provincia dei servizi attinenti al Ministero delle corporazioni.

[2] Il controllo di legittimità esercitato dal Ministro e dal Prefetto, nei limiti della loro competenza, è notevolmente diverso da quello esercitato dagli organi statali su tutti gli altri enti pubblici. A differenza di quest'ultimi le associazioni professionali non hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di vigilanza le deliberazioni da esse prese, ma devono solo sottomettersi a quelle richieste che vengono loro indirizzate dal Ministro o dal Prefetto, i quali possono fare indagini, richiedere documenti e notizie, predisporre ispezioni. Inoltre il controllo è solo eventuale e successivo, sì che gli atti delle associazioni sono immediatamente efficaci, restando però soggetti ad un possibile annullamento. V. art. 29 cit.; cfr., in proposito, ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, cit., pagg. 170-171.

[3] Regio decreto 1° luglio 1926, art. 29 e segg. La G. P. A., quando funziona come organo di tutela delle associazioni professionali, è presieduta dal Prefetto e composta di due consiglieri di prefettura e di quattro membri designati ogni biennio dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

[4] V. art. 10 della legge 3 aprile 1926; art. 51 del regio decreto 1° luglio; art. 1 del regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251.

[5] Per le materie sulle quali si esercita il controllo del Prefetto, v. legge 3 aprile 1926, art. 10 cpv.; regio decreto 1° luglio, art. 47, 48, 49, pr., 51, 1° cpv.; regio decreto 6 maggio 1928, cit., art. 8. È noto come sia sorta, a questo proposito, la questione se il controllo esercitato sul contratto sia un controllo di pura legittimità o si estenda anche all'esame del merito dell'atto. Ritengono che si tratti di un controllo di merito, tra gli altri: BENAGLIA, *La natura giuridica del controllo sui contratti collettivi di lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1931, I, pagg. 245 e segg.; BARASSI, *Op. cit.*, pagg. 272 e segg.; CESARINI SFORZA, *Op. cit.*, pagg. 213 e segg.; in senso contrario v. ZANOBINI, *Corso* cit., pagg. 257 e segg. Il BARASSI, (*loc. cit.*) ha ritenuto che ogni dubbio in proposito potesse considerarsi risolto nel senso favorevole al controllo di merito, in

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ne;[1] rende, infine, esecutivi con l'apposizione del proprio visto, i ruoli dei contributi sindacali obbligatori e dispone il pagamento dell' importo dei contributi stessi all'associazione unitaria e a quelle di grado superiore da cui la prima dipende, secondo la misura stabilita dal Ministro per le corporazioni.[2]

Infine al Prefetto spettano ampi poteri di vigilanza nei confronti delle associazioni professionali non legalmente riconosciute.[3]

10. — Gli organi locali del Ministero delle corporazioni sono: l' Ispettorato corporativo, l'Ufficio provinciale della economia corporativa, l'Ufficio provinciale di collocamento. Non riteniamo inutile esaminarli un po' attentamente, tanto più che di essi la dottrina ha avuto, sino ad ora, ben poca occasione di occuparsi.

L' Ispettorato corporativo è stato istituito con il regio decereto 14 novembre 1929, n. 2183; in un primo tempo gli furono attribuiti i compiti propri dei soppressi Ispettorati del del lavoro e Ispettorato tecnico dell' industria, organi del Ministero dell'economia nazionale,[4] nonché quelli relativi all'ese-

seguito alla disposizione contenuta nei recenti statuti sindacali secondo la quale le Confederazioni possono esprimere, alla autorità presso la quale viene effettuato il deposito del contratto, il proprio parere nei riguardi del contratto stesso. Ma è stato, per contro, osservato che le norme statutarie non autorizzano ad attribuire alle osservazioni delle Confederazioni il carattere di un apprezzamento di merito e, che, d'altra parte, gli statuti, in questa materia, possono solo offrire elementi di interpretazione e non possono aggiungere nulla a quanto risulta dalle fonti legislative (ZANOBINI, *Op. et loc.* cit.); si che le osservazioni suddette non possono concernere che la materia per la quale la vigente legislazione attribuisce all'autorità di controllo il potere di ricusare la pubblicazione.

[1] Art. 7 regio decreto 6 maggio 1928, cit.; pei contratti di lavoro riguardanti la gente di mare ed i lavoratori dei porti, le funzioni dalla legge demandate al Prefetto sono devolute al comandante del Compartimento marittimo competente per territorio (art. 11 decreto citato).

[2] Regio decreto 1° luglio art. 25 e 26.

[3] V. regio decreto 26 gennaio 1924, n. 64 relativo alla vigilanza della autorità politica della provincia sulle associazioni, di qualsiasi natura, mantenute con i contributi dei lavoratori (le cui norme sono applicabili a tutte le associazioni non riconosciute in base al disposto dell'art. 12 cpv. della legge 3 aprile 1926, cit.); art. 210 del T. U. delle leggi di P. S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[4] Ad essi spettava di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e in genere ovunque era prestato un lavoro salariato o stipendiato, salve determinate eccezioni; esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie e i recipienti a va-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cuzione delle funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero delle corporazioni. In seguito, l'ordinamento e le attribuzioni dell' Ispettorato sono stati modificati con il regio decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito, con alcune modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 886.

A tenore di tali disposizioni, l' Ispettorato è costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali aventi sede presso il Ministero delle corporazioni, da uffici regionali aventi sede, in generale, nei vari capoluoghi di regione, e da un Ispettorato medico, con sede in Roma.[1]

All' Ispettorato, oltre i compiti già attribuitigli con il regio decreto 14 dicembre 1929 cit., spetta di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e delle altre norme equiparate;[2] di raccogliere tutte le notizie e le informazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni o dalla Magistratura del lavoro sulle condizioni e lo sviluppo della produzione industriale e delle singole attività produttive; di vigilare il funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera, compiute dalle associazioni professionali, da altri enti e da privati; di compiere, infine, tutte le funzioni che ad esso vengano delegate da disposizioni legislative e regolamentari o da norme emanate del Consiglio nazionale delle corporazioni.[3]

pore; raccogliere e trasmettere al Ministero dell'economia nazionale notizie ed informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale; adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti di lavoro quando invitati dalle parti (v. legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell' industria e del lavoro; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3242, sul riordinamento dell' Ispettorato dell' industria e del lavoro).

[1] Sull'organizzazione dell' Ispettorato corporativo v. ALTARELLI, *La vigilanza dello Stato fascista per la tutela del lavoro*, Firenze, 1934, pagg. 119 e segg.

[2] Questa attività dell' Ispettorato corporativo nell'esecuzione dei contratti collettivi ha fatto sorgere problemi particolarmente delicati, che, però, esulano dai limiti imposti al nostro lavoro; v. in proposito, JACCARINO, *La vigilanza dell' Ispettorato corporativo sulla esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate*, in *Foro italiano*, 1934, IV; CHIARELLI, *L' Ispettorato corporativo e l'osservanza dei contratti collettivi*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, II, pagg. 206 e segg.; PASQUINELLI, *La vigilanza dell' Ispettorato corporativo sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro*, Firenze, 1935. In giurisprudenza v. Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 ottobre 1933, S. A. Servizi pubblici e partecipazioni c. Ministero delle corporazioni, in *Rivista di diritto pubblico*, 1933, II, 589; Cassazione, Sezione III, 24 marzo 1936, ric. Massi, in *Massimario giurisprudenza del lavoro*, 1936, 267.

[3] Decreto legge cit. art. 1. Inoltre sono esercitate esclusivamente dall' Ispettorato corporativo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L' Ispettorato corporativo esercita, inoltre, un controllo sui contratti collettivi di lavoro, depositati presso le Prefetture comprese nella propria circoscrizione territoriale, e prima della loro pubblicazione; tale controllo è diretto ad accertare che il contratto non violi alcuna delle norme di legge vigenti in materia di tutela del lavoro, e dà luogo ad un parere che, se negativo, è vincolante per l'autorità che deve ordinare la pubblicazione del contratto. Avverso il parere negativo espresso dall' Ispettorato le associazioni stipulanti possono ricorrere al Ministero delle corporazioni nel termine di dieci giorni. [1]

Altri compiti particolari sono affidati all' Ispettorato nel campo della previdenza sociale, [2] della disciplina della produzione, [3]

tutte le attribuzioni relative alla vigilanza sull'applicazione delle norme di lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale che le singole leggi affidano ad organi speciali del Ministero delle corporazioni o ad enti dipendenti dallo stesso Ministero, eccetto quelle affidate all'Associazione nazionale per il controllo della combustione a norma del regio decreto legge 9 luglio 1926 n. 1331 (art. 2).

[1] Regio decreto 6 maggio 1928, cit., art. 6. Il parere dell' Ispettorato deve vertere sulla conformità o meno del contratto « alle norme di legge vigenti in materia di tutela del lavoro », e, quindi, di tutte le leggi che si propongono detta tutela, in qualunque epoca emanate (parere del Ministero delle Corporazioni, in *Bollettino del lavoro e della previdenza sociale*, LIV, 1930, pagg. 125-126). Si è ritenuto che la competenza dell' Ispettorato si debba estendere anche sull'osservanza dell'art. 8 del decreto 6 maggio 1928, il quale stabilisce, come è noto, che il contratto collettivo deve contenere norme precise in merito a particolari aspetti del rapporto di lavoro: rapporti disciplinari, periodo di prova etc. (parere cit.). Tale interpretazione, però, deve a nostro avviso, respingersi in quanto il predetto art. 8 non è diretto alla tutela del lavoro, ma è una norma di diritto corporativo, stabilita non nell' interesse e per la tutela dei lavoratori, ma al di sopra degli interessi delle categorie, come del resto, ogni norma di diritto corporativo. La questione, ad ogni modo, si ricollega a quella, più ampia e piuttosto controversa, dei rapporti fra diritto corporativo e legislazione sociale; in proposito vedi specialmente: ZANOBINI, *La legislazione sociale*, in *Archivio di studi corporativi*, 1931; CESARINI SFORZA, *Corso cit.*, pagg. 1 e segg., 56 e segg.; BORSI, *Elementi di legislazione sociale del lavoro*, Bologna, 1936, pagg. 22 e segg.

[2] Così l' Ispettorato era competente a decidere sui ricorsi presentati dagli interessati avverso la formazione dei ruoli di esazione da parte dei sindacati di mutua assicurazione (ora soppressi): v. regio decreto, 12 giugno 1930, n. 1016; su tale competenza dell' Ispettorato e del Ministero, in seconda istanza, v. CAMMEO, *Ispettorato e Ministero delle corporazioni organi giurisdizionali*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1930, I; ANDREOLI, *Ispettorato e Ministero delle corporozioni organi giurisdizionali?* in *Il diritto del lavoro*, 1935, I, pagg. 72 e segg. Le nuove disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (regio decreto 17 agosto 1935 XIII, n. 1765) ammettono il ricorso all' Ispettorato corporativo avverso le diffide emanate dall' istituto assicuratore al datore di lavoro in merito alla mancata denuncia di lavori soggetti alla legge (art. 9, 2° cpv.) e avverso i ruoli formati dall' istituto stesso a carico dei datori di lavoro (art. 17, 1° cpv.).

[3] V. art. 4 del regio decreto 15 maggio 1933, n. 590, che attribuisce all' Ispettorato corporativo il compito di istruire le pratiche relative a domande di installazione di nuovi impianti industriali o di ampliamento di quelli esistenti, soggetti alla disciplina della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nonché in ordine a materie di carattere prevalentemente tecnico. [1]

11. — Altro organo periferico del Ministero, a carattere però provinciale, è l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, già denominato Ufficio provinciale dell'economia e organo periferico del Ministero dell'economia nazionale, istituito con il regio decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071.

Gli uffici provinciali dell'economia corporativa sono attualmente regolati dal T. U. 20 settembre 1936, già citato a proposito dei Consigli provinciali, dei quali gli Uffici funzionano come segreteria. Il direttore dell'Ufficio è anche segretario del Consiglio, e l'Ufficio deve provvedere a tutte le necessità di ordine esecutivo del Consiglio stesso, delle aziende, gestioni e servizi speciali del medesimo, ed istruire le pratiche da sottoporre al suo esame.

L'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, poi, nella sua qualità di organo del Ministero delle corporazioni, cura la esecuzione degli atti e provvedimenti di detto Ministero, e funziona da osservatorio del movimento economico e sociale della provincia [2] in merito al quale raccoglie dati e notizie; riceve e registra le denuncie di costituzione, modificazione e cessazione di ditte, rilascia i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio, forma mercuriali e listini di prezzi, etc. [3]

L'ufficio è amministrato del Ministero delle corporazioni per il tramite del Prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; il personale ad esso assegnato è, ad ogni effetto di legge, personale di Stato, ma le spese per il relativo trattamento economico sono intieramente a carico del bilancio del Consiglio provinciale. [4]

12. — Infine, organo periferico del Ministero è l'Ufficio provinciale di collocamento.

[1] V., ad esempio, il regio decreto legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della panificazione, che attribuisce all'Ispettorato determinati compiti tecnici (art. 5); etc.

[2] T. U. art. 4.

[3] T. U. art. 46.

[4] T. U. art. 41 e 42.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Si è ritenuto, in dottrina, di dover includere tale istituto tra gli organi più propriamente corporativi, a fianco del Consiglio provinciale, a causa di una sua struttura corporativa, risultante dall' intervento di elementi rappresentativi delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori;[1] ad ogni Ufficio provinciale è preposta, infatti, una commissione, presieduta dal Segretario federale del Partito e composta di rappresentanti delle associazioni suddette, in rapporto paritetico.

Tale commissione, però, ha funzioni di gestione patrimoniale, di direzione e di controllo dei lavori dell'Ufficio; i compiti inerenti al collocamento della mano d'opera, vale a dire i compiti specifici dell'Ufficio, vengono svolti da funzionari incaricati, sì che, a nostro avviso, è prevalente nell'Ufficio stesso l'organizzazione burocratica e, pertanto, riteniamo di poterlo considerare tra gli organi che a tale ordinamento sono informati.

Sono note le ragioni che hanno determinato l' istituzione di tali Uffici. L'art. 2 della Convenzione di Washington sulla disoccupazione stabiliva che gli Stati che avessero ratificata la Convenzione medesima dovevano istituire un sistema di uffici pubblici di collocamento gratuito, sottoposto alla sorveglianza di una autorità centrale. L' Italia provvide alla ratifica nel 1923, e già il regio decreto 1° luglio 1926, più volte citato, stabiliva (art. 44, lett. c) che la corporazione aveva facoltà di istituire uffici di collocamento dovunque se ne fosse manifestato il bisogno, e che, ove tali uffici fossero stati istituiti, poteva essere vietato, con regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento. La mancata istituzione delle corporazioni non rese possibile l'attuazione di tale norma; ma la necessità fortemente sentita di disciplinare con norme obbligatorie il mercato di lavoro, in vista sovratutto degli inconvenienti sociali che derivavano dalla mediazione privata fece sì che il legislatore provvedesse a disporre ugualmente l' istituzione di uffici di collocamento.

Il regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, stabilì, infatti,

[1] ZANOBINI, *Corso cit.*, pagg. 199-201.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, e sentite le corporazioni interessate ove esistessero, potevano essere istituiti, man mano che se ne fosse riconosciuta l'opportunità, per singole categorie, uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati; il decreto istitutivo ne avrebbe determinato la compentenza territoriale nonché quella per categoria professionale e per genere di produzione.

La materia degli uffici di collocamento è stata ora, in parte, modificata con il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1978, che ha proceduto ad un riordinamento degli uffici provinciali. In luogo dei singoli uffici, previsti dall'art. 1 del regio decreto 29 marzo 1928, è stato istituito in ciascuna provincia un Ufficio unico di collocamento, che ha sede presso l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa; esso si divide in sezioni professionali (per l'agricoltura, per l'industria, etc.), aventi sede presso i rispettivi sindacati dei lavoratori. [1]

All'Ufficio è preposta la commissione di cui innanzi abbiamo fatto cenno; esso è, poi, diretto da un dirigente, alle cui dipendenze sono tutti i funzionari ed impiegati delle varie sezioni, nominato dal Ministro per le corporazioni, su proposta della commissione, e posto alle dipendenze del Ministro stesso; egli esegue le direttive stabilite dal Ministero e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, per quanto riguarda la gestione tecnica ed amministrativa dell'ufficio, mentre per quanto riguarda la gestione sindacale è alle dipendenze della commissione di cui sopra. [2]

Quantunque fornito di una determinata autonomia amministrativa e finanziaria, l'Ufficio provinciale di collocamento non è persona giuridica, ma costituisce un organo diretto dell'amministrazione dello Stato; [3] è sottoposto, come già abbiamo detto, al controllo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa che lo esercita attraverso il comitato di presidenza.

[1] Regio decreto 18 ottobre 1934, cit., art. 1.
[2] Regio decreto cit., art. 2.
[3] Conforme: ZANOBINI, *Op. et loc. cit.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

13. — Da quanto sopra esposto, circa l'ordinamento e le attribuzioni degli organi burocratici preposti, localmente, all'attuazione di fini corporativi, si può, a nostro avviso, rilevare, anche nei loro riguardi, una certa indeterminatezza nella discriminazione delle varie competenze, e, in particolar modo, una sovrabbondanza di organi di relazione alle funzioni da esercitare.

L'esattezza di tale affermazione potrebbe, crediamo, essere documentata da una minuta analisi della pratica attività di tali organi, analisi, che, però, contrasterebbe con la natura prevalentemente teorica imposta al presente lavoro.

Ci siano consentite, tuttavia, alcune brevi osservazioni in proposito.

Abbiamo minutamente esaminato, nei paragrafi precedenti, le funzioni degli organismi locali in questione; ora, quali di tali organismi sono ancora, in concreto, investiti delle funzioni loro attribuite per legge ?

Il controllo che il Prefetto esercita sui contratti collettivi di lavoro è, teoricamente, ben discriminato da quello che deve esercitare l' Ispettorato corporativo; in pratica, però, l' Ispettorato esercita tutte le funzioni di controllo, in dipendenza dell' interpretazione estensiva data alle disposizioni del decreto 6 maggio 1928, interpretazione da noi inanzi citata e criticata, ma che pur tuttavia possiamo considerare ufficiale; sì che il controllo del Prefetto, il quale può disporre la pubblicazione solo su parere conforme dell' Ispettorato, risulta notevolmente ridotto.

Se poi si ha riguardo ai poteri di vigilanza attribuiti al Prefetto sui sindacati locali, si deve osservare che, nell'attuale ordinamento, tale competenza sussiste solo nei confronti delle organizzazioni dei professionisti e artisti; tutte le altre associazioni riconosciute, essendo a carattere nazionale, sono soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministro per le corporazioni.

Perché, allora, continuare ad attribuire particolari mansioni ad un organo, che, di fatto, è impossibilitato a svolgerle ? Non sarebbe più logico e più opportuno riconoscere anche in linea

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di diritto questa esigenza manifestatasi nella pratica attuazione del sistema, e demandare, ad esempio, all' Ispettorato corporativo, la facoltà di ricevere il deposito dei contratti collettivi, nonché tutte le relative mansioni di controllo ?

Non solo; ma dal momento che all' Ispettorato compete già l'esercizio delle funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero delle corporazioni nonché sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, non sarebbe opportuno affidare completamente all' Ispettorato stesso ogni funzione di controllo sui sindacati locali ?

Potrebbe, così, essere deferita al Prefetto l'alta vigilanza su tutta l'organizzazione corporativa locale, in armonia con la posizione che, nella provincia, è riconosciuta al Prefetto stesso, nonché la presidenza dell'organo collegiale corporativo, alla stessa guisa che al Capo del Governo è stata attribuita la presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni; ma tutte le attribuzioni specifiche del Ministero dovrebbero, alla periferia, rientrare nella competenza degli Ispettorati corporativi.

Da questo punto di vista non si potrebbe giustificare nemmeno la separazione di tali organi dagli Uffici provinciali dell'economia corporativa; del resto non vi è, a nostro avviso, alcun impedimento insuperabile, di indole formale o sostanziale, all'unificazione delle due istituzioni; non la differente circoscrizione territoriale, chè anzi un decentramento del servizio ispettivo dovrebbe essere desiderabile, non la natura prevalentemente tecnica di alcune mansioni svolte dall' Ispettorato, chè si tratterebbe, in ogni caso, di problemi di organizzazione facilmente risolubili in vista dei vantaggi che potrebbero derivare all'azione corporativa in seguito alla unificazione di tali organi locali.

A tale unificazione dovrebbe, invece, sottrarsi l'Ufficio di collocamento, per le particolari funzioni che è incaricato di svolgere; ma, per le ragioni che abbiamo innanzi esposto, dovrebbe venire assoggettato al controllo gerarchico di un organo governativo locale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

14. — A conclusione del nostro studio possiamo, quindi, dire che, dall'esame del sistema dell'organizzazione corporativa locale, si rileva la necessità di una semplificazione e, al tempo stesso, di una migliore utilizzazione, dei vari organi ed enti cui essa dà luogo.

Un solo organo corporativo collegiale ed un solo organo burocratico preposto all'attuazione di fini corporativi, sono necessari e sufficienti per completare, in ogni provincia, l'ordinamento centrale delle Corporazioni, del Consiglio nazionale e del Ministero.

Si potrà così disporre di un'organizzazione corporativa locale unitaria, semplice ed armonica, opportunamente attrezzata per contribuire con gli organi centrali alla disciplina dei rapporti di lavoro ed economici secondo le particolari esigenze e necessità di ogni provincia.

LIONELLO R. LEVI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

COMMENTI E DISCUSSIONI

Ancora sulla corporatività come essenza assoluta dello Stato. — Al prof. Cesarini Sforza, sazio del continuo discorrere che si fa « di identità di individuo e Stato, di Stato come essenza assoluta, di inveramento del liberalismo e del socialismo », non è piaciuto che io abbia scritto « di tutte queste cose » (veramente non di tutte ho scritto e neppure nei termini suddetti, mai ho parlato della famigerata identità e neppure celebrato alcuno inveramento) nell'*Archivio di studi corporativi* (a. VI, vol. VI, fasc. III-IV), e infine abbia concluso nell'« esaltazione del corporativismo come essenza assoluta dello Stato ». Egli non nega che sul terreno sociale, nell'organizzazione, individuo e Stato si incontrino, ma questo, osserva, avviene in ogni Stato o non avviene mai. La conclusione è quella che avrei tratto io stesso (« non v'è Stato che in un certo senso non sia corporativo, poiché sempre lo Stato è in quanto lo sostenga l'individuo nelle sue determinazioni sociali ») e che mi si ritorce per mostrare come la filosofia non porti ad alcuna definizione dello Stato corporativo, eppertanto la ricerca dell'essenza assoluta non interessa più nessuno. « Lo Stato corporativo », scrive il Cesarini Sforza, « è una formazione storica, reale, concreta, che non mira all'assoluto, ma ha da fare con problemi storicissimi, realissimi, concretissimi; è uno Stato vivo, non una formula filosofica ». (V. questo *Archivio*, fasc. I di quest'anno).

Diverse osservazioni possono farsi alle idee svolte dal Cesarini Sforza, il quale evidentemente si è servito di una mia frase interlocutoria per combattere la soluzione che l'idealismo dà al problema dello Stato in generale e dello Stato corporativo in particolare, ma ha taciuto, o si è dimenticato, ciò che io poche righe dopo la frase da lui notata pur soggiungevo. Poiché lo Stato non è mero fatto, nel quale caso si adeguerebbe alla natura, la sua essenza non appare una volta tanto definita, bensì ha bisogno essa stessa di chiarirsi per essere compiutamente. Lo Stato insomma deve nel suo storico processo dispiegare e realizzare la sua stessa essenza e porre tale dispiegamento e tale realizzazione *meta inadeguabile* (si noti non adeguabile, vale a dire incapace di esaurire nel fatto l'esigenza perfettiva). D'accordo quindi che lo Stato, anche prima dell'esperienza della nostra generazione fascista, fosse in certa misura corporativo, come corporativi sempre sono stati tutti gli enti che meritano il nome di Stato. Ciò non implica che l'essenza corporativa dello Stato, di tutti gli Stati, sia senz'altro apparsa di luce solare a chi per lo Stato ha operato o sullo Stato ha meditato (altrimenti i primi statisti ci avrebbero dato non *uno* Stato, ma *lo* Stato, nè sarebbe stato necessario dopo Platone di altra filosofia politica!), come non esclude che l'intelligenza che lo Stato ha di sé, e non può non avere, se lo Stato è reale e non vana ombra, possa adeguare più o meno quell'essenza. Insomma,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

riteniamo che, pur ammessa un'essenza assoluta dello Stato, la coscienza che se ne abbia sia diversa nel tempo, come in modo assai diverso essa appaia storicamente concretata.

L'idealismo, corrispettivo all'esperienza politica del Fascismo, o se più piace il Fascismo, che quello ha espresso, ha il merito di avere più pienamente inteso l'essenza assoluta dello Stato, che è corporativo, e appunto perché meglio l'ha inteso si è assunto il compito di promuoverne, come concretamente ne promuove, lo spiegamento in nuovi assetti istituzionali, per cui quell'essenza oggi si è arricchita di forme nuove, il corporativismo quale noi conosciamo dal 1922 in poi. Gli è che la filosofia, giova ricordarlo al Cesarini Sforza, non si pasce di idee oltre la realtà, ma le idee vuole intendere nella realtà, la realtà intende configurata e mossa da idee, epperò i suoi problemi sono « storicissimi, realissimi, concretissimi ». Lo Stato dell'idealismo non è una formula filosofica », come vuole il Cesarini Sforza, ma « lo Stato vivo », « formazione storica, reale, concreta », quindi può anche essere corporativo, e tale nella realtà perché tale in assoluto. È qui il nucleo vitale della nuova filosofia, per cui Vico ed Hegel si oppongono a Platone e a San Tommaso, che l'assoluto ha sottratto all'iperuranio o al cielo cristiano e calato nella storia, dunque storico, storicissimo, reale, realissimo, concreto, concretissimo, più storico, più reale, più concreto che sicuramente non siano le costruzioni formali dei giuristi e dei filosofi dimentichi della filosofia, che costruiscono nell'intelletto astratto e credono di esaurire il pregnante divenire della storia, che parlano di Stato, di Stato corporativo e invece dello Stato e dello Stato corporativo non vedono che una forma contingente, un'ombra (*Felice Battaglia*).

Riprendo la parola (e naturalmente chiudo la discussione) per notare che lo scritto del Battaglia — al quale ho dedicato il commento che questi ora ribatte — mi ha fornito unicamente un'occasione per esprimere la generale sazietà procurata ormai da filosofemi del genere di quello che fa del corporativismo l'essenza assoluta dello Stato, e non per combattere la soluzione che l'idealismo dàa l problema dello Stato in generale e dello Stato corporativo in particolare. La quale sazietà deriva dal fatto che, volta e gira, la soluzione idealistica consiste nell'affermare (parole del B.) che « non c'è Stato che in certo senso non sia corporativo, poiché sempre lo Stato è in quanto lo sostenga l'individuo nelle sue determinazioni sociali ». Niente da eccepire, ma mi sembra che, in tal modo, si sia fatta ben poca strada verso la definizione dello Stato corporativo fascista, dello Stato storico, reale, concreto, creato dal Fascismo. Mi affretto ad aggiungere che ciò è naturale, perché non è alla filosofia che si deve domandare la definizione dello Stato corporativo o dello Stato comunista o dello Stato nazionalsocialista o dello Stato demoliberale, tutte formazioni storiche, tutte soluzioni particolari di un problema che la filosofia non può che porre e risolvere in uni-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

versale. Essa scopre, infatti, l'essenza corporativa di tutti gli Stati, il che è il modo migliore (come il B. ha egregiamente dimostrato) per lasciar nell'ombra proprio l'essenza dello Stato corporativo.... (*c. s.*).

Storia e Scienza. — Un libro di Francesco Carnelutti non può non richiamare l'attenzione anche di coloro che per i loro studi sono abbastanza lontani dal campo giuridico: la fama che egli si è acquistata di maestro in tutti i rami del diritto, dal diritto processuale al diritto penale, dal diritto del lavoro al diritto finanziario spiega facilmente questo vasto interessamento. Che se poi si legge (come è scritto nella prefazione al «*Sistema del diritto processuale civile*») che il Signore ha assegnato a lui, Francesco Carnelutti, il compito «di rendere meno imperfetto questo strumento indispensabile alla vita e al progresso dei popoli, ch'è il diritto», allora questo interessamento si muta in riverenza religiosa. Ma, ahimè, come tutte le cose belle e mortali che passano e non durano, anche questa ammirazione vacilla, quando ci imbattiamo in affermazioni di questo genere: «la distinzione, anzi la sintesi tra scienza e storia non esclude che come la storia è obbietto della scienza, così la scienza sia obbietto della storia. Sebbene, invero, la storia sia narrazione di fatti e la scienza costruzione di concetti, poichè anche la formulazione di un concetto è un fatto, la storia raccoglie e narra, tra gli altri fatti, anche quelli che consistono nella formulazione dei concetti e così espone lo svolgimento della scienza» (op. cit. p. 3). E pertanto il Carnelutti esclude dal dominio della scienza la «indicazione delle opere scientifiche», con la quale locuzione si intende, non già la semplice bibliografia, ma la storia delle dottrine.

Che il Carnelutti, maestro nel campo del diritto, mostri di possedere della storia e del pensare storicamente un concetto così, diciamo, arretrato, è un indice sintomatico della cultura di taluni professori. In Italia e fuori d'Italia si lavora da decenni ad affinare speculativamente il pensiero e la metodologia scientifica, a liberarli dalle rozzezze del positivismo e dell'astrattismo dommatico, a dare il senso della concretezza storica; in Italia meglio che altrove si è chiarita la natura e la funzione del *giudizio storico* e a questo si fa capo per ripensare i problemi della filosofia, del diritto e dell'economia. Orbene, a tutto questo travaglio speculativo il Carnelutti si dimostra estraneo, non so se per consapevole disdegno o per ignoranza preterintenzionale. Eppure, quando il Carnelutti si abbandona al suo istinto sicuro e alla sua esperienza di giurista, allora coglie nel segno, come quando insiste sulla realtà e concretezza del diritto e sul suo carattere strumentale rispetto alla politica. Ma queste intuizioni non assurgono, e non possono assurgere a chiarezza e consapevolezza, per la cattiva filosofia che ne sta a fondamento.

Che importanza hanno queste osservazioni per una valutazione critica dell'opera carneluttiana? La risposta può esser diversa. Di esse non terremo conto se badiamo soltanto alla *tecnica* giuridica, e quindi, finchè riusciremo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ad isolare l'aspetto tecnico del diritto da quello storico, potremo profittare dello studio di questo volume. Ma se invece siamo persuasi che non possiamo acquistare una verace conoscenza del diritto e innalzare a pensiero le costruzioni dommatiche dei giuristi se non storicizzando gli schemi teorici, allora potremo tranquillamente, e senza tema di doverne render conto al Signore, ignorare questo nuovo « Sistema di diritto processuale ». (*g. brug.*)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LIBRI E OPERE RICEVUTE

ALBINO GIACOMO. — *Esperimenti di disciplina economica in Inghilterra.* Marketing Schemes e Marketing Boards. Perugia, G. Benucci-1935, XIV, 1 vol. in 8°, 22×14 pp. 135. L. 15.

[Da segnalare per l'abbondante documentazione informativa].

Anuario Estadistico de España. Año XIX, 1934, vol. II° Graficos. Madrid, 1935, 2 voll. in 8° vol. 1° pp. XXVII–992, vol. 2° pp. [IV]–88 grafici.

Atti dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, vol. VIII. — Contiene: VINCI F. *Perchè non è possibile accertare le cause delle depressioni economiche.* — MASCI G. *Sul concetto di dinamica economica* — DEGLI ESPINOSA A. *La produzione dell'oro e il livello dei prezzi.* — BERTOLINO A. *Il valore della storia del pensiero economico nello sviluppo della cultura.* — D'ADDARIO R. *Sulla rappresentazione analitica delle curve di frequenza.* — SANTACROCE G. *Sul calcolo delle riserve dei contratti di capitalizzazione mediante valori ausiliari.* — DONATI A. *La circolazione dell'assicurazione contro i danni.* — LUTUARIO A. *Visite mediche periodiche nell'età giovanile.* — Roma, Istituto Nazionale delle assicurazioni, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, 26×18, pp. 207, L. 50.

Attività (L') degli organi corporativi. (Ministero delle corporazioni. Segretariato generale del Consiglio Naz. delle corporazioni). Roma, [1936, XIV] 1 foglio in 8°, $27\,^1/_2 \times 19\,^1/_2$ pp. 29.

Banca d'Italia. — *Adunanza generale ordinaria degli azionisti tenuta in Roma il giorno 31 marzo 1936-XIV.* Roma, Tip. della Banca d'Italia, 1936–XIV 1 vol. in 8°, $28 \times 20\,^1/_2$ pp. 193.

Banco di Napoli. — *Relazione al Consiglio Generale e Rendiconto 1935.* Napoli, XIV 1 vol. in 8°, $27\,^1/_2 \times 21$ pp. 80+XII+2.

Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie 1935. — Beograd. Imprimerie Nationale du Royaume de Yougoslavie, 1936, 1 vol. in 4°, $31 \times 23\,^1/_2$ pp. 70 con tavole e prospetti.

BRUNO BIAGI. — *Lineamenti di economia corporativa* (*Corso di lezioni*), Cedam Padova, 1935, pp. 329.

[Va dato un vivo grazie al prof. Bruno Biagi per questo Corso di economia corporativa tenuto, come dice l'avvertenza, contemporaneamente presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano e alla Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative annessa all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna. L'ampia costruzione corporativa nei suoi riflessi economici vi viene esaurientemente esaminata dall'Autore, riallacciandola ai precedenti storici ed alle analogie odierne, interpretandola con l'ausilio degli istrumenti legislativi, colorendola con un sano e concreto spirito realistico e pratico, indispensabile sempre quest'ultimo — a nostro modesto parere — quando si voglia intendere ed esporre compiutamente una

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

materia tanto vasta e tanto densa di problemi e di situazioni nuove, come e appunto a disciplina di questo Corso.

In particolare è lodabile il criterio di disposizione del testo, diviso in una parte generale, nella quale a mo' di introduzione storica sono esaminati i sistemi, le scuole e le dottrine della politica economica, mentre la parte speciale è poi interamente destinata all'economia corporativa. Ci sembra che siano molto necessarie queste indagini nel passato anche nelle scienze economiche, pur essendo queste naturalmente dominate da una più concreta ed immediata urgenza di problemi contemporanei, così da poter a prima vista prescindere da premesse introduttive di carattere storico. Ma, a parte il fatto che è sempre bene riaffondare lo sguardo nel passato per attingerne insegnamento e fede, è certo che anche le scienze economiche — contrariamente alla tesi dei soliti improvvisatori — debbono tenere in debita considerazione i processi dottrinari e politici dai quali ci sono pervenuti in eredità i più gravi problemi sociali. Questi invero non si possono assolutamente rinviare ancora alla benevolenza del futuro, così come li ha rinviati a noi l'inconsapevolezza dei passati e superati regimi.

Nella storia non vi sono improvvisazioni — non lo si è mai abbastanza ripetuto — nè svolte decisive e brusche, che non siano già prima, per qualche verso e per qualche sintomo, prevedibili e sensibili: il genio li riconosce e li saggia e si regola di conseguenza, con originalità profonda e creatrice, inserendo nel corso degli avvenimenti la maschia orma della sua volontà. Per questo interiore e continuo collegamento del presente e del passato, che ripercuote le situazioni ed i problemi nel futuro, ampliandone le conseguenze, è indispensabile dunque nell'economia — che è poi la scienza di un particolare genere di ripercussioni e di equilibri, di quello della ricchezza, — tenere costante nota dei precedenti e delle ricorrenze della storia, onde non rimanere staffati nell'impeto di iperboliche caracollate dottrinarie.

Per concludere queste note di carattere metodico diremo infine che anche per un Corso di economia corporativa, — di economia dunque in divenire e per tanta parte appena da creare — è molto utile l'indagine storica. L'originalità del corporativismo non può certo soffrire per l'avvicinamento con altri sistemi economici, che esso supera nella soluzione e nei metodi. Nella storia l'originalità di un'idea non viene offesa dalla ricerca delle necessità alle quali essa corrisponde: l'idea conserva ciò non ostante tutta la sua indipendenza dai fatti concreti che ne hanno offerto lo spunto, anzi si pone appunto per ciò in più spiccato e distinto rilievo.

Il liberalismo economico era caratterizzato da quattro principi strettamente connessi. L'*interesse individuale* è la sorgente dell'attività dell'individuo, dalla quale deriva anche il particolare aspetto individualistico di tutto il sistema, che porta ai fastigi ed agli onori della scienza ufficiale il più gretto egoismo. La *concorrenza* deriva inevitabilmente dalla contemporanea esistenza di tanti particolarismi individualistici e serve al vaglio delle capacità e dei valori. La *libertà* è condizione indispensabile affinchè il sistema possa funzionare: l'individualismo non potrebbe più esplicare in tutta l'ampiezza la varietà dei motivi e delle aspirazioni dal momento in cui una forza, che non sia soltanto ed ancora individuale, intervenga nella concorrenza naturalmente creatasi. La *responsabilità individuale* infine sanziona lo sfrenato gioco di queste forze elementari e cieche. Da questi principi discendeva il sistema del cosidetto automatismo economico.

Ecco quindi la necessità del lasciar fare, del lasciar passare. Se dobbiamo accettare per buona la teoria di Adamo Smith che la ricchezza collettiva si identifica con quella degli individui e che solo questi sono i migliori giudici della convenienza e delle vie per conseguir la ricchezza, è indubbio che lo Stato ed anche i cittadini, quello con le leggi e questi con le unioni monopolistiche, non devono turbare il libero conseguimento delle mete. Però, nota esattamente il Biagi, il sistema smithiano era costruito su due affermazioni apodittiche ed indimostrabili: l'una che gli interessi collettivi e quelli individuali coincidessero, l'altra che l'uomo fosse il migliore giudice nei propri affari. Tutto al contrario invece l'*homo oeconomicus*, l'egoista perfetto ed integrale, non può esistere e non si è mai trovato. Esiste invece, ne siamo convinti, l'uomo solidale con l'umanità, che celebra tale unione col sacrificio e colla passione, e quindi l'economia — a nostro parere — non è che un riflesso di quelle simpatie e di quelle avversioni, dei bisogni che ne derivano, delle necessità non tutte e soltanto materiali, che l'uomo crea diffonde e subisce. E poi non è vero che l'uomo veda sempre bene ed esattamente nelle cose

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sue: « come quei ch'ha mala vista », si inganna di frequente o prevede solo i fatti economici più vicini.

Se quindi lo Smith e la scuola classica escogitarono quel sistema, il merito ne va dato alla forza delle cose del tempo, non ad essi che si limitarono a teorizzarlo. Ed il sistema con la logica delle cose irriflessive e non controllate, come era nato così sta morendo senza che barba di teorico gli possa iniettare un efficace ricostituente. Automaticamente esso si era diffuso nel mondo civile, sommergendo ogni resistenza col prezzo, despota dell'economia liberale, ed altrettanto automaticamente esso stesso ne è rimasto paralizzato.

Ma dal processo di aggiustamento automatico del sistema liberalistico dell'economia, doveva derivare invece proprio l'irrigidimento di quella società. E questo processo involutivo ed irrimediabile è magistralmente esaminato e seguito dal Biagi. Qui però non possiamo attardarci a ripeterne l'indagine e preferiamo rimandare il lettore alle convincenti e forti pagine del Corso.

Rileveremo ancora soltanto che opportunamente il volume non trascura il movimento legislativo del campo corporativo. Anzi nella costruzione della teoria economica del corporativismo ai larghi esami di legislazione comparata, si alternano succose e meditate pagine sulla nuova economia che lentamente, ma sicuramente viene delineandosi nella legislazione italiana. Ed anche per questo riguardo, come per l'accurata indagine degli istituti corporativi, il Corso ha innegabili pregi di chiarezza e di sicura obiettività. ENNIO GIURCO

Collana (Nuova) di Economisti stranieri e italiani diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. — Vol. XI: Lavoro, contiene: — ARENA C., *Introduzione*. — CARVER T. N., *La distribuzione della ricchezza*. — MARSHALL A. *Le leghe operaie* (« Trade Unions »). — STANLEY JEVONS W., *Lo Stato in relazione al lavoro*. — BÖHM BAWERK E., *Forza o legge economica?* — HICKS J. R., *La teoria dei salari*. — ZEUTHEN F., *Il monopolio del lavoro*. — MOORE H. L., *Le leggi del salario*. — WEBB S. e B. *Le leghe operaie dal 1890 al 1920*. — SOREL G., *La decomposizione del Marxismo*, con un'Appendice su « L'avvenire socialista dei sindacati ». Torino, U. T. E. T., 1936-XIV, 1 vol. in 8º, $25 \times 16^1/_2$ pp. LXVII-932.

Compte Rendu de la Banque Nationale de Bulgarie sur l'exercice 1936. — Sofia, Impr. « Rodina » S. A. 1936, 1 flo in 4º, $34^1/_2 \times 24^1/_2$, pp. 54.

Corporazioni (Le) nel primo anno di vita. — Pubblicazione a cura della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria. Roma, 1936-XIV, 1 vol. in 8º, 24×17, pp. 530. L. 10.

[Ottima idea è stata questa della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di raccogliere in un volume i documenti che attestano l'opera compiuta dalle Corporazioni nel primo ciclo della loro vita. Ci auguriamo che esso segni l'inizio di una serie di volumi, che man mano raccolgano — come questo — e le mozioni deliberate dalle singole Corporazioni (un riassunto più ampio delle discussioni avvenute durante le sedute sarebbe desiderabile) e le deliberazioni del Comitato Corporativo Centrale e i provvedimenti legislativi conseguenti alle mozioni delle Corporazioni. Saranno questi volumi la fonte principe di un qualsiasi studio economico o giuridico del Corporativismo].

FANFANI AMINTORE. — *Saggi di storia economica italiana*. (Pubblicazioni della Università Cattolica del S. Cuore. Serie terza: scienze sociali vol. XVI). Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1936, 1 vol. in 8º, pp. [VI]-303.

[Ci limitiamo a trascrivere l'indice del volume, lasciando alle Riviste specializzate le recensioni critiche: 1) Costi e profitti di Lazzaro Bracci, mercante aretino dal Trecento; 2) sull'economia domestica dei Peruzzi e dei loro compagni; 3) La beneficenza di un comune toscano dal XIII al XV secolo; 4) Le arti di Sansepolcro dal XIV al XVI secolo; 5) Note sull'industria

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

alberghiera italiana nel Medioevo; 6) Aspetti demografici della politica economica nel Ducato di Milano (1386-1535); 7) L'industria mineraria Lombarda durante il dominio spagnuolo; 8) Problemi del lavoro in Italia prima del 1900. — Ai cultori di scienze corporative segnaliamo in particolare questo ultimo saggio che ci dà un ottimo quadro sintetico di fatti e di idee: sviluppo della industria italiana e diffusione di idee riformatrici che trovano la loro prima attuazione nella organizzazione del lavoro].

Impero (L') italiano d'Africa. Realtà ed avvenire. — Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Milano. Problemi del giorno n. 17. Milano, Ind. Graf. A. Nicola e C. 1936-XIV, 1 op. in 8° 21 1/2 × 15, pp. 34, ill.

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia. — *Statistiche intellettuali.* Statistica dell'istruzione elementare per gli anni scolastici dal 1927-28 al 1931-32, vol. 9, Roma, Tipografia I. Failli, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, 26 × 18 1/2 pp. XI-96, L. 10.

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia. *Statistiche intellettuali.* — Vol. 10. Roma, Tip. I. Failli, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, pp. XII-272.

[Statistica dell'Istruzione Media per l'anno scolastico 1931-32 e notizie statistiche per gli anni scolastici dal 1927-28 al 1930-31].

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia. — *Statistiche intellettuali.* Indagine sugli studenti iscritti nelle Università e negli Istituti Superiori nell'anno accademico 1931-32, vol. 13. Roma, Tip. I. Failli, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, 26 × 18 1/2 pp. VII-229. L. 15.

JAEGER N. — *Elementi di diritto corporativo.* Padova, Cedam, 1936-XIV. P. IV-160.

[L'elaborazione scientifica del diritto corporativo è in via di continuo progresso, pur senza uscire dai confini del diritto vigente. Questa limitazione non è dannosa, tutt'altro: proprio dal punto di vista del diritto condendo la prima condizione per un suo organico sviluppo è che siano completamente chiarite le basi del sistema e che le idee giuridiche, virtualmente contenute in questo, vengano definite in tutta la loro potenzialità logica e pratica. Segnaliamo la trattazione del Jaeger sia per la sua originale struttura, sia per il modo con cui vi sono messi in rilievo nuovi particolari aspetti dell'ordinamento corporativo. Come tutte le scienze, anche quella giuridica progredisce attraverso nuove sintesi concettuali e più raffinate analisi dei loro elementi.]

NICOLINI UGO. — *Studi storici sul pagherò cambiario.* (Pubblicazioni della Università Cattolica del S. Cuore. Serie seconda; Scienze Giuridiche vol. LI). Milano Soc. Edit. « Vita e Pensiero » 1936, 1 vol. in 8° 25 1/2 × 17 pp. [VI]-98

Official Year Book of the *Commonwealth of Australia,* N° 28,-1935. (Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Camberra) Camberra, L. F. Iohnston, Comm. Govern. Printer, 1936, 1 vol. in 8°, 23 1/2 × 16, pp XXXI-971 con cartine e diagrammi 5 scellini.

RANELLETTI ARISTIDE. — *Arteriosclerosi, cardiopatie, di origine saturnina.* (Quaderni de « L'Assistenza sociale », 2) Roma, Stab. Tip. « Europa », 1936-XIV, 1 op. in 8°, 24 × 16 1/2 pp. 14.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LIBRI E OPERE RICEVUTE

Republique Turque. Annuaire Statistique, volume 7, 1934–35. Ankara, 1936, 1 vol. in 4°, $28\frac{1}{2} \times 20\frac{1}{2}$, pp. X-699, con 33 tavole, prospetti e diagrammi.

SACCO ITALO MARIO. — *Verso la Magistratura dell'Economia Corporativa.* Torino, S. Lattes e C., 1935-XIII, 1 vol. in 8° $22\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$, pp. 70 L. 5.

Società (*La*) *Montecatini ed il suo Gruppo Industriale.* — Nel venticinquesimo anno di amministrazione dell'on. ing. Guido Donegani, Milano, anno 1935-XIV, E. F. 1 vol. in 4°, 33×24, pp. XXI-603+[32] con fotografie, e prospetti.

Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza Istituto Economico-Giuridico della R. Università di Cagliari anno XXIV, 1936, Milano, A. Giuffrè, ed. 1936-XIV, 1 vol. in 8°, $25 \times 17\frac{1}{2}$ pp. 465.

TABET DUCCIO. — *Monte Amiata.* (Reale Accademia dei Georgofili. Le Condizioni dell'Economia rurale nell'Appennino Toscano, III). Firenze Tip. M. Ricci, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, $26\frac{1}{2} \times 19$, pp. 185, ill.

TEDESCHI GUIDO. — *La divisione d'ascendente* (Monografie de « Il Foro della Lombardia », vol. XI). Padova, Cedam, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, 25×18, pp. 255.

UCKMAR ANTONIO. — *Scritti vari di diritto corporativo e di diritto del lavoro.* Padova, Cedam, 1936-XIV, 1 vol. in 8°, $25 \times 17\frac{1}{2}$, pp. 359.

United States Tariff Commission. — Nineteenth Annual Report 1935. Washington, U. S. Government Printing office, 1936, 1 flo in 8°, pp. IV-85.

Gerente responsabile: WIDAR CESARINI SFORZA
Stab. Tip. FRATELLI STIANTI - Sancasciano Val di Pesa (Firenze).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ABBONATEVI ALL'

Archivio di Studi Corporativi

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

SI PUBBLICA IN FASCICOLI TRIMESTRALI DI CIRCA 100 PAGINE CIASCUNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:

Per un anno: ITALIA **L. 36** - ESTERO **L. 70**

Un fascicolo separato: ITALIA **L. 12** - ESTERO **. 20**

DIREZIONE

presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE della R. Università di Pisa

AMMINISTRAZIONE

presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI Viale Mazzini 26, Firenze